



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Settore Affari dell'ufficio, politica in materia di acquisti, comunicazione

Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione CCAP

Sinossi della revisione della legislazione sugli acquisti pubblici

Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione CCAP



Indice

1	Note sulla sinossi	3
2	Osservazioni preliminari relative alla revLAPub	4
3	Tabelle riassuntive	5
3.1	Indice analitico	5
3.2	Link agli articoli della revLAPub	9
3.3	Link agli articoli della LAPub	11
3.4	Link agli articoli dell'OAPub	13
3.5	Panoramica delle principali novità e modifiche della revOAPub	15
4	Novità – Nuove disposizioni della revLAPub	16
5	Modifiche – Disposizioni adeguate della LAPub e dell'OAPub	48
6	Allegati revLAPub	79
7	Principali novità/modifiche della revOAPub	83

1 Note sulla sinossi

Scopo

Il presente documento è messo a disposizione dal Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) e serve da ausilio in vista dell'entrata in vigore del riveduto diritto in materia di acquisti pubblici (di seguito revLAPub e revOAPub). Esso fornisce un'esposizione schematica del nuovo diritto in materia di appalti pubblici e delle vigenti disposizioni della LAPub e dell'OAPub al fine di facilitarne il confronto.

Lo scopo di questo **confronto** è individuare rapidamente e chiaramente le **differenze**, le **modifiche** e le **novità nella legislazione**. Le spiegazioni del CCAP apportano un ulteriore valore aggiunto poiché permettono di capire le effettive novità e modifiche rispetto al diritto vigente come pure la loro possibile rilevanza nella prassi. Inoltre, il documento mostra ad acquirenti esperti o ai giuristi specialisti in materia di appalti quali disposizioni vigenti sono state inserite nella legge riveduta, dove e in quale forma.

Struttura e uso

Il presente documento è costituito in linea di principio di **due parti**, una intitolata **Novità – Nuove disposizioni della revLAPub** e l'altra **Modifiche – Disposizioni adeguate della LAPub e dell'OAPub**. Nella parte dedicata alle novità sono elencati tutti i contenuti che attualmente non sono disciplinati né nella LAPub né nell'OAPub. Nella parte relativa alle modifiche vengono trattati tutti i contenuti della riveduta LAPub che sono già disciplinati nella vigente legge o ordinanza, ma che prima di essere ripresi nella nuova legge sono stati modificati o adeguati.

Inoltre, in una **terza parte** sono state integrate **le principali novità e modifiche della revOAPub**.

Al fine di facilitare l'uso del presente documento, all'inizio dello stesso ci sono diverse [Tabelle riassuntive](#), in cui figurano i vari articoli con i rispettivi titoli e un link che rimanda direttamente ai passaggi o agli articoli in questione.

Anche le spiegazioni del CCAP contengono dei rimandi, in particolare alla pagina del messaggio o del rapporto esplicativo, dove si trovano ulteriori e dettagliate informazioni sulla relativa disposizione.

Avvertenza: gli articoli che non sono nuovi o che non sono stati modificati non vengono trattati nel presente documento.

Stato

La sinossi si basa sulla versione della legge approvata il 21 giugno 2019 dall'Assemblea federale plenaria e su quella dell'ordinanza adottata dal Consiglio federale il 12 febbraio 2020.

2 Osservazioni preliminari relative alla revLAPub

Innanzitutto bisogna evidenziare i principi e i cambiamenti di paradigma seguenti che il legislatore ha introdotto nella revLAPub a seguito delle richieste avanzate dal mondo dell'economia e della politica e che impongono la diffusione di una **nuova cultura dell'aggiudicazione**.

Questi cambiamenti consistono in particolare nel fatto che per gli obiettivi della legge è stata adottata una formulazione più estesa e che l'**articolo concernente lo scopo** esige un impiego dei fondi pubblici non solo economico, ma **anche sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale** e dell'economia pubblica (art. 2 lett. a revLAPub).

L'aggiudicazione non deve più essere ottenuta dall'offerta **«più favorevole dal profilo economico»**, bensì da quella **«più vantaggiosa»** (art. 41 cpv. 1 revLAPub). In tal modo, il legislatore intende stabilire chiaramente e garantire che la **qualità** e gli altri criteri di aggiudicazione elencati all'articolo 29 revLAPub abbiano **un peso maggiore rispetto al prezzo** e siano messi sullo stesso piano. Questo cambiamento offre ai servizi di aggiudicazione nuovi margini di manovra, ma genera anche ulteriori conflitti tra i diversi interessi pubblici. Bisogna sfruttare i margini di manovra nell'applicazione della legge e ponderare gli eventuali conflitti di interessi.

Sulla base dell'elenco dei criteri di aggiudicazione, in futuro i servizi di aggiudicazione saranno ad esempio tenuti a prendere maggiormente in considerazione, nell'elaborare i propri sistemi di valutazione, temi come la **sostenibilità** sotto tutti gli aspetti citati nell'articolo concernente lo scopo, il contenuto innovativo e la plausibilità delle offerte.

Nel contempo i servizi di aggiudicazione dovranno prestare maggiore attenzione a non fissare nei bandi condizioni di partecipazione e requisiti inutilmente stringenti. In tal modo si intende promuovere ulteriormente la concorrenza e dare alle imprese che producono valore in Svizzera, segnatamente le PMI, un'equa opportunità di ottenere un'aggiudicazione. Le condizioni di partecipazione e i requisiti posti dai committenti pubblici svizzeri non devono generare per le imprese svizzere svantaggi concorrenziali che vadano oltre quanto strettamente necessario in forza degli impegni e degli accordi internazionali. Le novità relative alle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, alle condizioni di lavoro e alla parità salariale (art. 12 revLAPub) devono garantire che la concorrenza internazionale non vanifichi gli elevati standard sociali ed ecologici vigenti in Svizzera.

Infine, i servizi di aggiudicazione sono esplicitamente invitati a prevedere, nell'ambito della loro attività, misure concrete e adatte alle circostanze al fine di prevenire i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione (art. 11 lett. b revLAPub).

3 Tabelle riassuntive

3.1 Indice analitico

Tema	Novità nella revLAPub	Adeguamenti nella revLAPub	Diritto vigente
Interruzione	Art. 43	Art. 43	Art. 30 OAPub
Esame degli atti	Art. 57	-	-
Offerenti	Art. 6	Art. 6	Art. 4 LAPub
Apertura delle offerte	Art. 37	Art. 37	Art. 24 OAPub
Diritto applicabile	Art. 5	Art. 5	Art. 2c OAPub
Diritto applicabile	-	Art. 55	Art. 26 cpv. 1 LAPub
Conservazione dei documenti	Art. 49	-	-
Abrogazione e modifica di altri atti normativi	-	-	-
Effetto sospensivo	Art. 54	Art. 54	Art. 28 LAPub
Committenti	Art. 4	Art. 4	Art. 2 LAPub
Eccezioni	Art. 10	Art. 10	Art. 3 LAPub
Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione	Art. 44	Art. 44	Art. 8 cpv. 1 LAPub / Art. 11 LAPub / Art. 19 cpv. 3 LAPub / Art. 25 cpv. 4 OAPub
Ricusazione	Art. 13	Art. 13	Art. 10 PA
Prestazioni edili	-	-	-
Esenzione dall'assoggettamento	-	Art. 7	Art. 2b cpv. 1 OAPub
Definizioni	Art. 3	Art. 3	Art. 7 cpv. 1 OAPub
Rettifica delle offerte	-	Art. 39	Art. 20 LAPub / Art. 25 OAPub / Art. 26 OAPub
Ricorso	Art. 52	-	-
Decisione sul ricorso	Art. 58	Art. 58	Art. 32 LAPub / Art. 4 cpv. 2 LAPub
Termine, motivi di ricorso e legittimazione	Art. 56	Art. 56	Art. 30 LAPub / Art. 31 LAPub
Oggetto del ricorso	Art. 53	Art. 53	Art. 29 LAPub
Determinazione del valore della commessa	-	Art. 15	Art. 7 LAPub / Art. 14a OAPub / Art. 15 OAPub / Art. 15a

			OAPub
Valutazione delle offerte	Art. 40	Art. 40	Art. 25 cpv. 3 OAPub
Consorzi e subappaltatori	Art. 31	Art. 31	Art. 21 cpv. 1 OAPub
Dialogo		Art. 24	Art. 26a OAPub
Prestazioni di servizi	-	Allegato 3	Allegato 1a OAPub
Criteri di idoneità	Art. 27	Art. 27	Art. 9 LAPub
Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale	Art. 12	Art. 12	Art. 8 LAPub / Art. 6 OAPub / Art. 7 OAPub
Procedura mediante invito	-	Art. 20	Art. 3 LAPub / Art. 35 OAPub
Aste elettroniche	Art. 23	-	-
Notificazione di decisioni	-	Art. 51	Art. 23 LAPub / Art. 28 OAPub
Requisiti formali	-	-	
Incarico diretto	Art. 21	Art. 21	Art. 16 LAPub / Art. 13 OAPub
Termini	Art. 46	-	-
Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali	Art. 47	-	-
Oggetto	Art. 1	-	-
Convenzioni dell'OIL	-	-	-
Contenuto del bando	Art. 35	-	-
Contenuto della documentazione del bando	Art. 36	-	-
Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni	-	Art. 59	Art. 68b OAPub / Art. 68d cpv. 1 OAPub
Forniture	-	Allegato 2	Allegato 1 OAPub
Lotti e prestazioni parziali	-	Art. 32	Art. 21 cpv. 1 ^{bis} LAPub / Art. 22 OAPub
Pubblico concorso	-	-	-
Commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali	Allegato 5	-	-
Commessa pubblica	Art. 8	-	-
Concorsi e mandati di studio paralleli	Art. 22	Art. 22	Art. 13 cpv. 3 LAPub / Art. 40–57 OAPub

Verifica delle offerte	Art. 38	Art. 38	Art. 25 OAPub
Contratti quadro	Art. 25	-	-
Sanzioni	Art. 45	-	-
Disposizioni finali	-	-	-
Valori soglia	-	Art. 16	Art. 6 cpv. 2 LAPub, Art. 7 cpv. 2 LAPub / Art. 2a cpv. 4 OAPub / Art. 2c cpv. 2 OAPub / Art. 14 OAPub
Valori soglia	-	Allegato 4	Art. 6 LAPub / Art. 2a cpv. 3 OAPub / Art. 14 OAPub / Art. 36 Abs. 2 OAPub
Procedura selettiva	-	Art. 19	Art. 15 LAPub / Art. 12 OAPub
Statistica	Art. 50	Art. 50	Art. 25 LAPub / Art. 31 OAPub
Specifiche tecniche	Art. 30	Art. 30	Art. 12 LAPub / Art. 16a cpv. 4 OAPub
Condizioni di partecipazione	Art. 26	-	
Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni	Art. 9	-	
Varianti	-	Art. 33	Art. 22a OAPub
Tipi di procedura	-	-	
Principi procedurali	Art. 11	-	
Pubblicazioni	Art. 48	Art. 48	Art. 24 LAPub / Art. 8 OAPub / Art. 28 OA- Pub
Conclusione del contratto	-	Art. 42	Art. 22 LAPub
Elenchi	Art. 28	Art. 28	Art. 10 LAPub / Art. 10 OAPub / Art. 11 OAPub
Preimplicazione	Art. 14	-	
Aggiudicazione	Art. 41	-	
Criteri di aggiudicazione	-	Art. 29	Art. 21 LAPub / Art. 27 cpv. 3 OAPub
Scopo	-	Art. 2	Art. 1 LAPub

3.2 Link agli articoli della revLAPub

Articoli della revLAPub	Novità nella revLAPub	Adeguamenti nella revLAPub
Oggetto	Art. 1	-
Scopo	-	Art. 2
Definizioni	Art. 3	Art. 3
Committenti	Art. 4	Art. 4
Diritto applicabile	Art. 5	Art. 5
Offerenti	Art. 6	Art. 6
Esenzione dall'assoggettamento	-	Art. 7
Commessa pubblica	Art. 8	-
Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni	Art. 9	-
Eccezioni	Art. 10	Art. 10
Principi procedurali	Art. 11	-
Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale	Art. 12	Art. 12
Ricusazione	Art. 13	Art. 13
Preimplicazione	Art. 14	-
Determinazione del valore della commessa	-	Art. 15
Valori soglia	-	Art. 16
Tipi di procedura	-	-
Pubblico concorso	-	-
Procedura selettiva	-	Art. 19
Procedura mediante invito	-	Art. 20
Incarico diretto	Art. 21	Art. 21
Concorsi e mandati di studio paralleli	Art. 22	Art. 22
Aste elettroniche	Art. 23	-
Dialogo	-	Art. 24
Contratti quadro	Art. 25	-
Condizioni di partecipazione	Art. 26	-
Criteri di idoneità	Art. 27	Art. 27
Elenchi	Art. 28	Art. 28
Criteri di aggiudicazione	-	Art. 29
Specifiche tecniche	Art. 30	Art. 30
Consorzi e subappaltatori	Art. 31	Art. 31
Lotti e prestazioni parziali	-	Art. 32
Varianti	-	Art. 33
Requisiti formali	-	-
Contenuto del bando	Art. 35	-
Contenuto della documentazione del bando	Art. 36	-

Apertura delle offerte	Art. 37	Art. 37
Verifica delle offerte	Art. 38	Art. 38
Rettifica delle offerte	-	Art. 39
Valutazione delle offerte	Art. 40	Art. 40
Aggiudicazione	Art. 41	-
Conclusione del contratto	-	Art. 42
Interruzione	Art. 43	Art. 43
Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione	Art. 44	Art. 44
Sanzioni	Art. 45	-
Termini	Art. 46	-
Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali	Art. 47	-
Pubblicazioni	Art. 48	Art. 48
Conservazione dei documenti	Art. 49	-
Statistica	Art. 50	Art. 50
Notificazione di decisioni	-	Art. 51
Ricorso	Art. 52	-
Oggetto del ricorso	Art. 53	Art. 53
Effetto sospensivo	Art. 54	Art. 54
Diritto applicabile	-	Art. 55
Termine, motivi di ricorso e legittimazione	Art. 56	Art. 56
Esame degli atti	Art. 57	-
Decisione sul ricorso	Art. 58	Art. 58
Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni	-	Art. 59
Esecuzione	-	-
Abrogazione e modifica di altri atti normativi	-	-
Disposizione transitoria	-	-
Referendum ed entrata in vigore	-	-

3.3 Link agli articoli della LAPub

Diritto vigente (LAPub)	Adeguamenti nella revLAPub
Art. 1 Scopo	Art. 2
Art. 2 Committente	Art. 4
Art. 3 Eccezioni	Art. 10 / Art. 20
Art. 4 Offerenti esteri	Art. 6
Art. 5 Definizioni	Art. 3
Art. 6 Entità della commessa	Art. 16 / Allegato 4
Art. 7 Valore della commessa	Art. 15 / Art. 16
Art. 8 Principi procedurali	Art. 12 / Art. 44
Art. 9 Criteri di idoneità	Art. 27
Art. 10 Sistema di verifica	Art. 28
Art. 11 Esclusione o revoca dell'aggiudicazione	Art. 44
Art. 12 Specificazioni tecniche	Art. 30
Art. 13 Tipi e scelta della procedura	Art. 22
Art. 14 Procedura libera	-
Art. 15 Procedura selettiva	Art. 19
Art. 16 Aggiudicazione mediante trattativa privata	Art. 21
Art. 17 Termini	-
Art. 18 Bando	-
Art. 19 Requisiti formali	Art. 44
Art. 20 Trattative	Art. 39
Art. 21 Criteri d'aggiudicazione	Art. 29 / Art. 32
Art. 22 Conclusione del contratto	Art. 42
Art. 23 Notificazione di decisioni	Art. 51
Art. 24 Pubblicazioni	Art. 48
Art. 25 Statistica	Art. 50
Art. 26 Diritto applicabile	Art. 55
Art. 27 Ricorso	-
Art. 28 Effetto sospensivo	Art. 54
Art. 29 Decisioni impugnabili	Art. 53
Art. 30 Termine di ricorso	Art. 56
Art. 31 Motivi di ricorso	Art. 56
Art. 32 Decisione su ricorso	Art. 58
Art. 33 Revisione	-
Art. 34 Risarcimento dei danni	Art. 58

Art. 35 Domanda di risarcimento dei danni e termine	Art. 58
---	-------------------------

3.4 Link agli articoli dell'OAPub

Diritto vigente (OAPub)	Adeguamenti nella revLAPub
Art. 1 Oggetto	-
Art. 2 Campo d'applicazione	-
Art. 2a Committenti e attività sottoposti alla legge	Art. 4 / Art. 16 / Allegato 4
Art. 2b Esclusione dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici	Art. 7
Art. 2c Aggiudicazione comune	Art. 5 / Art. 16
Art. 2d Aggiudicazione da parte di un terzo	-
Art. 3 Forniture, prestazioni di servizi e prestazioni edili	-
Art. 4 Principio	-
Art. 5 Diritto d'esame degli atti	-
Art. 6 Osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro	Art. 12
Art. 7 Condizioni di lavoro	Art. 3 / Art. 12
Art. 8 Organo di pubblicazione	Art. 48
Art. 9 Esame dell'idoneità	Art. 27
Art. 10 Sistema di verifica	Art. 28
Art. 11 Iscrizione nell'elenco	Art. 28
Art. 12 Procedura selettiva	Art. 19
Art. 13 Aggiudicazione mediante trattativa privata	Art. 21
Art. 14 Clausola bagatellare	Art. 16 / Allegato 4
Art. 14a Determinazione del valore della commessa	Art. 15
Art. 15 Valore della commessa in caso di contratto di durata determinata o indeterminata	Art. 15
Art. 15a Durata del contratto nel caso di prestazioni periodiche	Art. 15
Art. 16 Bando	-
Art. 16a Descrizione della prestazione	Art. 30
Art. 17 Documentazione del bando	Art. 36
Art. 18 Contenuto della documentazione del bando	-
Art. 19 Termini	-
Art. 19a Riduzione dei termini	-
Art. 20 Eccezioni alle prescrizioni formali	-
Art. 21 Consorzi di offerenti e forma giuridica	Art. 31
Art. 21a Ricusazione	Art. 14
Art. 22 Offerte globali, lotti e offerte parziali	Art. 32

Art. 22a Varianti	Art. 33
Art. 23 Diritto degli offerenti a un'indennità	-
Art. 23a Diritti della proprietà intellettuale preesistenti	-
Art. 24 Apertura delle offerte	Art. 37
Art. 25 Rettifica e valutazione delle offerte	Art. 38 / Art. 39 / Art. 40 / Art. 44
Art. 26 Trattative	Art. 39
Art. 26a Dialogo	Art. 24
Art. 27 Sistema di valutazione	Art. 29
Art. 28 Pubblicazione dell'aggiudicazione	Art. 48 / Art. 51
Art. 29 Conclusione del contratto	-
Art. 29a Termini di pagamento	-
Art. 30 Interruzione, ripetizione e nuova procedura di aggiudicazione	Art. 43
Art. 31 Statistica	Art. 50
Art. 32 (Capitolo 3: Altri acquisti) Campo d'applicazione	Allegato 5
Art. 33 Reciprocità	Art. 6
Art. 34 Tipi di procedure e scelta della procedura	-
Art. 35 Procedura mediante invito	Art. 20
Art. 36 Procedura mediante trattativa privata	Allegato 4
Art. 37 Criteri di aggiudicazione	Art. 41
Art. 38 Conclusione del contratto	-
Art. 39 Decisioni di aggiudicazione	-
Art. 40–57 Capitolo 4: Concorsi di progetti e concorsi di studio e realizzazione	Art. 22
Art. 68a Commissione	-
Art. 68b Compiti	Art. 59
Art. 68c Regolamento	-
Art. 68d Finanziamento e indennità	Art. 59

3.5 Panoramica delle principali novità e modifiche della revOAPub

Norme della revOAPub	
Art. 1	Reciprocità
Art. 2	Esenzione dall'assoggettamento alla LAPub
Art. 3	Misure contro i conflitti di interesse e la corruzione
Art. 4	Condizioni di partecipazione e criteri di idoneità
Art. 5	Procedura mediante invito
Art. 6	Dialogo
Art. 8	Domande riguardanti la documentazione del bando
Art. 10	Obblighi di documentazione
Art. 13	Tipi di prestazione (procedure di concorso e procedure relative ai mandati di studio paralleli)
Art. 14	Campo d'applicazione
Art. 15	Tipi di procedura
Art. 16	Gruppo di esperti indipendente
Art. 17	Disposizioni particolari relative alla procedura di concorso
Art. 18	Diritti derivanti da concorsi o da mandati di studio paralleli
Art. 19	Istruzioni
Art. 20	Lingua delle pubblicazioni
Art. 21	Lingua della documentazione del bando
Art. 22	Lingua delle comunicazioni
Art. 23	Lingua della procedura
Art. 24	Verifica del prezzo
Art. 25	Esclusione e sanzioni
Art. 26	Diritto di accesso della Commissione della concorrenza
Art. 27	Pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi

4 Novità – Nuove disposizioni della revLAPub

Tema	revLAPub	Spiegazioni
<p>Oggetto</p>	<p>Art. 1 Oggetto La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p>	<p><u>Principali novità</u> Rispetto al vigente diritto in materia di acquisti pubblici la revLAPub segue un approccio nuovo.</p> <p>Escludendo poche eccezioni (art. 10), la nuova legge si applicherà a tutte le aggiudicazioni da parte di committenti a essa sottoposti (definiti nell'art. 4 revLAPub) di commesse pubbliche (definite a loro volta negli art. 8 e 9 revLAPub) che rientrano <u>e</u> che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. Le poche disposizioni speciali applicabili esclusivamente alle aggiudicazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono elencate in modo esaustivo nell'allegato 5 revLAPub.</p> <p>La struttura della legge si basa su quella del GPA 2012 e sullo svolgimento di una procedura di aggiudicazione.</p> <p>In breve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli elementi essenziali sono contenuti nella legge, nell'ordinanza figurano soltanto le disposizioni di esecuzione; - si passa da un'elencazione positiva dei committenti assoggettati a un'applicabilità generale con un'elencazione negativa delle eccezioni; - l'ordine delle norme corrisponde alla loro rilevanza lungo l'intero processo di appalto. <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Il nuovo approccio normativo permette di chiarire e semplificare i contenuti. Ciononostante, verranno sollevate questioni di interpretazione e di applicabilità che dovranno essere risolte nella prassi.</p> <p><u>Ulteriori spiegazioni:</u> cfr. messaggio pag. 1619.</p> <p>LINK Allegato 5 revLAPub, «Nuove disposizioni»</p>
<p>Definizioni</p>	<p>Art. 3 Definizioni Nella presente legge si intende per:</p> <p>a. <i>offerenti</i>: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;</p> <p>b. <i>impresa pubblica</i>: l'impresa sulla quale le autorità dello Stato possono esercitare direttamente o indiretta-</p>	<p><u>Principali novità</u> Le definizioni legali sono nuove. Alcune sono state riprese, senza apportarvi modifica alcuna, dal GPA 2012 e servono a garantire una trasposizione uniforme da parte della Confederazione e dei Cantoni nel diritto nazionale.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> I contenuti delle definizioni legali non sono del tutto nuovi, ma i chiarimenti forniti dal legislatore permettono di offrire una certezza giuridica maggiore</p>

	<p>mente un'influenza dominante in virtù di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un'influenza dominante se l'impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;</p> <p><i>c. ambito di applicazione dei trattati internazionali:</i> il campo d'applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;</p> <p>[...]</p> <p><i>e. disposizioni in materia di tutela dei lavoratori:</i> le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.</p>	<p>e armonizzata tra la Confederazione e i Cantoni. E ciò sarà sicuramente utile nella prassi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1623.</p> <p>LINK Art. 3 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
--	--	--

<p>Assoggettamento (disposizioni nuove basate sulle appendici del GPA)</p>	<p>Art. 4 Committenti</p> <p>¹ Alla presente legge sottostanno come committenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l'articolo 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e le pertinenti prescrizioni di esecuzione applicabili al momento del bando; b. le autorità giudiziarie della Confederazione; c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. i Servizi del Parlamento. <p>² Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori: [...]</p> <p>h. sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.</p> <p>³ I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno alla presente legge unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Per quanto riguarda l'assoggettamento soggettivo, non si fa più riferimento all'elenco (indicativo) del GPA, ma agli allegati 1 e 2 OLOGA (cfr. cpv. 1 lett. a).</p> <p>Mentre l'enumerazione delle unità amministrative assoggettate al GPA 1994 era esaustiva, l'elenco indicativo del GPA 2012 può essere adeguato e integrato, ovvero è un elenco dinamico. Dato che ai fini dell'assoggettamento fa stato la versione dell'OLOGA in vigore al momento del bando (lett. a), è possibile che le unità organizzative assoggettate o esentate dall'assoggettamento cambino nel corso del tempo.</p> <p>Inoltre, nella revLAPub, i tribunali, il Ministero pubblico della Confederazione e i Servizi del Parlamento sono inclusi nel campo di applicazione dei trattati internazionali.</p> <p>L'assoggettamento dei committenti operanti sui mercati settoriali è disciplinato, in modo esaustivo e corretto dal punto di vista della gerarchia legislativa, nel presente articolo 4 (cfr. cpv. 2).</p> <p>Il capoverso 3 fornisce un chiarimento a garanzia della certezza del diritto.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Da una parte, cambia il campo di applicazione soggettivo della LAPub (cfr. cpv. 1 lett. b–d) e, dall'altra, viene introdotta una regolamentazione dinamica (rimando all'OLOGA in vigore al momento del bando).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1624 segg.</p> <p>LINK Art. 4 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Diritto applicabile in caso di più committenti partecipanti a un appalto pubblico</p>	<p>Art. 5 Diritto applicabile</p> <p>[...]</p> <p>² In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l'appalto pubblico al diritto di un committente partecipante. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>In deroga al capoverso 1, nella revLAPub i committenti possono sottoporre, di comune accordo, l'appalto pubblico al diritto di un committente partecipante anche se quest'ultimo non assume la maggior parte del finanziamento. La scelta del diritto applicabile non deve comunque determinare l'esenzione di un committente o dei suoi appalti dall'assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Sì. L'articolo 5 capoverso 2 revLAPub concede ai committenti partecipanti il margine di manovra necessario per tenere conto delle circostanze concrete della partecipazione congiunta all'appalto e per scegliere di conseguenza il diritto applicabile più adeguato.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1627 segg. LINK Art. 5 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>

<p>Scelta del diritto applicabile per le imprese pubbliche o private</p>	<p>Art. 5 Diritto applicabile [...] ³ Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.</p>	<p><u>Principali novità</u> Il presente capoverso offre la possibilità alle imprese pubbliche o private di scegliere il diritto al quale vogliono sottoporre i propri appalti (diritto cantonale o federale).</p> <p>Al fine di garantire la certezza giuridica, la scelta del diritto applicabile deve essere fatta non caso per caso bensì per un certo periodo di tempo.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> La rilevanza nella prassi è limitata alle imprese pubbliche o private interessate.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1628.</p> <p>LINK Art. 5 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Reciprocità / Tenuta di un elenco</p>	<p>Art. 6 Offerenti [...] ³ Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato. L'elenco è aggiornato periodicamente.</p>	<p><u>Principali novità</u> Nell'elenco figurano gli Stati che accordano l'accesso al mercato in virtù degli impegni assunti reciprocamente al riguardo. La reciprocità consiste in un accesso paragonabile ed effettivo ai mercati esteri degli appalti pubblici da parte degli offerenti svizzeri. L'elenco è aggiornato regolarmente ed è a disposizione dei committenti. Il Consiglio federale ha introdotto nell'ordinanza ulteriori disposizioni relative a questo elenco.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> L'elenco costituirà uno strumento efficace per i servizi di aggiudicazione che, in caso di commesse non rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, dovranno verificare se lo Stato non Parte del GPA da cui provengono le offerte accorda alle imprese svizzere l'accesso al mercato sulla base di un accordo di libero scambio o di un altro accordo. In caso contrario, è possibile escludere dalla procedura d'appalto le offerte di tali Stati.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1629.</p> <p>LINK Art. 6 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p> <p>LINK Art. 1 revOAPub</p>
<p>Definizione di commessa pubblica (disposizioni nuove basate sul GPA)</p>	<p>Art. 8 Commessa pubblica ¹ Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente. ² Si distinguono le seguenti prestazioni:</p>	<p><u>Principali novità</u> <u>Cpv. 1:</u> attualmente né la LAPub né l'OAPub forniscono una definizione di commessa pubblica. L'integrazione di una tale definizione permette di eliminare l'attuale incertezza giuridica e di stabilire in modo più chiaro il campo di applicazione oggettivo della legge. Per formulare la definizione ci si è basati sulla giurisprudenza consolidata.</p>

	<p>a. prestazioni edili; b. forniture; c. prestazioni di servizi.¹</p> <p>³ Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge.</p> <p>⁴ Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1–3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1.</p> <p>⁵ Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5.</p>	<p><u>Cpv. 3:</u> adottando per le commesse miste la teoria dell'elemento prevalente sviluppata dalla giurisprudenza (cfr. ad es. la sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1773/2006 del 25.9.2008), secondo cui la natura dell'appalto globale (cpv. 4 o 5) è definita in funzione delle componenti della prestazione prevalenti dal punto di vista finanziario, si fa chiarezza in questo ambito. Inoltre, al divieto di suddivisione di cui all'articolo 15 revLA-Pub corrisponde simmetricamente il divieto di combinare o unire le commesse al fine di eludere le disposizioni della legge.</p> <p><u>Cpv. 4 e 5:</u> con la revisione del diritto in materia di acquisti pubblici vengono disciplinate nella legge anche le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (attualmente nel capitolo 3 OAPub). La LAPub riveduta fa quindi distinzione tra commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e commesse pubbliche che non rientrano in tale ambito (cfr. la definizione di cui all'art. 3 lett. c revLAPub). Se soddisfa le condizioni previste all'articolo 8 capoverso 4, la commessa pubblica rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e pertanto alla stessa sono applicabili tutte le disposizioni della legge. La commessa pubblica che presenta le caratteristiche indicate nell'allegato 5 numero 1 non rientra invece nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e dunque le disposizioni della legge sono applicabili alla stessa soltanto se l'allegato 5 capoverso 2 non contiene disposizioni speciali in merito.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Le modifiche proposte a livello di legge consentono di armonizzare la codificazione in seno alla Confederazione e ai Cantoni e di creare certezza giuridica. Con l'armonizzazione della gerarchia delle norme viene stabilito chiaramente che alle commesse pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e a quelle non rientranti in tale ambito si applicano gli stessi principi e le stesse disposizioni, fatta eccezione per le (poche) disposizioni speciali di cui all'allegato 5 capoverso 2.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1631 segg.</p> <p>LINK Allegato 5 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Concessioni (codificazione della prassi sviluppatasi in Svizzera)</p>	<p>Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente</p>	<p><u>Principali novità</u> Viene sancita a livello di legge l'applicabilità (sussidiaria) del diritto in materia di appalti pubblici al rilascio di determinate concessioni e al trasferimento di determinati compiti pubblici. Con le disposizioni proposte si intende creare certezza giuridica ed armonizzare il diritto federale all'obbligo già vigente nei Cantoni di pubblicare un bando di concorso conformemente all'articolo 2 capoverso 7 della legge federale sul mercato interno (LMI).</p>

¹ Le prestazioni elencate nel cpv. 2 non vengono né modificate né adeguate rispetto alla normativa vigente.

	<p>riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.</p>	<p>Le cosiddette «concessioni di prestazioni di servizio» e il trasferimento di compiti pubblici non sono assoggettati né al GPA 1994 né al GPA 2012 (a differenza delle «concessioni edili»).</p> <p>La presente disposizione non contempla le concessioni non correlate a compiti pubblici (ad es. concessioni per uso particolare) o quelle che non conferiscono al candidato una posizione unica. Le norme di leggi speciali prevalgono sempre sulla presente disposizione (cfr. gli esempi nel messaggio, pag. 1636).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Se l'impiego economico dei fondi pubblici o delle tasse dei beneficiari della prestazione non viene assicurato da una procedura adeguata fissata in una legge speciale, si applicano in via sussidiaria le disposizioni della revLAPub.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1635 segg.</p>
<p>Eccezioni (disposizioni nuove basate sul GPA)</p>	<p>Art. 10 Eccezioni</p> <p>¹ La presente legge non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. all'acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l'offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale; b. all'acquisto, alla locazione o all'affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti; c. al versamento di aiuti finanziari secondo la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi; d. ai contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali; [...] f. ai contratti fondati sul diritto in materia di personale; g. alle seguenti prestazioni giuridiche: <ul style="list-style-type: none"> 1. rappresentanza della Confederazione o di un'impresa pubblica della Confederazione da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni a essa connesse, 2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un'elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento; [...] 	<p><u>Principali novità</u></p> <p>L'articolo 10 revLAPub elenca tutte le commesse pubbliche e operazioni a cui non si applica la revLAPub (vigente art. 3 cpv. 1 e 2 LAPub, conoscenze e giurisprudenza attuali dei tribunali della Svizzera o dell'Unione europea ed eccezioni nuove o di nuova codificazione basate sul GPA).</p> <p><u>Cpv. 1 lett. a:</u> nuova codificazione. Con l'espressione «vendita o rivendita commerciale» si intende l'alienazione in condizioni concorrenziali. La norma si fonda sul GPA riveduto (art. II par. 2 lett. a (ii) GPA).</p> <p><u>Cpv. 1 lett. b:</u> codificazione esplicita.</p> <p><u>Cpv. 1 lett. c:</u> codificazione della prassi giurisprudenziale svizzera. L'aiuto finanziario può essere utilizzato esclusivamente per promuovere o assicurare l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario.</p> <p><u>Cpv. 1 lett. d:</u> nuova codificazione. Rientrano in questa eccezione ad esempio la gestione di debiti pubblici nonché la gestione della liquidità e delle valute estere. Non sono sottoposti alla legge neppure la gestione patrimoniale per tutte le categorie di investimento né l'acquisto di prestazioni di servizio in materia. Si pensi in particolare alla gestione patrimoniale da parte di organi del primo e del secondo pilastro (ad es. Compenswiss) e di altre unità amministrative oppure organizzazioni.</p> <p><u>Cpv. 1 lett. f:</u> codificazione della prassi giurisprudenziale svizzera.</p> <p><u>Cpv. 1 lett. g:</u> nuova regolamentazione che esclude dal campo di applicazione della revLAPub le citate prestazioni giuridiche. Sono escluse anche le «prestazioni connesse» al mandato di rappresentanza, ad esempio le prestazioni di servizi di documentazione e traduzione e i <i>mandati peritali</i> (perizie).</p>

	<p>i. agli istituti di previdenza di diritto pubblico della Confederazione.</p> <p>[...]</p> <p>³ La presente legge non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:</p> <p>a. di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;</p> <p>b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;</p> <p>c. di unità organizzative del committente non autonome;</p> <p>d. di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.</p> <p>[...]</p>	<p>Anche l'articolo 10 lettera d) punti i) e ii) della direttiva 2014/24/UE prevede una regolamentazione analoga. L'eccezione è conforme all'elenco positivo secondo l'allegato 5 del GPA («Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico, che comprende soltanto una (altra) parte del CPC 861»).</p> <p><u>Cpv. 1 lett. i:</u> dal campo di applicazione della legge vengono esclusi gli istituti di previdenza di diritto pubblico della Confederazione (ad es. PUBBLICA, gli istituti di previdenza delle FFS o de La Posta).</p> <p><u>Cpv. 3 lett. a:</u> la presente lettera concerne gli offerenti che si trovano in una situazione di monopolio. Secondo il GPA l'eccezione ha per oggetto gli acquisti di beni e prestazioni di servizio che non possono essere effettuati [recte: che possono essere effettuati unicamente] presso organizzazioni che dispongono di un diritto esclusivo concesso in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate (ad es. per l'acquisto di acqua potabile, di energia ecc.). Non sono compresi gli offerenti che si trovano in una situazione di monopolio di fatto, ovvero quelli che sulla base di una situazione di fatto, come una posizione dominante sul mercato, sono gli unici offerenti.</p> <p><u>Cpv. 3 lett. b:</u> la presente lettera riguarda gli appalti «instate». In questi casi, l'appalto di un committente non deve essere messo a pubblico concorso presso un altro committente (sottoposto alla legge) – a prescindere che sia dello stesso o di un altro livello istituzionale, ossia Confederazione, Cantone o Comune. Siffatti appalti non devono falsare la concorrenza. Resta da definire la portata di un'eventuale partecipazione finanziaria di soggetti privati nell'appaltatore pubblico.</p> <p><u>Cpv. 3 lett. c:</u> nella presente lettera viene codificata la prassi attuale: le commesse «inhouse» non sono assoggettate al diritto in materia di appalti pubblici. Questa eccezione discende dal principio della neutralità concorrenziale nel caso di un'aggiudicazione in seno alla stessa persona giuridica (decisione «make or buy»).</p> <p><u>Cpv. 3 lett. d:</u> con la presente lettera la prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) relativa alle commesse «quasi-inhouse» viene ripresa nel diritto svizzero («sentenza Teckal»).</p> <p>Le condizioni per l'applicazione della presente norma sono, da un lato, il controllo esercitato dal servizio di aggiudicazione sull'appaltatore, che deve essere come quello esercitato «sui propri servizi» e, dall'altro, che l'appaltatore fornisca la propria prestazione essenzialmente per il committente (secondo il messaggio almeno l'80 % delle prestazioni in questione).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Cpv. 1 lett. a: certezza del diritto grazie a una esplicita precisazione dell'eccezione.</p>
--	--	---

		<p>Cpv. 1 lett. b: prassi vigente. Cpv. 1 lett. c: codificazione esplicita della giurisprudenza attuale. Cpv. 1 lett. d: sì, ad esempio per Compenswiss. Cpv. 1 lett. f: prassi vigente. Cpv. 1 lett. g: sì, nuove circostanze d'eccezione. Cpv. 3 lett. a: certezza del diritto grazie a una esplicita precisazione dell'eccezione. La LAPub in vigore non disciplina l'acquisto di prestazioni da offerenti che si trovano in una situazione di monopolio né le relative conseguenze sul piano del diritto in materia di appalti pubblici. Cpv. 3 lett. b: questa eccezione ha una grande rilevanza nella prassi in materia di appalti della Confederazione. Viene codificata la prassi attuale. Restano comunque da risolvere alcune questioni che saranno chiarite in occasione dell'applicazione della nuova norma giuridica. Cpv. 3 lett. c: sì, codificazione della prassi attuale. Cpv. 3 lett. d: codificazione della prassi attuale.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1639 segg.</p> <p>LINK Art. 10 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Principi procedurali</p>	<p>Art. 11 Principi procedurali Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale; b. adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione; c. assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura; d. rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo; e. tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti. 	<p>Principali novità I principi procedurali di cui al vigente articolo 8 LAPub figureranno agli articoli 11 e 12 revLAPub e sono completati dalle lettere indicate qui a lato. In questo modo i principi da osservare in tutte le ulteriori fasi della procedura sono collocati correttamente nella struttura della legge in base allo svolgimento della procedura d'appalto. Ciò permette di chiarire i contenuti, di creare certezza giuridica e di semplificare l'applicazione di detti principi.</p> <p>Let. a: codificazione esplicita della prassi attuale, derivante dallo scopo della legge di cui agli articoli 2 revLAPub e 1 LAPub.</p> <p>Let. b: questa disposizione obbliga i servizi di aggiudicazione a prevedere nei bandi misure adeguate per il caso concreto al fine di prevenire conflitti di interesse, accordi illeciti in materia di concorrenza e casi di corruzione. <u>Confronta in merito anche l'articolo 3 revOAPub.</u></p> <p>Let. d: in futuro si rinuncerà espressamente alle mere negoziazioni sul prezzo. L'attuale legislazione federale ammette le negoziazioni incentrate soltanto sul prezzo senza restrizioni (art. 26 OAPub). Questa rinuncia è una concessione a una questione cruciale posta dai Cantoni e dal mondo dell'economia. Era una condizione importante per poter trovare un accordo su un'armonizzazione di così ampia portata. Infine, essa corrisponde a una raccomandazione della Delegazione di vigilanza della NFTA.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p>

		<p>In futuro gli adeguamenti dei prezzi potranno essere effettuati esclusivamente se nel corso di una procedura di aggiudicazione, a seguito</p> <ul style="list-style-type: none">- di precisazioni o modifiche (non sostanziali) della commessa o- di una migliore comprensione della commessa o delle offerte nell'ambito della rettifica di queste ultime (cfr. art. 39 revLAPub), <p>sarà opportuno offrire la possibilità di adeguare i prezzi al fine di salvaguardare il principio dell'economicità. Con analisi di mercato attuali e professionali e descrizioni delle prestazioni chiare e complete i servizi di aggiudicazione dovranno garantire in modo ancor più efficace che gli adeguamenti dei prezzi siano effettuati soltanto in casi eccezionali (cfr. art. 21 cpv. 1, 23, 24, 39 cpv. 2 e 3 revLAPub).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1645 segg.</p> <p>LINK Art. 3 revOAPub</p>
--	--	---

<p>Scambio di informazioni sull'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori</p>	<p>Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale</p> <p>¹ Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo.</p> <p>² Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli.</p> <p>³ Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescrizioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all'estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale.</p> <p>[...]</p> <p>⁶ Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Cpv. 1: a livello federale, per quanto riguarda le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, continuerà ad applicarsi il principio del luogo della prestazione. Ne consegue che vi sarà ancora una discrepanza tra la LAPub e la LMI. Quest'ultima è applicabile ai Cantoni e ai Comuni e prevede che sono determinanti le prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell'offerente.</p> <p>Alla base della possibilità prevista al capoverso 2 di chiedere ulteriori prove vi era l'intenzione di esigere l'osservanza di norme nazionali in materia di lavoro (ad es. ferie, giorni di libero pagati, pause durante il lavoro, lavoro durante il fine settimana) anche da parte degli offerenti esteri (cfr. art. 4 revOAPub).</p> <p>Al fine di tenere conto dell'aspetto della sostenibilità ecologica è stata introdotta una nuova disposizione al capoverso 3, che riprende l'attuale logica delle condizioni di partecipazione per quanto riguarda la tutela dei lavoratori: per le prestazioni fornite in Svizzera gli offerenti devono osservare il diritto nazionale in materia ambientale, per le prestazioni fornite all'estero il Consiglio federale designa gli standard internazionali da osservare (cfr. art. 4 e allegato 2 revOAPub).</p> <p>Cpv. 6: affinché i committenti possano valutare se vi siano motivi per adottare le misure di cui all'articolo 44 o infliggere le sanzioni di cui all'articolo 45, le autorità e gli organi competenti devono potersi scambiare le informazioni necessarie.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Questa disposizione sottolinea l'importanza di un appalto sostenibile e offre, unitamente agli articoli 26, 44 e 45, la possibilità di escludere gli offerenti che non soddisfano le pertinenti condizioni di partecipazione. Inoltre, essa permette di creare la base legale necessaria per la trasmissione delle informazioni (protezione dei dati).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1647 segg.; Bollettino ufficiale dei dibattiti del Consiglio nazionale .</p> <p>LINK Art. 12 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p> <p>LINK Art. 4 revOAPub</p>
--	---	---

<p>Ricusazione</p>	<p>Art. 13 Ricusazione</p> <p>¹ Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che: [...] e. non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.</p> <p>² La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.</p> <p>³ Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Come hanno mostrato le esperienze fatte negli ultimi anni, l'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) non è direttamente applicabile alla procedura di appalto. I suoi contenuti sono quindi stati leggermente adeguati e ripresi nell'articolo 13 revLAPub. Contrariamente all'obbligo di indipendenza che vige per i giudici o le autorità dell'amministrazione pubblica, non è possibile presupporre lo stesso grado di indipendenza, in particolare la mera parvenza di prevenzione, sui mercati degli appalti altamente specializzati. Per questa ragione, la «mera parvenza» di prevenzione non è più sufficiente perché una persona si ricusi. Deve inoltre esserci un'effettiva prevenzione, che abbia ripercussioni concrete sulla procedura di appalto.</p> <p>Nella fattispecie completiva della lettera e il servizio d'acquisto è libero di fornire la prova secondo cui le circostanze riferite, che potrebbero mettere in dubbio l'indipendenza, non siano o non siano state rilevanti ai fini dell'esito della procedura. Le condizioni menzionate nell'articolo 13 capoverso 1 lettere a–d sono da considerarsi assolute. Se tali condizioni si realizzano, le persone coinvolte devono ricusarsi. Secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera e la persona che adduce la prevenzione deve dimostrare le circostanze. La prova del contrario da parte del servizio di aggiudicazione, ossia del fatto che le circostanze riferite non sono rilevanti per l'esito della procedura, è invece ammessa.</p> <p>Non si può aspettare fino all'aggiudicazione per invocare la ricusazione (cfr. cpv. 2). La domanda di ricusazione va presentata non appena si è a conoscenza di fatti che rendono probabile una prevenzione. Il servizio di aggiudicazione decide in merito con una decisione incidentale, che può essere impugnata mediante ricorso. La persona considerata prevenuta non partecipa a questa decisione.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Con l'introduzione della nuova disposizione non sarà più sufficiente la mera parvenza di prevenzione. Ai fini della ricusazione, d'ora in poi dovrà esserci un'effettiva prevenzione che abbia ripercussioni concrete sulla procedura di appalto.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1651 seg.</p> <p>Vedi articolo 13 revLAPub nel numero 5 «Disposizioni adeguate della LA-Pub e dell'OAPub»</p> <p>LINK Art. 13 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
---------------------------	--	---

<p>Un'analisi di mercato non determina la preimplicazione</p>	<p>Art. 14 Preimplicazione [...] ³ Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pubblica i risultati dell'analisi di mercato nella documentazione del bando.</p>	<p><u>Principali novità</u> Con il capoverso 3 il legislatore ha voluto precisare – a complemento di altre disposizioni sulla ricasazione riprese dal vigente articolo 21a OAPub – che un'analisi di mercato condotta correttamente non determina una preimplicazione illecita. Intendeva in tal modo eliminare l'incertezza dei servizi di aggiudicazione, constatata regolarmente nella prassi, che ha pregiudicato notevolmente la qualità delle analisi di mercato o che ha portato a rinunciare a condurre analisi di mercato nel grado di approfondimento richiesto.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Il nuovo capoverso offre ai servizi di aggiudicazione la certezza che dal punto di vista giuridico nulla impedisce loro di effettuare all'inizio della procedura di appalto analisi di mercato con il grado di approfondimento necessario. Tali analisi sono un fattore importante per la buona riuscita di un appalto.</p> <p>Nell'ambito delle analisi di mercato, la parità di trattamento e la trasparenza dovranno essere garantite in futuro nella misura attuale. L'impresa incaricata di svolgere l'analisi di mercato non deve essere un potenziale offerente o almeno non trarre un vantaggio in termini di conoscenze che non può essere compensato con mezzi adeguati (cfr. cpv. 2 e aggiunta del CN). L'elaborazione della documentazione del bando da parte di potenziali offerenti resta vietata. Laddove possibile, occorre chiarire preliminarmente la questione con l'impresa e convenire che la stessa non può partecipare al bando di concorso.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1654.</p>
<p>Aggiudicazione per incarico diretto per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite</p>	<p>Art. 21 Incarico diretto [...] ² Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: [...] e. il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali; [...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Con il presente articolo viene introdotta una nuova possibilità di aggiudicazione per incarico diretto per le commesse successive. Esso riunisce le fattispecie attuali di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere e, f e h OAPub e sancisce a livello di legge il vigente articolo 36 capoverso 2 lettera d OAPub.</p> <p>I punti essenziali ripresi dal messaggio sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli incarichi diretti sono ammessi soltanto se l'appalto iniziale è conforme al diritto in materia di appalti pubblici; • la commessa di base deve essere stata aggiudicata nell'ambito di una procedura mediante invito; • in linea di massima, il valore di tutte le commesse successive aggiudicate per incarico diretto non può essere superiore a quello della commessa di base. I casi eccezionali comprovati devono essere debitamente motivati. <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p>

		<p>Il presente articolo disciplina in modo nuovo la questione delle commesse successive. Nella prassi, nella dottrina e nella giurisprudenza dovranno essere definiti nuovi criteri e requisiti per l'ammissibilità degli incarichi diretti per le commesse successive. La sfida consisterà in particolare nel delimitare il campo di applicazione dell'articolo 21 capoverso 2 lettera c (ex art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub) e nel garantire un'applicazione restrittiva limitata ai casi eccezionali.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1661 segg.</p> <p>LINK Art. 21 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
Mandato di studio parallelo	Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli	<p><u>Principali novità</u> Con il presente articolo, per le vigenti disposizioni dell'OAPub relative ai concorsi di progetti e ai concorsi di studio e realizzazione viene creata a livello legislativo una base per la delega. Inoltre, i mandati di studio paralleli, che non figurano nella vigente OAPub, vengono menzionati esplicitamente.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> La revisione della legge permette di diffondere l'uso di questi strumenti anche in settori diversi da quello della costruzione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1665.</p> <p>LINK Art. 22 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p> <p>LINK Art. 13 segg. revOAPub</p>
Aste elettroniche (disposizioni nuove basate sul GPA)	<p>Art. 23 Aste elettroniche</p> <p>¹ Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo la presente legge il committente può svolgere un'asta elettronica. Nell'ambito di un'asta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L'intenzione di ricorrere a un'asta elettronica deve essere menzionata nel bando.</p> <p>² L'asta elettronica concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo complessivo più basso; o b. i prezzi e i valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa. <p>³ Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua</p>	<p><u>Principali novità</u> Nel GPA è stata introdotta la seguente disposizione: l'articolo I (Definizioni) lettera f definisce le aste elettroniche come «[...] <i>processi iterativi con cui gli offerenti, mediante l'impiego di mezzi elettronici, possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta relativi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consentono la classificazione o la riclassificazione delle offerte</i>».</p> <p>Le aste elettroniche sono disciplinate all'articolo XIV del GPA 2012, mentre la relativa procedura è definita in dettaglio all'articolo IV paragrafo 3. Per quanto riguarda l'asta elettronica, vengono descritti soltanto i contenuti messi a disposizione dei partecipanti prima dell'avvio della stessa.</p> <p>L'articolo 23 revLAPub disciplina la procedura, sulla base delle disposizioni menzionate in precedenza, per la prima volta a livello nazionale (ovvero le condizioni e lo svolgimento in dettaglio). L'accento viene posto in particolare sui meccanismi da applicare, in particolare per garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento, della trasparenza e della confidenzialità.</p>

	<p>una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati; b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e c. tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta. <p>⁴ Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.</p> <p>⁵ L'asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.</p>	<p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Viene creato un nuovo elemento per organizzare la procedura di aggiudicazione. A tal fine, si raccomanda di sfruttare le esperienze acquisite finora con tale elemento in seno all'UE (in Svizzera nessun servizio di aggiudicazione ha maturato esperienze in questo ambito).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1666 segg.</p>
<p>Contratti quadro (codificazione della prassi della CGUE)</p>	<p>Art. 25 Contratti quadro</p> <p>¹ Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti volti a stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Sulla base di tale contratto quadro e durante il suo periodo di validità il committente può concludere singoli contratti.</p> <p>² I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di eliminare la concorrenza.</p> <p>³ La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga automatica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.</p> <p>⁴ Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati sul contratto quadro sono conclusi conformemente alle condizioni di quest'ultimo. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta.</p> <p>⁵ Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i singoli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condizioni definite nel pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di presentare un'offerta, sia secondo la procedura seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prima di concludere ogni singolo contratto il committente consulta per scritto le parti contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto; b. il committente impartisce alle parti contraenti un termine adeguato per la consegna delle offerte relative a ogni singolo contratto; 	<p><u>Principali novità</u> Il GPA non menziona esplicitamente l'istituto dei contratti quadri. Tuttavia, il concetto di accordo quadro è già presente nelle direttive del 2004 dell'Unione europea. Questo strumento, già da tempo ampiamente utilizzato anche in Svizzera, avrà una base legale esplicita nella revLAPub. Tale base legale contiene anche disposizioni sui contratti quadro con più aggiudicatari.</p> <p>I punti essenziali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel messaggio, al commento al capoverso 1 viene esplicitamente segnalata come possibilità l'indicazione del volume per il prezzo globale di tutte le prestazioni da parte del servizio di aggiudicazione; - la durata dei contratti quadro è limitata in linea di principio a 5 anni, non sono ammessi contratti quadro di durata indeterminata. Tuttavia, nel messaggio si asserisce che una durata superiore è giustificata in caso di aggiudicazione tramite una procedura di attribuzione (mini-gara); - sono necessari «motivi sufficienti» per concludere contratti quadro con più aggiudicatari. Secondo il messaggio, si tratta ad esempio di motivi legati al fabbisogno di risorse o alla sicurezza dell'approvvigionamento oppure per evitare la dipendenza da un solo fornitore o per ridurre i costi di transazione; - la procedura di attribuzione è disciplinata in modo generale (cpv. 5), ma resta comunque un margine di azione per altre procedure di attribuzione (ad es. definire un ordine di priorità nell'ambito del contratto quadro); - nel messaggio e nell'articolo 53 capoverso 6 si stabilisce che è escluso il ricorso (previsto dal diritto in materia di appalti pubblici) contro la conclusione di singoli contratti quadro;

	<p>c. le offerte devono essere presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta;</p> <p>d. il committente conclude il singolo contratto con la parte contraente che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.</p>	<p>- il capoverso 5 stabilisce che i criteri per la minigara o per ogni altra procedura di attribuzione devono essere definiti nel contratto quadro o nella documentazione del bando.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Grazie a questo nuovo articolo, l'uso dei bandi per mettere a concorso i contratti quadro viene in linea di principio consolidato e codificato. La possibilità di contratti quadro di durata superiore in caso di aggiudicazione di più commesse (cpv. 3 in combinato disposto con quanto affermato nel messaggio) è nuova. Essa va comunque letta unitamente al capoverso 2, il quale stabilisce che non si deve impedire o eliminare la concorrenza.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1670 segg.</p>
<p>Condizioni di partecipazione</p>	<p>Art. 26 Condizioni di partecipazione</p> <p>¹ Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Si tratta di una regola sintetica, collocata nel punto appropriato in base allo svolgimento della procedura, finalizzata a migliorare la chiarezza e la base legale nel senso di un'indicazione su ciò che è rilevante in questo esame preliminare.</p> <p>L'adempimento delle condizioni viene esplicitamente richiesto anche dai subappaltatori.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Per quanto riguarda gli accordi illeciti in materia di concorrenza, ci si aspetta un'attenzione maggiore e misure concrete da parte dei servizi di aggiudicazione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1675 seg.</p>

<p>Esecuzione di commesse pubbliche precedenti non ammessa come criterio di idoneità (disposizione nuova basata sul GPA)</p>	<p>Art. 27 Criteri di idoneità [...] ⁴ Non può stabilire come condizione il fatto che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge.</p>	<p><u>Principali novità</u> Continua a essere lecito richiedere referenze di altri committenti (cfr. art. VIII par. 2 lett. b GPA 2012). Devono tuttavia essere sempre ammesse come referenze anche commesse equivalenti di altri committenti pubblici o privati. Questa regola si applica anche per i criteri di aggiudicazione e le specifiche tecniche. Il presente capoverso si fonda sulla regolamentazione dell'articolo VIII paragrafo 2 lettera a GPA 2012.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Rafforzamento del principio della parità di trattamento e della promozione della concorrenza.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1677.</p> <p>LINK Art. 27 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Indicazioni nell'elenco (disposizione nuova basata sul GPA)</p>	<p>Art. 28 Elenchi [...] ⁴ A una gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Il GPA 2012 prevede all'articolo IX paragrafi 7–13 una cosiddetta «multi-use list». Gli elenchi devono servire a garantire uno svolgimento efficace della procedura.</p> <p>L'espressione «sistemi di verifica» usata nella vigente LAPub è sostituita con il termine «elenchi».</p> <p>Il capoverso 4 precisa che anche in presenza di un elenco deve essere garantita una piena concorrenza, ossia la possibilità per tutti gli offerenti idonei di partecipare alla gara d'appalto.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Finora non sono quasi mai stati creati elenchi di questo tipo. Bisognerà vedere se in futuro (in particolare con la possibilità di presentare le offerte e le domande di partecipazione in forma elettronica; cfr. art. 34 cpv. 2 revLAPub) lo stato attuale delle cose cambierà.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1678.</p> <p>LINK Art. 28 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>

<p>Enumerazione esemplificativa dei requisiti che possono essere presi in considerazione come specifiche tecniche (disposizioni nuove basate sul GPA)</p>	<p>Art. 30 Specifiche tecniche ¹ Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio. ² Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore. [...] ⁴ Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.</p>	<p><u>Principali novità</u> Il capoverso 1 attua le prescrizioni del GPA secondo cui i committenti si astengono dall'elaborare, adottare e applicare specifiche tecniche, o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale (art. X par. 1 GPA 2012). Il concetto di specifiche tecniche deve essere inteso in senso ampio. L'enumerazione nella legge delle possibili specifiche tecniche è esemplificativa al pari dell'elenco contenuto nel GPA 2012 (cfr. art. I lett. u GPA 2012). Il processo di produzione è certamente la nozione più estesa di specifica tecnica.</p> <p>Cpv. 4: nella revLAPub si stabilisce chiaramente che si può prescrivere l'applicazione di specifiche tecniche anche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente (cfr. art. X par. 6 GPA 2012). Sebbene non siano visibili nel prodotto finito, le specifiche tecniche motivate da esigenze ambientali possono riferirsi anche al processo di produzione, a condizione che vi sia un nesso oggettivo con l'oggetto dell'appalto (cfr. art. I lett. u GPA 2012). Tuttavia, siffatte specifiche tecniche (così come le altre) non devono ostacolare il commercio né provocare una distorsione della concorrenza.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Viene chiaramente rafforzata la sostenibilità nel senso espresso all'articolo 2 revLAPub, ma ciò non deve ledere il principio della concorrenza.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1680 seg.</p> <p>LINK Art. 30 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Candidature multiple (subappaltatori e consorzi)</p>	<p>Art. 31 Consorzi e subappaltatori [...] ² Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documentazione. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Viene esplicitamente sancito a livello legislativo che sono ammesse le candidature multiple (sia di subappaltatori che di offerenti membri di un consorzio). Attualmente non viene applicata una prassi uniforme in questo ambito. L'ammissione di siffatte candidature deve però essere esplicitamente indicata nella documentazione del bando.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Oltre a chiedersi se nel caso concreto si vuole o si deve escludere eccezionalmente i subappaltatori, il servizio di aggiudicazione dovrà chiedersi se ad esempio un subappaltatore può o deve partecipare a più offerte. Per poter rispondere «correttamente» a questi interrogativi, è indispensabile avere (anche in futuro) una conoscenza approfondita del mercato.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio, pag. 1682 seg.</p> <p>LINK Art. 31 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>

Fornitura di prestazioni da parte dell'offerente	Art. 31 Consorzi e subappaltatori [...] <p>³ La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente.</p>	<u>Principali novità</u> In futuro il servizio di aggiudicazione non potrà più definire liberamente se la «prestazione caratteristica» dell'oggetto dell'appalto deve essere fornita dall'offerente stesso o da un eventuale subappaltatore. L'obiettivo è in particolare evitare costi supplementari per gli enti pubblici. Secondo il messaggio, si può derogare a questa regola solo in casi eccezionali motivati. <u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> La revLAPub contiene disposizioni chiare sulla fornitura delle prestazioni da parte degli offerenti, che dovranno essere osservate dai servizi di aggiudicazione in particolare durante l'elaborazione del bando. Tuttavia, la definizione di «prestazione caratteristica» lascia un certo margine di azione. Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1682 seg. LINK Art. 31 revLAPub «Disposizioni adeguate»
Contenuto del bando	Art. 35 Contenuto del bando [...] <p>s. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi;</p> [...] <p>u. se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura;</p> [...]	<u>Principali novità</u> Lett. s: il servizio di aggiudicazione può chiedere un emolumento volto a coprire i costi per la consegna della documentazione del bando. Non è invece ammessa la riscossione di emolumenti per altre finalità, ad esempio per la protezione della proprietà intellettuale. Lett. u: in futuro, si dovrà indicare nel bando gli offerenti preimplicati, ma comunque ammessi alla procedura. Si tratta di una misura supplementare a garanzia della trasparenza e destinata altresì a creare certezza giuridica poiché un'eventuale contestazione dell'ammissione di un siffatto offerente da parte di un concorrente deve essere mossa già al momento della pubblicazione del bando. <u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Per quanto riguarda la menzione dell'offerente preimplicato, si tratta di una disposizione che nella prassi viene già applicata in molti casi. La novità consiste nell'obbligatorietà di fornire questa informazione.
Contenuto della documentazione del bando	Art. 36 [...] <p>h. tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un'offerta, in particolare l'indicazione della valuta (di norma franchi svizzeri) in cui deve essere presentata l'offerta;</p> [...]	<u>Principali novità</u> In futuro, nella documentazione del bando sarà obbligatorio indicare la valuta ammessa per l'offerta. <u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> In molti bandi questa indicazione viene già fornita nel paragrafo «Costi da includere» della parte relativa agli aspetti amministrativi. Con la revLAPub essa assume carattere di obbligatorietà per tutti i bandi. Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1686.
Metodo delle due buste	Art. 37	<u>Principali novità</u>

	<p>[...]</p> <p>³ Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, l'apertura delle offerte avviene conformemente ai capoversi 1 e 2, ma nel verbale relativo all'apertura delle seconde buste sono indicati soltanto i prezzi complessivi.</p> <p>[...]</p>	<p>Se si applica il metodo delle due buste secondo l'articolo 38 capoverso 4 revLAPub, si devono stilare due verbali di apertura, uno per le offerte relative alla prestazione e l'altro per quelle relative al prezzo. L'apertura di queste ultime e la redazione del relativo verbale devono aver luogo dopo l'apertura delle offerte relative alla prestazione, poiché queste offerte vanno valutate prima che si venga a conoscenza del prezzo.</p> <p>Nella procedura di pubblico concorso i servizi di aggiudicazione devono aprire le buste contenenti il prezzo di tutti gli offerenti che soddisfano i requisiti minimi da loro posti (criteri di idoneità e specifiche tecniche); nella procedura selettiva, le buste di tutti gli offerenti che hanno superato la fase di prequalifica.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Confronta articolo 38 capoverso 4.</p> <p>LINK Art. 37 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Consultazione del verbale dell'apertura delle offerte</p>	<p>Art. 37</p> <p>[...]</p> <p>⁴ Al più tardi dopo l'aggiudicazione, gli offerenti che ne fanno richiesta possono consultare il verbale.</p>	<p><u>Principali novità</u> Secondo il vigente diritto in materia di acquisti pubblici, il verbale dell'apertura delle offerte non è accessibile al pubblico. In futuro, dovrà essere reso pubblico su richiesta dell'offerente. Tenuto conto degli accordi in materia di concorrenza, la consultazione del citato verbale prima di un'eventuale rettifica è problematica.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Questo adeguamento determinerà una modifica dei processi amministrativi del servizio di aggiudicazione. Non è ancora chiaro quale sia la prima data possibile per la consultazione e se la data ultima sia quella dell'aggiudicazione (pubblicazione) o addirittura quella del passaggio in giudicato della decisione di aggiudicazione. Una prassi ed eventualmente una giurisprudenza dovranno essere sviluppate a questo proposito.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1686.</p> <p>LINK Art. 37 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Obbligo di richiedere informazioni in caso di prezzi anormalmente bassi</p>	<p>Art. 38 Verifica delle offerte</p> <p>[...]</p> <p>³ Qualora un'offerta presenti un prezzo complessivo anormalmente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente deve richiedere all'offerente informazioni utili per accertare se sono adempite le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali novità</u> In futuro, in caso di offerte anormalmente basse la verifica del prezzo sarà obbligatoria. Questo obbligo sostituisce la disposizione potestativa del diritto in vigore, ovvero la formulazione «può», che lascia ai servizi di aggiudicazione la facoltà di decidere, sulla base delle circostanze concrete, la necessità di detta verifica.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Si devono definire criteri che permettano di stabilire quando bisogna presumere che il prezzo offerto sia anormalmente basso e dunque quando sussiste un obbligo di verifica. A seconda dell'approccio che si sceglierà, in futuro sarà necessario effettuare le verifiche con maggiore frequenza.</p>

		<p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1687 seg.</p> <p>LINK Art. 38 revLAPub «disposizioni adeguate»</p>
Metodo delle due buste	<p>Art. 38 Verifica delle offerte [...] ⁴ Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, il committente stila in un primo tempo una graduatoria delle migliori offerte sotto il profilo qualitativo. In un secondo tempo valuta i prezzi complessivi.</p>	<p><u>Principali novità</u> La futura legge prevede la possibilità di ricorrere al metodo delle due buste per la presentazione e l'apertura delle offerte. In tal caso, nel bando deve essere indicato che la prestazione e il prezzo dell'offerta devono essere presentati in due buste distinte. All'apertura delle offerte viene poi aperta e valutata dapprima la busta con l'offerta relativa alla prestazione e successivamente quella con l'offerta relativa prezzo. La valutazione del prezzo va dunque a integrare la valutazione della qualità e consente di ottenere una valutazione complessiva. Alla base vi è l'idea che con questo metodo la prestazione e la qualità di un'offerta possano essere valutate in maniera ancora più indipendente dal prezzo e che possa essere ulteriormente favorita una valutazione oggettiva delle offerte.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Il metodo delle due buste offre un possibile nuovo metodo di valutazione. A seconda della situazione, tuttavia, si potrà sempre ricorrere al metodo della busta singola attualmente in uso.</p> <p>LINK Art. 38 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
Valutazione limitata	<p>Art. 40 Valutazione delle offerte [...] ² Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.</p>	<p><u>Principali novità</u> La regolamentazione prevista permette il disbrigo efficiente ed economico delle procedure di aggiudicazione dando la possibilità di compilare un cosiddetto «elenco ristretto» dei progetti per i quali la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole (sono sottoposte a verifica e valutazione complete soltanto le offerte meglio classificate dopo una prima verifica). Rispetto alla procedura selettiva, il vantaggio per gli offerenti e i committenti consiste nel fatto che sono oggetto della prima verifica non soltanto l'adempimento dei criteri di idoneità, ma anche le proposte di soluzione e i contenuti. Questa misura aumenta in particolare le possibilità per le PMI e le start up di ottenere l'aggiudicazione.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Questa disposizione permette di creare una base legale per il cosiddetto «elenco ristretto». Nella prassi si dovranno chiarire e quindi definire i requisiti di questa prima verifica al fine di rispettare il principio della parità di trattamento (ad es. potere di apprezzamento del servizio di aggiudicazione, grado di dettaglio della prima verifica, rettifiche).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1690.</p> <p>LINK Art. 40 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>

<p>Aggiudicazione</p>	<p>Art. 41 L'offerta più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.</p>	<p><u>Principali novità</u> In futuro, l'aggiudicazione non sarà ottenuta dall'offerta più favorevole sotto il profilo economico, bensì dall'offerta più vantaggiosa. La terminologia scelta è più vicina a quella del GPA. Anche nei dibattiti tenuti in Consiglio nazionale ci si è attenuti al principio secondo cui deve ottenere l'aggiudicazione l'offerta che presenta il miglior rapporto prezzo-prestazioni. Con questa novità, il legislatore intende stabilire chiaramente e garantire che la qualità e gli altri criteri di aggiudicazione menzionati nell'articolo 29 revLAPub abbiano un peso maggiore rispetto al prezzo e siano messi sullo stesso piano.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Con questa novità, il legislatore intende creare la base e il margine di manovra necessario per la diffusione della nuova cultura dell'aggiudicazione. Infatti, l'articolo concernente lo scopo non esige più soltanto un impiego economico dei fondi pubblici, ma anche sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica (art. 2 lett. a revLAPub). Inoltre, i servizi di aggiudicazione saranno tenuti a prendere maggiormente in considerazione, nell'elaborazione dei propri sistemi di valutazione, temi come il contenuto innovativo, i costi del ciclo di vita e la plausibilità delle offerte. Infine, nel definire i requisiti bisogna fare in modo che le PMI abbiano un'equa opportunità di ottenere l'aggiudicazione e che l'osservanza degli elevati standard sociali ed ecologici vigenti in Svizzera sia pretesa in egual misura da tutti gli offerenti. Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1690 seg.; Bollettino ufficiale dei dibattiti del Consiglio nazionale.</p>
<p>Interruzione</p>	<p>Art. 43 Interruzione ¹ Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se: [...] d. le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantaggioso oppure superano notevolmente il limite di spesa; [...] ² In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità.</p>	<p><u>Principali novità</u> L'articolo 43 capoverso 1 lettera d riprende l'attuale giurisprudenza, secondo cui le procedure possono essere interrotte se le offerte superano notevolmente il limite di spesa fissato. Le condizioni generali previste per l'interruzione devono essere soddisfatte anche nei casi di cui alla lettera d (mancanza di prevedibilità e assenza di colpa da parte del servizio di aggiudicazione). Anche il capoverso 2 riprende la prassi attuale. Come ora, il risarcimento dei danni sarà dovuto soltanto se il servizio di aggiudicazione avrà interrotto la procedura in modo illecito.</p> <p>La questione del risarcimento dei danni figura nella revLAPub agli articoli 43 capoverso 2 (interruzione), 54 capoverso 3 (richiesta abusiva dell'effetto sospensivo) e 58 capoversi 3 e 4 (illiceità accertata di una decisione).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Questa novità garantisce una maggiore certezza del diritto in caso di interruzione dovuta al superamento del limite di spesa previsto.</p>

		<p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1694 seg.</p> <p>LINK Art. 43 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Estensione dei motivi di esclusione (disposizioni nuove basate sul GPA)</p>	<p>Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione</p> <p>¹ Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constatata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:</p> <p>[...]</p> <p>c. sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;</p> <p>[...]</p> <p>e. hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;</p> <p>f. si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;</p> <p>[...]</p> <p>h. non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;</p> <p>[...]</p> <p>j. sono stati esclusi secondo l'articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.</p> <p>² In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:</p> <p>[...]</p> <p>d. hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l'onore o l'integrità professionale;</p> <p>[...]</p> <p>g. hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN;</p> <p>h. violano la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale.</p>	<p>Principali novità</p> <p>Nella nuova legge le fattispecie che giustificano un'esclusione, una revoca dell'aggiudicazione o la radiazione da un elenco sono suddivise in due categorie. Per la prima categoria (cpv. 1) si esige una conoscenza sicura della realizzazione della fattispecie affinché possa subentrare una conseguenza giuridica. Queste fattispecie sono elencate in modo esaustivo. Invece, per la seconda categoria (cpv. 2), le fattispecie sono applicabili già in presenza di indizi sufficienti e non sono elencate in modo esaustivo. Per entrambe le categorie, i citati provvedimenti possono essere adottati nei confronti dell'offerente in questione anche in caso di atti commessi dai suoi organi, da terzi cui ha fatto ricorso o dagli organi di questi terzi. Si tratta inoltre di una disposizione potestativa, in altre parole il servizio di aggiudicazione ha la possibilità, ma non l'obbligo, di adottare un provvedimento.</p> <p>L'elenco delle fattispecie è stato notevolmente ampliato; le novità principali sono illustrate di seguito (per ulteriori informazioni cfr. messaggio pag. 1965 segg.).</p> <p>Cpv. 1</p> <p>Let. c: condanna passata in giudicato per un delitto o un crimine. In questa disposizione si fa una distinzione in funzione della gravità del reato commesso. I delitti (reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 10 cpv. 3 del Codice penale [CP]) sono presi in considerazione soltanto se sono commessi ai danni del committente. I crimini, invece, (reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni, cfr. art. 10 cpv. 2 CP) sono presi in considerazione anche quando sono commessi nei confronti di terzi. Nello specifico, «conoscenza sicura» significa che si è in presenza di una condanna passata in giudicato. La lettera c si riferisce a crimini e delitti non solo secondo il CP, ma anche conformemente alla legislazione speciale (ad es. la legislazione sulla protezione dell'ambiente).</p> <p>Let. e: violazione delle disposizioni sulla lotta contro la corruzione. Le pertinenti disposizioni discendono dal CP (art. 322^{ter} segg.), dalla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) e da altre disposizioni di natura civilistica che hanno per oggetto la lotta contro la corruzione (ad es. clausola contrattuale autonoma o parte integrante delle condizioni generali). In deroga alla lettera c, per presupporre la conoscenza sicura non è necessaria una condanna passata in giudicato, ma sono sufficienti sospetti fondati, come l'apertura di un'indagine da parte delle autorità di perseguimento penale.</p>

		<p>Let. f: opporsi a un controllo che è stato ordinato. In questa lettera viene stabilito un nuovo esplicito motivo di esclusione nel caso in cui un offerente si opponga ai controlli di cui all'articolo 12 (osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale).</p> <p>Let. h: esperienze negative. La novità principale consiste nel fatto che nella decisione di esclusione si possono considerare esperienze negative avute in aggiudicazioni precedenti. I motivi di siffatta esclusione devono essere oggettivi e gravi. I requisiti per questa fattispecie dovranno essere definiti nella prassi.</p> <p>Let. j: cfr. spiegazioni relative all'articolo 45 revLAPub.</p> <p>Cpv. 2 Al pari di quello dell'articolo 11 LAPub, l'elenco del capoverso 2 non è esaustivo. In questo capoverso vengono citate in modo esplicito l'insolvenza e la violazione della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) e viene creata una norma secondo cui è possibile escludere dalla procedura gli offerenti che non osservano il codice deontologico.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Con la novità proposta l'elenco dei motivi di esclusione e di revoca viene notevolmente ampliato. In particolare, essa contempla esplicitamente la possibilità di adottare provvedimenti se si sono avute esperienze negative con un offerente.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1695 segg. LINK Art. 44 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Sanzioni</p>	<p>Art. 45 Sanzioni ¹ Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g e se le infrazioni sono gravi. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento. In caso di violazione di disposizioni sulla lotta contro la corruzione (art. 44 cpv. 1 lett. e) l'esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interessato. ² Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza (art. 44 cpv. 2 lett. b), lo comunica alla Commissione della concorrenza.</p>	<p><u>Principali novità</u> In futuro, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 44 capoverso 1 revLAPub, saranno previste sanzioni che permettono (segnatamente in caso di reati per corruzione, lavoro nero e accordi in materia di concorrenza) di escludere un offerente da future commesse pubbliche per un periodo massimo di cinque anni (blocco delle commesse). Queste sanzioni contribuiscono ad assicurare l'attuazione delle misure citate all'articolo 11 revLAPub contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e i casi di corruzione. La base di queste misure di queste sanzioni è costituita dall'obiettivo della lotta contro la corruzione menzionato nel preambolo e nell'articolo IV paragrafo 4 lettera c del GPA 2012, nell'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nella Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione e in una raccomandazione del gruppo di lavoro anti-corruzione dell'OCSE nel settore degli appalti pubblici (ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1645 segg. e commento all'art. 11 revLAPub).</p>

	<p>³ Il committente o l'autorità competente per legge comunica a un servizio designato dal Consiglio federale le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indicazione dei motivi e della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'elenco.</p>	<p>Cpv. 1: sono elencate le sanzioni possibili. Pronunciare una di queste sanzioni rientra nel potere discrezionale del singolo committente (ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1699 seg.).</p> <p>Cpv. 2: l'obbligo di denuncia previsto al capoverso 2 in caso di sospetto di accordi illeciti in materia di concorrenza è attualmente sancito all'articolo 33 OOAPub; con la revisione, sarà introdotto nella legge.</p> <p>Cpv. 3: questa disposizione crea la base legale per la tenuta di un elenco centrale, non pubblico, degli offerenti esclusi da future commesse pubbliche. I relativi dettagli sono disciplinati all'articolo 25 revOAPub e nella pertinente ordinanza del DFF.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Con il previsto blocco delle commesse viene creato un nuovo strumento. Le ripercussioni sulla prassi si produrranno in particolare con l'attuazione di tale strumento.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1698 segg.</p> <p>LINK Art. 25 revOAPub</p>
<p>Termini per le commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (codificazione della prassi sviluppatasi in Svizzera)</p>	<p>Art. 46 Termini [...] ⁴ Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.</p>	<p><u>Principali novità</u> Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine di presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Questo termine minimo può essere ridotto soltanto in casi eccezionali.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Per tutti i tipi di procedure riguardanti le commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stato fissato un termine minimo. A prescindere dal tipo di procedura, occorre provvedere affinché gli offerenti dispongano di tempo sufficiente per occuparsi in modo serio della commessa e per presentare l'offerta (cfr. art. 46 cpv. 1 revLA-Pub).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1701 seg.</p>
<p>Riduzione dei termini per la pubblicazione elettronica e per le offerte pervenute per via elettronica (disposizioni nuove basate sul GPA)</p>	<p>Art. 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali [...] ² Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 46 capoverso 2: a. il bando è pubblicato in forma elettronica;</p>	<p><u>Principali novità</u> Cpv. 2: dato che vengono svolte il più possibile elettronicamente, le procedure possono essere abbreviate. Una delle novità del GPA 2012 consiste nel promuovere lo svolgimento elettronico delle procedure.</p> <p>Cpv. 5: è possibile ridurre i termini anche in occasione dell'acquisto di beni o prestazioni di servizi commerciali, se la documentazione del bando è</p>

	<p>b. la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettronica;</p> <p>c. le offerte pervengono per via elettronica.</p> <p>[...]</p> <p>⁵ Inoltre, in occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblici simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.</p>	<p>pubblicata in forma elettronica e simultaneamente al bando. Un'ulteriore riduzione dei termini può essere prevista nel caso del ricevimento delle offerte in formato elettronico.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Possibilità di accelerare e rendere più efficienti le procedure, laddove ciò è opportuno.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1703.</p>
Documentazione del bando accessibile per via elettronica	<p>Art. 48 Pubblicazioni</p> <p>[...]</p> <p>² La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.</p> <p>³ L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Viene creata la base affinché l'associazione simap possa riscuotere emolumenti o tasse dagli utenti della piattaforma. Conformemente al capoverso 2 l'accesso alle pubblicazioni rimane gratuito.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Finché l'associazione simap non esige emolumenti, questa novità non ha alcuna rilevanza nella prassi. Vengono comunque create la base legale e la possibilità di riscuotere in futuro tasse per le prestazioni della piattaforma.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1704.</p> <p>LINK Art. 48 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
Lingua delle pubblicazioni (disposizioni basate su interventi parlamentari)	<p>Art 48 Pubblicazioni</p> <p>[...]</p> <p>⁵ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realtà linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precisate dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>a. in caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali, in particolare nella lingua ufficiale del luogo della costruzione;</p> <p>b. in caso di forniture e prestazioni di servizi, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali;</p> <p>c. per le comunicazioni degli offerenti è ammessa ogni lingua ufficiale.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Già a livello di legge si stabilisce esplicitamente che le comunicazioni degli offerenti sono ammesse in tutte le lingue ufficiali, ovvero in tedesco, francese e italiano. Inoltre, anche i bandi (pubblicazione su SIMAP; cfr. art. 35 revLAPub rispetto alla «documentazione del bando» di cui all'art. 36 revLAPub) dovranno essere pubblicati almeno in due lingue ufficiali, in particolare nella lingua ufficiale del luogo della costruzione. Il Consiglio federale ha altresì previsto norme ed eccezioni più ampie nella riveduta ordinanza (sezione 5 Lingue).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Con questa novità si ammette l'uso di tutte le lingue ufficiali per le comunicazioni degli offerenti. Ciò significa che le offerte dovranno essere valutate anche sulla base delle relative lingue ufficiali. In futuro, due lingue ufficiali saranno richieste anche per la pubblicazione di bandi nell'ambito della costruzione come pure dei beni e delle prestazioni di servizi in relazione con essa. Con tale disposizione viene realizzata un'armonizzazione con i bandi per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1703 segg.</p>

		<p>LINK Art. 48 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p> <p>LINK Art. 20 segg. revOAPub</p>
Conservazione dei documenti (disposizioni nuove basate sul GPA)	<p>Art. 49 Conservazione dei documenti</p> <p>¹ I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.</p> <p>² Rientrano nei documenti da conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il bando; b. la documentazione del bando; c. il verbale dell'apertura delle offerte; d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione; e. i verbali delle rettifiche; f. le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione; g. l'offerta scelta; h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una procedura d'appalto pubblico; i. la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. 	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Capoversi 1 e 2</p> <p>Il GPA 1994 prevedeva già un termine di conservazione di tre anni della «documentazione relativa ai diversi aspetti inerenti all'aggiudicazione degli appalti». La disposizione del GPA e l'elenco di documenti specifici vengono introdotti a livello di legge e ciò garantirà una maggiore certezza del diritto.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Questa novità permette di armonizzare la prassi vigente e crea maggiore certezza giuridica, poiché i servizi di aggiudicazione non dovranno effettuare chiarimenti caso per caso.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1705 seg.</p>
Statistica	<p>Art. 50 Statistica</p> <p>[...]</p> <p>² Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> [...] c. se non possono essere presentati dati, le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato. <p>³ Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>⁴ La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari.</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Questa disposizione concerne la statistica degli appalti OMC gestita dalla SECO, che serve alla verifica da parte dell'OMC del rispetto degli impegni assunti sulla base del diritto internazionale.</p> <p>Nel caso in cui non si possano presentare dati, la nuova legge stabilisce che è anche possibile fare delle stime fornendo spiegazioni sul metodo di stima utilizzato. Essa prescrive inoltre l'indicazione del valore complessivo comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga alla prassi in uso nel settore degli acquisti secondo cui il calcolo del valore della commessa non comprende l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>La nuova legge sancisce infine l'accessibilità al pubblico delle statistiche, fatta salva la tutela di interessi degni di protezione.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Le novità sono rilevanti nella prassi in quanto le stime sono ammesse dalla legge e il valore complessivo indicato deve comprendere l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1707 seg.</p> <p>LINK Art. 50 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>

<p>Ricorso</p>	<p>Art. 52 Ricorso</p> <p>¹ Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale:</p> <p>a. in caso di forniture e di prestazioni di servizi, a partire dal valore soglia determinante per la procedura mediante invito;</p> <p>b. in caso di prestazioni edili, a partire dal valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o quella selettiva.</p> <p>² Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il ricorso può essere presentato soltanto per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale; questa disposizione non si applica ai ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera i. Gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.</p> <p>³ Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale amministrativo federale.</p> <p>⁴ I ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso che il Tribunale federale istituisce al proprio interno.</p> <p>⁵ Per l'aggiudicazione di commesse pubbliche secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non è prevista alcuna tutela giurisdizionale.</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Secondo il capoverso 1, il ricorso al Tribunale amministrativo federale sarà possibile – a prescindere che una commessa rientri o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali – in caso di appalti concernenti forniture e prestazioni di servizi già a partire dal valore soglia determinante per la procedura mediante invito, ovvero 150 000 franchi, mentre in caso di prestazioni edili a partire dal valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva, ossia 2 milioni di franchi (in merito ai valori soglia cfr. allegato 4 revLAPub).</p> <p>Conformemente al capoverso 2, per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali si può soltanto chiedere di accertare se la decisione impugnata viola il diritto federale (cfr. in merito l'art. 53), a meno che la stessa non concerni l'infrazione di una sanzione secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera i revLAPub. In questo caso sono ammesse anche domande di accertamento di natura cassatoria (annullamento della decisione impugnata) o devolutiva (sostituzione della decisione impugnata con decisione su ricorso). Inoltre, gli offerenti esteri che presentano un'offerta per le commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono legittimati a ricorrere soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità alle imprese svizzere.</p> <p>Relativamente ai capoversi 3 e 4 occorre aggiungere che per i ricorsi contro gli appalti del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti e del Ministero pubblico della Confederazione è competente il Tribunale amministrativo federale.</p> <p>Secondo il capoverso 5, per motivi legati alla politica di sicurezza non è prevista alcuna possibilità di ricorso per le commesse di prestazioni indispensabili agli scopi di difesa e sicurezza. La tutela giurisdizionale non è contemplata nemmeno per le commesse di prestazioni nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, dell'aiuto umanitario e del promovimento della pace – poiché in genere richiedono un know-how specifico o conoscenze del luogo e interventi rapidi – a condizione che dette commesse non siano escluse dal campo d'applicazione della LAPub o non costituiscano delle commesse pubbliche (cfr. allegato 5 revLAPub e, in particolare, art. 10 lett. h revLAPub).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Bisogna attendersi ricorsi a livello della procedura mediante invito e della procedura di pubblico concorso o selettiva relative a commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e tenne conto nella pianificazione e nello svolgimento delle procedure.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1711 segg.</p>
<p>Oggetto del ricorso</p>	<p>Art. 53 Oggetto del ricorso</p>	<p><u>Principali novità</u></p>

	<p>¹ Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti: [...] d. le domande di ricusazione; [...] f. la revoca dell'aggiudicazione; [...] i. l'infrazione di una sanzione.</p> <p>² Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugnate unitamente al bando.</p> <p>³ Le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'infrazione di sanzioni.</p> <p>⁴ Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.</p> <p>⁵ Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base della presente legge non sono impugnabili.</p> <p>⁶ È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l'articolo 25 capoversi 4 e 5.</p>	<p>Le disposizioni di questo articolo codificano la giurisprudenza svizzera (segnatamente il cpv. 2) e contengono modifiche rese necessarie a seguito della revisione della LAPub (segnatamente i cpv. 3, 4 e 6).</p> <p>Cpv. 1</p> <p>- Lett. i: è nuova, come l'articolo 45 revLAPub.</p> <p>Secondo il capoverso 2, le obiezioni alle prescrizioni contenute nei bandi simap devono essere fatte valere mediante ricorso entro 20 giorni (cfr. art. 56 cpv. 1 revLAPub). Non possono più essere sollevate nell'ambito di un ricorso contro l'aggiudicazione. Le obiezioni alle prescrizioni che figurano nella documentazione del bando devono già essere sollevate in occasione di un ricorso contro il bando, se la rilevanza delle prescrizioni è evidente usando la dovuta diligenza. Ciò vale in particolare quando il bando simap rinvia esplicitamente a determinate prescrizioni nella documentazione del bando.</p> <p>Nel capoverso 3 si presume che le sanzioni previste dal diritto in materia di appalti pubblici equivalgano alle sanzioni penali e quindi che alla tutela giurisdizionale della persona sanzionata vada attribuito un peso alquanto rilevante. Anziché gli articoli 51 capoverso 1 (diritto di essere sentiti), 54 (effetto sospensivo) e 56 capoverso 3 revLAPub (limitazione dei motivi di ricorso) sono applicabili le disposizioni della PA.</p> <p>Il capoverso 4 è nuovo e stabilisce che indipendentemente dal valore della commessa, sussiste sempre il diritto di interporre ricorso quando un offerente viene iscritto in un elenco o la sua iscrizione viene cancellata da tale elenco oppure viene sanzionato secondo l'articolo 45 revLAPub.</p> <p>Nel capoverso 5 si suppone che i costi dell'esame giudiziario di commesse il cui importo è inferiore al valore soglia per una procedura mediante invito oppure per una procedura di pubblico concorso o selettiva siano in genere superiori ai benefici. Per questa ragione, non è prevista alcuna tutela giurisdizionale.</p> <p>Conformemente al capoverso 6 la procedura di aggiudicazione si conclude con l'aggiudicazione del contratto quadro (cfr. art. 25 revLAPub) – anche a più aggiudicatari – passata in giudicato. Dopo l'aggiudicazione, il rapporto tra il committente e l'aggiudicatario è sempre retto esclusivamente dal diritto privato. Se tra più aggiudicatari del contratto quadro viene avviata una procedura di attribuzione, le parti del contratto quadro che non sono state scelte non possono avvalersi della possibilità di interporre un ricorso di diritto pubblico, ma possono intentare un'azione civile.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> L'elencazione esaustiva delle decisioni impugnabili permette di avere una chiara visione d'insieme e di creare maggiore certezza giuridica.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1713 segg.</p> <p>LINK Art. 53 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
--	--	---

<p>Nessun effetto sospensivo in caso di richiesta abusiva o contraria al principio della buona fede</p>	<p>Art. 54 Effetto sospensivo [...] ³ La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell'offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.</p>	<p><u>Principali novità</u> Una richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è abusiva o contraria al principio della buona fede se ha come unico intento quello di ritardare l'esecutività della decisione di aggiudicazione. Poiché in questo caso sia il committente (ritardi nel progetto) sia l'aggiudicatario, che devono mettere a disposizione determinate risorse, possono subire un pregiudizio, la disposizione prevede una pretesa di risarcimento dei danni. Questa deve essere giudicata dai tribunali civili ai sensi dell'articolo 41 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Nel quadro delle risposte ai ricorsi e delle repliche, occorre sempre esaminare le richieste di effetto sospensivo al fine di accertare un'eventuale illiceità e/o violazione del principio della buona fede e, se necessario, contestarle.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1716 seg.</p> <p>LINK Art. 54 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
<p>Niente ferie giudiziarie</p>	<p>Art. 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione [...] ² Le disposizioni della PA e della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure di aggiudicazione ai sensi della presente legge. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Il capoverso 2 introduce una novità volta ad accelerare le procedure di appalto: la sospensione dei termini o le ferie giudiziarie non si applicano né alla procedura di aggiudicazione né a quella di ricorso (cfr. in merito art. 22a PA). I termini, in particolare il termine di ricorso, decorrono quindi a prescindere da eventuali periodi di sospensione.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Neppure per il termine di ricorso sono previsti periodi di sospensione, dimodoché all'atto della pubblicazione dell'aggiudicazione non si dovrà più tenere conto delle ferie giudiziarie.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1718.</p>
<p>Motivi di ricorso nella procedura per incarico diretto</p>	<p>Art. 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione [...] ⁴ Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l'aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.</p>	<p><u>Principali novità</u> Nel capoverso 4 viene codificata la giurisprudenza relativa alla legittimazione del ricorso. Si entra nel merito delle contestazioni sollevate a proposito di aggiudicazioni nella procedura per incarico diretto avvenute illegalmente o mediante corruzione soltanto se il ricorrente dimostra in maniera plausibile (ovvero con una certa probabilità) di poter fornire le prestazioni oggetto della controversia.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> La novità consiste nella limitazione esplicita delle contestazioni ammesse in caso di procedura per incarico diretto applicata a torto o avvenuta mediante corruzione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1718.</p>

		LINK Art. 56 revLAPub «Disposizioni adeguate»
Esame degli atti	<p>Art. 57 Esame degli atti</p> <p>¹ Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.</p> <p>² Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Secondo il capoverso 1, nella procedura di aggiudicazione l'esame degli atti è escluso (cfr. in merito art. 26–28 PA). Ciò è giustificato in considerazione dei segreti d'affari e della tutela di una concorrenza efficace tra gli offerenti.</p> <p>A norma del capoverso 2 un esame degli atti limitato – all'offerta del ricorrente e agli atti procedurali rilevanti – è previsto soltanto nella procedura di ricorso. Anche in questo caso devono essere tutelati in maniera adeguata i diritti di terzi, ad esempio annerendo i passaggi che riguardano i loro segreti d'affari.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Il diritto di esaminare gli atti viene chiaramente escluso nella procedura decisionale e delimitato rispetto ai contenuti necessari delle comunicazioni relative all'aggiudicazione di cui all'articolo 48 capoverso 6 revLAPub (vigente art. 23 cpv. 2 LAPub).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1719.</p>
Decisione in merito al risarcimento dei danni	<p>Art. 58 Decisione sul ricorso</p> <p>[...]</p> <p>³ Contemporaneamente all'accertamento della violazione del diritto l'autorità di ricorso decide in merito a un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Il capoverso 3 è nuovo. Le richieste di risarcimento dei danni dovevano finora essere trattate mediante una procedura separata conformemente alla legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32). In futuro, potranno essere trattate insieme alle richieste di ricorso. In questo modo si evitano doppi. Affinché le richieste di risarcimento siano trattate nel quadro di una decisione sul ricorso, è necessario che l'entità del danno sia chiaramente indicata e sufficientemente comprovata dal punto di vista giuridico.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Nell'ambito del ricorso, in futuro i servizi di aggiudicazione dovranno esaminare anche la plausibilità delle richieste di risarcimento, segnatamente per quanto riguarda la determinazione del danno.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1719 segg.</p> <p>LINK Art. 58 revLAPub «Disposizioni adeguate»</p>
Commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali	<p>Allegato 5 Commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali</p> <p>1. Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:</p> <p>a. gli appalti pubblici che non figurano negli elenchi delle prestazioni assoggettate secondo il numero 1 degli allegati 1–3 o la cui commessa non raggiunge i valori soglia di cui all'allegato 4;</p> <p>b. il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni ai sensi dell'articolo 9;</p>	<p><u>Principali novità</u></p> <p>Il diritto interno include già oggi anche le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p> <p>La revLAPub segue però un approccio completamente nuovo. Alcuni contenuti essenziali disciplinati attualmente nell'ordinanza, come le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, vengono integrati nella legge, ossia al livello normativo opportuno.</p>

	<p>c. l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo;</p> <p>d. le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, dell'aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana a condizione che l'appalto non sia escluso dal campo d'applicazione della presente legge.</p> <p>2. Alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono applicabili anche le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – articolo 6 capoverso 2 – articolo 16 capoversi 4 e 5 – articolo 20 – articolo 29 capoverso 2 – articolo 42 capoverso 1 – articolo 46 capoverso 4 – articolo 52 capoverso 2 	<p>Escludendo poche eccezioni (art. 10), la legge si applicherà a tutte le aggiudicazioni da parte di committenti a essa sottoposti (definiti nell'art. 4 revLAPub) di commesse pubbliche (definite a loro volta negli art. 8 e 9 revLAPub) che rientrano e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali sono disciplinate in maniera esaustiva nell'allegato 5 revLAPub.</p> <p>Le commesse nei settori della difesa nazionale e della sicurezza nonché le commesse nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, del promovimento della pace e della sicurezza umana, che non sono contemplate dal campo d'applicazione del GPA 2012, sono assoggettate in Svizzera alle norme del diritto in materia di appalti pubblici. Tuttavia l'assoggettamento vale solo se queste prestazioni non sono escluse dal campo d'applicazione della legge ai sensi dell'articolo 10.</p> <p>Per le commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali vanno segnalate le seguenti peculiarità: con la procedura mediante invito si mette a disposizione un tipo supplementare di procedura (art. 20) e i requisiti relativi ai termini per la presentazione delle offerte sono più flessibili (art. 46 cpv. 4). Inoltre, gli offerenti esteri sono ammessi a partecipare ai bandi aventi per oggetto tali commesse soltanto se il loro Stato di sede concede la reciprocità (art. 6 cpv. 2). Se il diritto in vigore non prevede rimedi giuridici per questi appalti, in futuro occorrerà garantire la tutela giurisdizionale (in via subordinata) anche per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (cfr. commento all'art. 52 cpv. 2 revLAPub). Infine, è prevista una disposizione speciale per la fissazione del valore della commessa determinante ai fini della scelta della procedura per le prestazioni edili (art. 16 cpv. 4 e 5), la possibilità di considerare i posti di formazione (art. 29 cpv. 2) e per il momento in cui viene concluso il contratto (art. 42 cpv. 1).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>Il nuovo approccio con le pertinenti disposizioni sulle commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali permette di fare chiarezza e di apportare una semplificazione. Si porranno comunque delle questioni relative all'interpretazione, alla delimitazione e all'applicazione, che dovranno essere chiarite nella prassi. Questo varrà in particolare per i servizi che aggiudicano commesse nei settori della difesa nazionale e della sicurezza, nonché commesse nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, del promovimento della pace e della sicurezza umana.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1633 segg.</p> <p>LINK Articolo 1 e Articolo 8 revLAPub, n. 4 «Nuove disposizioni»</p>
--	---	---

5 Modifiche – Disposizioni adeguate della LAPub e dell'OAPub

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>Art. 2 Scopo</p> <p>La presente legge persegue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica; b. la trasparenza della procedura di aggiudicazione; c. il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti; d. il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti, in particolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concorrenza e contro la corruzione. 	<p>LAPub Art. 1</p> <p>¹ Con la presente legge, la Confederazione intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. disciplinare e strutturare in maniera trasparente la procedura per l'aggiudicazione di commesse pubbliche di forniture, di servizi e di costruzioni; b. rafforzare la libera concorrenza tra gli offerenti; c. promuovere l'impiego economico dei fondi pubblici. <p>² Essa intende parimenti garantire la parità di trattamento tra gli offerenti.</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>La novità consiste in particolare nell'aver sancito in modo ancora più incisivo nell'articolo di legge relativo allo scopo il principio della sostenibilità e il rafforzamento della libera concorrenza.</p> <p>La maggiore rilevanza attribuita alla sostenibilità – principio che negli ultimi anni si è consolidato in particolare nell'UE – è dovuta alla prassi attuale e al GPA riveduto. La precisazione che la sostenibilità in Svizzera è incentrata sugli aspetti economici, ecologici e sociali si basa su richieste e convinzioni politiche. L'applicazione di criteri economici, ambientali e sociali esige sempre un nesso oggettivo con il rispettivo oggetto dell'appalto. Questi criteri si riferiscono al prodotto o alla prestazione oppure al suo effetto auspicato in occasione dell'utilizzo o della fornitura. Anche il metodo di produzione può essere prescritto; non deve essere necessariamente visibile nel prodotto finale, ma deve modificare almeno il valore e le caratteristiche del prodotto. In questo modo, la prassi, la cui applicazione finora è stata ritenuta necessaria solo in parte e unicamente dalla dottrina e giurisprudenza, viene sancita a livello di legge. Il principio della sostenibilità non deve però essere utilizzato a fini protezionistici.</p> <p>Secondo l'OMC, la prevenzione degli accordi in materia di concorrenza e della corruzione sono condizioni imprescindibili per una concorrenza efficace. In futuro, la qualità e la compliance delle procedure di appalto saranno misurate sempre più sulla base di quanto sarà stato fatto in relazione ai due elementi summenzionati.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Il principio della sostenibilità e la lotta contro le distorsioni della concorrenza non dovranno più essere considerati soltanto aspetti facoltativi. Come per ogni principio enunciato nell'articolo relativo allo scopo, occorre valutare caso per caso come i principi possono essere applicati nell'effettiva aggiudicazione delle commesse. La valorizzazione di questi due aspetti, formalizzati sotto forma di principi nella nuova legge sugli appalti pubblici, crea una maggiore certezza giuridica. Inoltre, ciò deve incoraggiare i servizi di ag-</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
		<p>giudicazione a tenere conto della sostenibilità nella sua accezione più ampia e ad adottare misure contro le distorsioni della concorrenza negli appalti.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1620 segg.</p>
<p>Art. 3 Definizioni Nella presente legge si intende per: [...] d. <i>condizioni di lavoro</i>: le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore; [...]</p>	<p>OAPub Art. 7 Condizioni di lavoro ¹ Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. [...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> La disposizione è stata precisata nel senso che per «condizioni di lavoro» si intendono le disposizioni cogenti del CO e quelle dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Per il CCAP, non ci sono novità rilevanti nella prassi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1623.</p>
<p>Art. 4 Committenti [...] ² Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori: a. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile; b. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica; c. messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto; d. messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di altri terminali di trasporto; e. messa a disposizione di servizi postali nel settore del servizio riservato secondo la legge del 17 dicembre 2010 sulle poste;</p>	<p>LAPub Art. 2 Committenti ¹ Alla presente legge sottostanno: a. l'Amministrazione generale della Confederazione; b. la Regia federale degli alcool; c. i Politecnici federali ed i loro istituti di ricerca; d. i servizi postali e automobilistici della Posta svizzera, sempre che non esercitino attività in concorrenza con terzi non soggetti al GPA. I servizi automobilistici della Posta svizzera sottostanno alla presente legge solo per commesse da essi appaltate per esercitare in Svizzera la loro attività nel settore del trasporto passeggeri; e. l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare; f. il Museo nazionale svizzero; g. l'Istituto federale di metrologia; h. [...]. ² Il Consiglio federale designa le organizzazioni di diritto pubblico e privato che esercitano in Svizzera attività nei settori dell'erogazione dell'acqua e dell'energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni e che per tali attività sono soggette alla presente legge in virtù del GPA o di altri trattati internazionali. [...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Cpv. 2 In generale: l'assoggettamento dei mercati settoriali è disciplinato in modo uniforme per la Confederazione e i Cantoni a livello sia di GPA sia di Accordo Svizzera-UE, viene completato in questa sede e la pertinente disposizione è collocata correttamente nella struttura gerarchica della legge. La collocazione attuale nell'OAPub, in virtù dell'accordo bilaterale, è legata alla genesi storica della disposizione.</p> <p>Le formulazioni sono state adeguate a seguito della nuova definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 3 lettera b revLAPub.</p> <p>Nell'ordine di elencazione figura prima l'assoggettamento dei settori di cui all'allegato 3 GPA (cpv. 2 lett. a–e) e poi quello previsto dall'accordo bilaterale (cpv. 2 lett. f–h).</p> <p>Let. f: la definizione vaga dell'articolo 2a capoverso 2 lettera b OAPub (attività che non sono in rapporto diretto con il settore dei trasporti) è stata omessa.</p> <p>Per ulteriori spiegazioni relative al campo di applicazione soggettivo, cfr. messaggio pag. 1624 segg.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>f. messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;</p> <p>g. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o</p> <p>[...]</p> <p>⁴ Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.</p>	<p>OAPub Art. 2a Committenti e attività sottoposti alla legge</p> <p>¹ Sono sottoposti alla legge secondo il suo articolo 2 capoverso 2, per alcune attività e oltre certe soglie, i committenti seguenti:</p> <p>[...]</p> <p>² Le attività di cui al capoverso 1 sono:</p> <p>[...]</p> <p>b. la costruzione o l'esercizio di impianti ferroviari da parte delle FFS, delle imprese di cui detengono la maggioranza e da parte di altri operatori ferroviari sotto l'influenza predominante della Confederazione; fanno eccezione tutte le attività di queste imprese che non sono in rapporto diretto con il settore dei trasporti;</p> <p>c. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia elettrica.</p> <p>[...]</p>	<p>Cpv. 1 e 2: da un lato, cambia il campo di applicazione soggettivo della LAPub e, dall'altro, si passa ad una regolamentazione dinamica (rinvio all'OLOGA).</p> <p>Cpv. 4: secondo il CCAP la disposizione non contiene modifiche materiali rispetto alla versione vigente e quindi non comporta modifiche rilevanti nella prassi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1624 segg.</p> <p>LINK Art. 4 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 5 Diritto applicabile</p> <p>¹ Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell'ente pubblico il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.</p> <p>[...]</p>	<p>OAPub Art. 2c Aggiudicazione comune</p> <p>¹ Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a un'aggiudicazione in comune e il committente della Confederazione assume la quota di finanziamento più elevata è applicabile il diritto federale.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Nel caso degli appalti in comune, la legge riveduta stabilisce chiaramente che la quota cantonale e quella della Confederazione vengono sommate al fine di determinare il diritto applicabile – fatta salva la scelta, compiuta di comune accordo, di applicare un altro diritto secondo il capoverso 2. In assenza di questa precisazione, attualmente la quota cantonale è considerata separatamente. La nuova regolamentazione permette di fare chiarezza in questo ambito.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>La presente disposizione corrisponde già alla prassi in uso.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1627 seg.</p> <p>LINK Art. 5 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 6 Offerenti</p> <p>¹ Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un'offerta gli offerenti della Svizzera, nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera</p>	<p>LAPub Art. 4 Offerenti esteri</p> <p>La presente legge è applicabile alle offerte di persone di:</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>La riserva della reciprocità del capoverso 2 corrisponde alla norma attuale dell'articolo 4 LAPub. Anche qui l'accesso al mercato si applica soltanto se gli offerenti della Svizzera</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>si è impegnata contrattualmente a garantire l'accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.</p> <p>² Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un'offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta.</p> <p>[...]</p>	<p>a. Stati Parte al GPA, sempre che questi Stati garantiscano la reciprocità;</p> <p>b. altri Stati, sempre che la Svizzera abbia contratto con tali Stati impegni in questo ambito o il Consiglio federale abbia constatato che gli offerenti svizzeri vi beneficiano di parità di trattamento.</p>	<p>sono effettivamente ammessi a presentare un'offerta nello Stato estero. I committenti sono tuttavia autorizzati ad ammettere a presentare un'offerta altri offerenti anche se lo Stato in cui si trova la loro sede non concede la reciprocità. Contro queste decisioni dei committenti che riguardano l'accesso al mercato per le commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali non è prevista alcuna tutela giurisdizionale (cfr. art. 52 cpv. 2 ultimo periodo revLAPub).</p> <p>Osservazione importante in merito al capoverso 2: gli offerenti esteri ammessi a presentare un'offerta per una commessa pubblica che non rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità (art. 52 cpv. 2).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Gli adeguamenti apportati nei capoversi 1 e 2 consentono di fare chiarezza e di creare certezza giuridica. Offrono ai servizi di aggiudicazione un margine di manovra più ampio per effettuare appalti sostenibili e conformi al mercato.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1629.</p> <p>LINK Art. 6 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 7 Esenzione dall'assoggettamento</p> <p>¹ Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente dall'assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato.</p> <p>² Prima di emanare l'ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l'OiAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d'affari.</p>	<p>OAPub Art. 2b Esclusione dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici</p> <p>¹ Quando i committenti di cui all'articolo 2a sono in concorrenza il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) esenta il settore o il settore parziale dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>La clausola di esclusione figura già nel diritto vigente, ma nella legge riveduta la procedura viene disciplinata in modo più dettagliato. L'esenzione è concessa su proposta del committente o dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp). La concessione dell'esenzione e la consultazione preliminare competono al Consiglio federale. Questi può delegare la preparazione della decisione al dipartimento designato nella revOAPub (cfr. art. 2 revOAPub). Oltre alla Commissione della concorrenza (COMCO) e alle cerchie economiche interessate, viene consultato l'OiAp, cui spetta il diritto di proposta e di consultazione. La disposizione precisa che le perizie della COMCO possono essere pubblicate nel rispetto del segreto d'affari.</p> <p>Il GPA 2012 utilizza l'espressione «libera concorrenza». Nell'articolo 7 revLAPub figura l'espressione «concorrenza»</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
		<p>efficace» conformemente alle disposizioni del diritto in materia di cartelli (cfr. anche art. 2b del progetto di revisione dell'OAPub dell'1.1.2019, in cui si parlava soltanto di «concorrenza»).</p> <p>La clausola di esclusione è attualmente prevista soltanto per i committenti operanti sui mercati settoriali assoggettati in virtù dell'Accordo Svizzera-UE (cfr. art. 2a OAPub e art. 4 cpv. 2 lett. c^{bis} CIAP). In futuro, la procedura di esenzione sarà estesa a tutti i settori in cui esiste una concorrenza efficace (nota 2 concernente l'all. 3 dell'app. 1 (Svizzera) del GPA 2012). L'esenzione richiede l'espletamento di una procedura formale conformemente al numero XIX del GPA 2012 (cfr. art. 2 cpv. 2 e 3 revOAPub); in caso di divergenze, si può avviare una procedura arbitrale speciale.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> La questione centrale per quanto riguarda l'esenzione è sapere in quali condizioni si può presumere l'esistenza di una concorrenza efficace in un determinato mercato. Siffatta concorrenza deve risultare dalle effettive condizioni di concorrenza nel mercato interessato, che dovranno essere esaminate nel caso concreto.</p> <p>In passato, poco dopo la trasposizione dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE nel diritto nazionale, sulla base della clausola di esenzione del DATEC il settore delle telecomunicazioni (nel 2002) e il settore del traffico ferroviario merci su scartamento normale (nel 2007) sono stati esentati dall'assoggettamento. Probabilmente la questione dell'esenzione verrà sollevata anche per altri settori. Considerato quanto precede, è quindi importante, in particolare per i committenti che operano su mercati settoriali, essere a conoscenza di queste novità.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1629 segg.</p> <p>LINK Art. 2 revOAPub</p>
<p>Art. 10 Eccezioni ¹ La presente legge non si applica: [...]</p>	<p>LAPub Art. 3 Eccezioni ¹ La presente legge non è applicabile: [...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Cpv. 1 lett. e: dal campo di applicazione della legge riveduta sono escluse anche le organizzazioni di integrazione professionale.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>e. alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari; [...]</p> <p>h. agli appalti pubblici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. effettuati nel quadro dell'aiuto umanitario internazionale d'emergenza e dell'aiuto agrario e alimentare, 2. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari, 3. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge, 4. effettuati nel quadro della cooperazione internazionale, a condizione che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato beneficiario; <p>[...]</p> <p>² Il committente predispone una documentazione per ogni commessa aggiudicata conformemente al capoverso 1 lettera h.</p> <p>[...]</p> <p>⁴ La presente legge non si applica se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico; b. ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora; c. la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della proprietà intellettuale. 	<p>b. alle commesse emanate nell'ambito di programmi d'aiuto in materia di agricoltura o alimentazione;</p> <p>c. alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione in virtù di un trattato internazionale tra gli Stati parte al GPA o tra la Svizzera ed altri Stati;</p> <p>d. alle commesse aggiudicate ad organizzazioni internazionali sulla base di una speciale procedura; [...]</p> <p>² Nell'assegnazione delle commesse, il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sono minacciati i buoni costumi, l'ordine pubblico e la sicurezza; b. lo esigono la protezione della salute e della vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali; o c. sono lesi preesistenti diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale. 	<p><u>Cpv. 1 lett. h:</u> la disposizione è stata riformulata sulla base delle eccezioni contenute nel GPA. In sostanza, le eccezioni attuali vengono definite in modo più chiaro e il loro elenco esteso.</p> <p><u>Cpv. 4:</u> questa disposizione corrisponde essenzialmente al diritto vigente (art. 3 cpv. 2 LAPub), ma è stata estesa.</p> <p><u>Cpv. 4 lett. a</u> L'eccezione va oltre il disciplinamento vigente (art. 3 cpv. 2 lett. a LAPub). Essa è stata estesa in modo che la revLAPub non debba più essere applicata nel suo insieme (questo significa che l'elenco delle vigenti restrizioni della concorrenza sulla base del principio di proporzionalità non sarà più valido). Ciò riguarda l'acquisto di prestazioni militari o civili critiche per la sicurezza, ad esempio l'infrastruttura statale per le comunicazioni. La base è data dall'articolo III paragrafo 2 GPA 2012. Tali appalti sono esclusi non solo se la loro messa a concorso comprometterebbe la sicurezza pubblica, ma anche quando le prestazioni di per sé sono considerate critiche per la sicurezza. Nell'ambito delle eccezioni riguardanti la politica della sicurezza non deve essere svolto un controllo della proporzionalità in senso stretto. È determinante in primo luogo l'interesse della Confederazione o del committente pubblico a mantenere il segreto e la sicurezza. Per questa ragione al servizio di aggiudicazione viene attribuito un margine discrezionale più ampio.</p> <p><u>Cpv. 4 lett. b e c</u> Se un bando viola i diritti della proprietà intellettuale di un offerente, occorre dapprima cercare di ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione. Ove non fosse possibile, è eventualmente giustificata un'aggiudicazione per incarico diretto.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> <u>Capoverso 1 lettera h:</u> precisazione ed estensione delle eccezioni attuali.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
		<p><u>Cpv. 4 lett. a</u> In particolare in relazione con le prestazioni concernenti l'infrastruttura statale per le comunicazioni (settore civile), questa disposizione precisa che anche gli appalti nel settore civile critici per la sicurezza sono esclusi dal campo di applicazione della revLAPub.</p> <p><u>Cpv. 4 lett. b e c</u>: nessuna rilevanza nella prassi. Corrispondono alla regolamentazione vigente.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1639 segg.</p> <p>LINK Art. 10 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale [...]</p> <p>⁴ I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1–3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori.</p> <p>⁵ Il committente può controllare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a un'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L'offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie. [...]</p>	<p>LAPub Art. 8 Principi procedurali ¹ Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche devono essere osservati i seguenti principi: [...] b. il committente aggiudica la commessa per prestazioni in Svizzera solo ad offerenti che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera. Sono determinanti le disposizioni vigenti nel luogo della prestazione; c. il committente aggiudica la commessa solo ad offerenti che garantiscono la parità tra uomo e donna, in ambito salariale, ai lavoratori che forniscono prestazioni in Svizzera; [...]</p> <p>² Il committente ha il diritto di controllare o far controllare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro, delle condizioni di lavoro e della parità tra uomo e donna. Su richiesta, l'offerente deve presentare le prove necessarie.</p> <p>OAPub Art. 6 Osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro ¹ Il committente stabilisce nel contratto che l'offerente: a. è tenuto ad osservare i principi procedurali conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della legge;</p>	<p><u>Principali modifiche</u> In futuro, l'offerente dovrà menzionare negli accordi conclusi con i subappaltatori l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori.</p> <p>Inoltre, la legge riveduta prevede esplicitamente il controllo dell'osservanza delle suddette disposizioni e la possibilità di delegare tale controllo a terzi.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Per quanto riguarda il trattamento di richieste da parte dei media, in futuro si potrà rinviare anche alla regolamentazione del controllo.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1648, qui il Consiglio federale faceva ancora una distinzione tra luogo di fornitura della prestazione e luogo di origine.</p> <p>LINK Art. 12 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
	<p>b. impone contrattualmente ai terzi cui affida le commesse di rispettare i principi procedurali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c della legge.</p> <p>² Le autorità esecutive previste nella legislazione controllano che le disposizioni in materia di protezione del lavoro siano osservate. Il committente può consultare dette autorità prima dell'aggiudicazione.</p> <p>³ Il committente può predisporre controlli per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Può affidare questo compito ad un'autorità esecutiva prevista nella legislazione o ad un'altra istanza adeguata, in particolare ad organi paritetici di controllo istituiti in virtù di contratti collettivi di lavoro.</p> <p>⁴ Il committente può predisporre controlli per quanto riguarda la parità tra uomo e donna. Può affidare questo compito segnatamente all'ufficio federale, cantonale o comunale per la parità dei sessi.</p> <p>⁵ Per attuare i principi procedurali di cui all'articolo 8 della legge, il committente prevede nel contratto pene convenzionali.</p> <p>OAPub Art. 7 Condizioni di lavoro</p> <p>¹ Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.</p> <p>² Se la prestazione è fornita all'estero l'offerente deve almeno garantire l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro di cui all'allegato 2a.</p>	
<p>Art. 13 Ricusazione</p> <p>¹ Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hanno un interesse personale in una commessa; b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi; c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi; 	<p>PA Art. 10 Ricusazione</p> <p>B. Ricusazione</p> <p>¹ Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. se hanno un interesse personale nella causa; b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; b^{bis}. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. 	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Come hanno mostrato le esperienze fatte negli ultimi anni, l'articolo 10 PA non è direttamente applicabile alla procedura di appalto. I suoi contenuti sono quindi stati leggermente adeguati e ripresi nell'articolo 13 revLAPub. Contrariamente all'obbligo di indipendenza che vige per i giudici o le autorità dell'amministrazione pubblica non è possibile presupporre lo stesso grado di indipendenza, in particolare la mera parvenza di prevenzione, sui mercati degli appalti altamente specializzati.</p> <p>Con l'espressione «agito [...] nella medesima procedura» ai sensi della lettera d revLAPub si intende che un collaboratore di un committente pubblico, coinvolto nella preparazione e nell'esecuzione del bando in questione, nei 18 mesi</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o [...]</p> <p>² [...]</p> <p>³ Sulle domande di ricsuzione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.</p>	<p>² Se la ricsuzione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.</p>	<p>antecedenti al bando ha partecipato in qualità di collaboratore o rappresentante di un offerente allo svolgimento di una commessa precedente nello stesso ambito (costituente l'oggetto dell'appalto). Le condizioni menzionate nell'articolo 13 capoverso 1 lettere a–d sono da considerarsi assolute. Se tali condizioni si realizzano, le persone coinvolte devono ricsuarsi.</p> <p>Il servizio di aggiudicazione decide in merito alla domanda di ricsuzione con una decisione incidentale, che può essere impugnata mediante ricorso. La persona considerata prevenuta non partecipa alla decisione.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Con l'introduzione della nuova disposizione non sarà più sufficiente la mera parvenza di prevenzione. Ai fini della ricsuzione, d'ora in poi dovrà esserci un'effettiva prevenzione che abbia ripercussioni concrete sulla procedura di appalto.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1651 seg. LINK Art. 13 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 15 Determinazione del valore della commessa</p> <p>¹ Il committente stima il valore presumibile della commessa.</p> <p>² Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge.</p> <p>³ Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>⁴ Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.</p>	<p>OAPub Art. 14a Determinazione del valore della commessa</p> <p>¹ Il committente stima il valore complessivo massimo presumibile dell'aggiudicazione.</p> <p>² Esso tiene conto in merito di tutte le prestazioni strettamente correlate dal profilo materiale o legale.</p> <p>³ Esso calcola tutte le componenti dell'indennità, compresi in particolare anche tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare.</p> <p>OAPub Art. 15 Valore della commessa in caso di contratto di durata determinata o indeterminata</p> <p>¹ Se il committente acquista servizi oggetto di un contratto, il valore della commessa equivale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per contratti di durata determinata: il valore complessivo; b. per contratti di durata indeterminata: il canone mensile moltiplicato per 48. <p>² In caso di dubbio va applicato il metodo di calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> L'articolo 15 revLAPub chiarisce alcune questioni che si sono presentate ripetutamente in passato nel calcolo del valore della commessa.</p> <p>Cpv. 6: formulazione esplicita per il calcolo di prestazioni richieste periodicamente secondo cui il valore della commessa viene calcolato in funzione della retribuzione versata negli ultimi 12 mesi oppure, in caso di primo incarico, in base a una stima per i 12 mesi successivi.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Formulazione più chiara al fine di aumentare la certezza del diritto.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1655 segg.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>⁵ Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48.</p> <p>⁶ Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.</p>	<p>OAPub Art. 15a Durata del contratto nel caso di prestazioni periodiche</p> <p>¹ In caso di prestazioni periodiche il contratto può essere concluso per cinque anni al massimo.</p> <p>² In casi motivati può essere convenuta una durata del contratto più lunga o una proroga moderata di un contratto esistente.</p> <p>LAPub Art. 7 Valore della commessa</p> <p>¹ Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere l'applicazione della presente legge. [...]</p> <p>³ Se il committente aggiudica diverse commesse di forniture o di servizi, simili fra di loro, o suddivide una commessa di forniture o di servizi in diverse commesse singole (lotti), simili fra di loro, il valore della commessa è calcolato in base:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. al valore effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi; o</p> <p style="margin-left: 40px;">b. al valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dei 12 mesi che seguono l'assegnazione della prima commessa.</p> <p>⁴ Se una commessa contiene l'opzione per commesse successive, è determinante il valore globale.</p>	
<p>Art. 16 Valori soglia</p> <p>¹ La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui all'allegato 4. Il Consiglio federale adegua periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione dell'OiAp.</p> <p>² In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione.</p> <p>³ Se più committenti sottoposti alla presente legge e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto pubblico, per la totalità di tale appalto sono determinanti i valori soglia applicabili al committente che assume la maggior parte del finanziamento.</p> <p>⁴ Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all'allegato 1 numero 1 fornite per la realizzazione di un'opera edile raggiunge il valore soglia fis-</p>	<p>LAPub Art. 6 Entità della commessa</p> <p>[...]</p> <p>² D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, adegua periodicamente i valori soglia ai dati del GPA.</p> <p>LAPub Art. 7 Valore della commessa</p> <p>[...]</p> <p>² Se, per la realizzazione di un'opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili, è determinante il loro valore complessivo. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare delle singole commesse edili che in ogni caso sottostanno alla presente legge, nonché la loro parte percentuale nel valore globale (clausola bagattellare). [...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Tutti i valori soglia determinanti per i diversi tipi di prestazione (secondo l'art. 8 cpv. 2), procedura e committente (secondo l'art. 4 cpv. 1 e 2) sono riportati in tabelle schematiche all'allegato 4, suddivisi per appalti che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e appalti che non rientrano in tale ambito.</p> <p>Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, ha la competenza di adeguare periodicamente (probabilmente, come finora, ogni due anni) il suddetto allegato in base agli impegni internazionali.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Nel caso di più committenti che partecipano a un appalto pubblico, non sarà più il valore soglia più basso ad essere determinante, bensì il valore soglia del committente che assume la maggior parte del finanziamento.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>sato per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p> <p>⁵ La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.</p>	<p>OAPub Art. 2a Committenti e attività sottoposti alla legge [...] ⁴ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dopo consultazione della commissione «Acquisti pubblici Confederazione - Cantoni», la Segreteria di stato dell'economia (SECO) adegua periodicamente detti valori soglia alle disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (Accordo GATT) e dell'Accordo bilaterale.</p> <p>OAPub Art. 2c Aggiudicazione comune [...] ² Se più committenti della Confederazione sottoposti alla legge o alla presente ordinanza e ai quali si applicano valori soglia diversi procedono a un'aggiudicazione in comune, il valore soglia più basso è determinante per l'intera aggiudicazione.</p> <p>OAPub Art. 14 Clausola bagatellare Se nell'ambito della realizzazione di un'opera edile il committente aggiudica diverse commesse edili il cui valore complessivo raggiunge il valore soglia determinante, esso non è tenuto ad aggiudicare le commesse secondo le disposizioni della legge se: a. il valore di ogni singola commessa non raggiunge 2 milioni di franchi; e b. il valore totale di tali commesse non eccede il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile.</p>	<p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1657 seg.</p>
<p>Art. 19 Procedura selettiva ¹ Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione. ² Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un'offerta in funzione della loro idoneità. ³ Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un'offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Sono ammessi a presentare un'offerta, se possibile, almeno tre offerenti.</p>	<p>LAPub Art. 15 Procedura selettiva ¹ Il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. ² Tutti i candidati possono presentare una domanda di partecipazione. ³ Il committente determina, in base all'idoneità giusta l'articolo 9 o 10, i candidati che possono presentare un'offerta. ⁴ Esso può limitarne il numero, se l'aggiudicazione non può essere realizzata efficacemente. Una concorrenza efficace dev'essere tuttavia garantita.</p> <p>OAPub Art. 12 Procedura selettiva ¹ Il committente deve invitare almeno tre offerenti a presentare un'offerta, sempre che vi siano altrettanti partecipanti qualificati.</p>	<p>Principali modifiche L'articolo 12 capoverso 1 OAPub (almeno 3 offerenti ammessi) viene inserito direttamente nella legge. Il messaggio spiega che già nella fase della prequalificazione si deve obbligatoriamente verificare l'adempimento di determinati requisiti minimi indispensabili per l'oggetto dell'appalto (specifiche tecniche).</p> <p>Rilevanza delle modifiche nella prassi Laddove necessario e opportuno, l'adempimento delle specifiche tecniche potrà essere verificato già nella fase della prequalificazione, in aggiunta a un semplice esame dell'idoneità.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1659 seg.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
	<p>² I committenti che tengono un elenco possono selezionare dallo stesso gli offerenti che intendono invitare a presentare un'offerta.</p> <p>³ Essi devono far partecipare alla procedura di aggiudicazione anche gli offerenti che non figurano ancora nell'elenco, sempre che l'acquisto non sia differito a causa dell'iscrizione nello stesso.</p>	
<p>Art. 20 Procedura mediante invito</p> <p>¹ La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 4</p> <p>² Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte.</p> <p>³ Per l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo, si può ricorrere alla procedura mediante invito, senza tenere conto dei valori soglia.</p>	<p>OAPub Art. 35 Procedura mediante invito</p> <p>¹ Nella procedura mediante invito, il committente invita gli offerenti, direttamente e senza bando di concorso, a presentare un'offerta.</p> <p>² Il committente deve se possibile procurarsi almeno tre offerte. Almeno una di queste tre offerte deve provenire da un offerente esterno.</p> <p>³ Nella procedura mediante invito si possono aggiudicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le commesse di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge; b. e commesse di forniture e servizi che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b della legge; c. le commesse di forniture e servizi dei servizi automobilistici della Posta Svizzera che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera d della legge; d. le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera a che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3 lettera a; e. le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera b che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3 lettera b; f. le commesse di forniture e servizi ai sensi dell'articolo 2a capoverso 2 lettera c che non raggiungono il valore soglia di cui all'articolo 2a capoverso 3 lettera c; g. le commesse edili il cui valore non raggiunge 2 milioni di franchi; h. le commesse edili di cui all'articolo 14. <p>LAPub Art. 3 Eccezioni</p> <p>¹ La presente legge non è applicabile:</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>La Confederazione ha ripreso dalle disposizioni cantonali la regolamentazione della procedura facendo riferimento all'allegato 4, il quale contiene i valori soglia per gli appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Cpv. 2: dal punto di vista materiale la legge non determina cambiamenti nella prassi. Altre disposizioni relative alla procedura mediante invito si trovano però nella revOAPub.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1660 seg.</p> <p>LINK Art. 5 revOAPub</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
	<p>[...]</p> <p>e. all'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico nonché alla costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell'ambito della difesa integrata e dell'esercito.</p> <p>[...]</p>	
<p>Art. 21 Incarico diretto</p> <p>¹ Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.</p> <p>² Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità;</p> <p>b. sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza;</p> <p>[...]</p> <p>d. a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini;</p> <p>[...]</p> <p>f. il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale;</p> <p>g. il committente acquista prestazioni su una borsa merci;</p>	<p>LAPub Art. 16 Aggiudicazione mediante trattativa privata</p> <p>Il committente aggiudica la commessa direttamente ad un offerente senza bando di concorso.</p> <p>OAPub Art. 13 Aggiudicazione mediante trattativa privata</p> <p>¹ Il committente può aggiudicare la commessa direttamente e senza bando se è data una delle condizioni seguenti:</p> <p>a. nella procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte o nessun offerente adempie i criteri d'idoneità;</p> <p>b. nella procedura libera o selettiva sono presentate esclusivamente offerte concordate o non corrispondenti alle esigenze essenziali del bando;</p> <p>[...]</p> <p>d. a causa di eventi imprevedibili l'acquisto è divenuto a tal punto urgente che non possono essere eseguite né una procedura libera né una selettiva;</p> <p>[...]</p> <p>g. il committente acquista beni nuovi (prototipi) o prestazioni nuove che, a sua richiesta, sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale;</p> <p>[...]</p> <p>i. il committente acquista beni ad una borsa merci;</p> <p>k. il committente può acquistare beni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p><u>Cpv. 1:</u> è prevista esplicitamente la possibilità di raccogliere offerte di altri concorrenti. Tale possibilità è però irrilevante per determinati casi di applicazione della legge. In particolare, le condizioni di cui al capoverso 2 lettera c precluderebbero per definizione una concorrenza tra gli offerenti e, quindi, la possibilità di richiedere offerte comparative.</p> <p><u>Cpv. 2 lett. i:</u> nella legge riveduta si parla di «commessa successiva» anziché di «pianificazione successiva». Il messaggio menziona inoltre esplicitamente la «realizzazione della soluzione» quale prestazione acquistabile per incarico diretto.</p> <p>Il <u>capoverso 5</u> codifica le condizioni giuridiche in vigore.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Le conseguenze dell'adeguamento del capoverso 2 lettera i sono difficili da prevedere. In linea di principio, tuttavia, si avrà un margine di manovra più ampio nell'ambito dei concorsi di progettazione o di prestazione globale e dei mandati di studio paralleli e quindi nella concezione degli appalti.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1661 segg.</p> <p>LINK Art. 21 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>h. il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);</p> <p>i. il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi della presente legge, 2. le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente, 3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto. <p>³ Una commessa di cui all'articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per incarico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale; o b. salvaguardare interessi pubblici della Svizzera. <p>⁴ Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nome del committente e dell'offerente scelto; b. genere e valore della prestazione acquistata; c. spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto. <p>⁵ Una commessa pubblica non può essere definita con l'intento di prendere a priori in considerazione per l'aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di</p>	<p>l. il committente aggiudica la pianificazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per l'attuazione della pianificazione al vincitore che ha elaborato la soluzione di un compito di pianificazione nel quadro di una procedura preliminare. In merito devono essere adempite le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la procedura preliminare è stata eseguita in conformità alle disposizioni della legge, 2. le proposte di soluzione sono state valutate da un comitato composto per la maggioranza di membri indipendenti, 3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la pianificazione successiva o il coordinamento mediante trattativa privata. <p>² Il committente allestisce un rapporto per ogni commessa aggiudicata mediante trattativa privata. Il rapporto contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il nome del committente; b. il valore e il genere della prestazione acquisita; c. il Paese d'origine della prestazione; d. la disposizione del capoverso 1 secondo cui la commessa è stata aggiudicata mediante trattativa privata. 	

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite (cpv. 2 lett. e).		
<p>Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli</p> <p>¹ Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i tipi di concorso e le modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli; b. i tipi di procedura applicabili; c. i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori; d. le modalità dell'esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti; e. le particolari modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all'acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; f. la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d'indipendenza dei membri; g. i compiti del gruppo di esperti; h. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l'acquisto del lavoro presentato; i. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso; j. le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso; k. le indennità spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti. 	<p>LAPub Art. 13 Tipi e scelta della procedura [...]</p> <p>³ Il Consiglio federale emana norme di concorrenza in materia di progettazione e di prestazione globale.</p> <p>OAPub Art. 40–57 (capitolo 4)</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Il mandato di studio parallelo viene introdotto a seguito dei risultati della procedura di consultazione. Inoltre, per gli aspetti disciplinati all'articolo 40 e seguenti della vigente OAPub, viene creata una corretta base giuridica per la delega legislativa. Questi aspetti sono disciplinati all'articolo 13 e seguenti revOAPub, fermo restando che la densità normativa è limitata ai requisiti necessari secondo l'articolo 22 capoverso 2 revLAPub (cfr. le disposizioni adeguate dell'art. 13 revOAPub). Il DFF può emanare ulteriori disposizioni specifiche al settore (cfr. le novità riguardanti l'art. 19 revOAPub).</p> <p>I concorsi di progettazione e di prestazione globale e il mandato di studio parallelo non costituiscono un vero e proprio tipo di procedura del diritto in materia di appalti pubblici. Se si vuole arrivare a un'aggiudicazione della commessa al vincitore mediante incarico diretto, il concorso e il mandato di studio parallelo vanno piuttosto indetti secondo una procedura conforme al GPA (solitamente una procedura di pubblico concorso o selettiva).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Queste disposizioni permetteranno di sfruttare a pieno il margine di manovra offerto dal GPA. E proprio le aggiudicazioni di prestazioni intellettuali in futuro dovrebbero aumentare e assumere un'importanza maggiore. Il campo d'applicazione dell'articolo 21 capoverso 2 lettera i e di conseguenza quello dei concorsi e dei mandati di studio paralleli in generale non sono limitati al settore della costruzione. Le nuove disposizioni relative ai concorsi e ai mandati di studio paralleli devono essere applicate in tutti i settori in cui possono essere utili ai fini dell'appalto (ad es. proposte di soluzione nell'ambito della strategia energetica). L'espressione «prestazioni di progettazione» comprende quindi anche le prestazioni che servono alla realizzazione della soluzione, al di fuori del settore della costruzione, come i lavori di progettazione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1663 seg.; 1665 seg.</p> <p>LINK Art. 22 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
		<p>LINK Art. 13 revOAPub</p> <p>LINK Art. 19 revOAPub</p>
<p>Art. 24 Dialogo</p> <p>¹ Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.</p> <p>² Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi.</p> <p>³ Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lo svolgimento del dialogo; b. i contenuti possibili del dialogo; c. se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente; d. i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva. <p>⁴ Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.</p> <p>⁵ Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.</p> <p>⁶ Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo.</p>	<p>OAPub Art. 26a Dialogo</p> <p>¹ Nel caso di acquisti complessi o dell'acquisto di prestazioni intellettuali il committente può sviluppare ulteriormente nel quadro di un dialogo le soluzioni o le metodologie proposte dagli offerenti, sempre che lo abbia indicato nel bando.</p> <p>² Il committente comunica al più tardi nella documentazione del bando se e in quale modo indennizza la partecipazione al dialogo e l'utilizzazione delle soluzioni e delle metodologie proposte o ulteriormente sviluppate.</p> <p>³ Esso designa gli offerenti con i quali intende condurre il dialogo e comunica loro preliminarmente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la soluzione o la metodologia scelta; b. i contenuti possibili del dialogo; c. termini e le modalità di inoltro dell'offerta definitiva di soluzione o di metodologia sviluppata nel quadro del dialogo. <p>⁴ Esso registra in maniera ricostruibile lo svolgimento e il contenuto del dialogo e documenta in particolare il dispendio di tempo vincolato alla conduzione del dialogo che ne risulta per l'offerente.</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Nel capoverso 1 vengono menzionate esplicitamente anche le prestazioni innovative.</p> <p>Il capoverso 2 è il risultato della rinuncia a svolgere negoziazioni sui prezzi secondo l'articolo 11 lettera d revLAPub e serve a chiarire che anche nell'ambito del dialogo non possono essere svolte tali negoziazioni.</p> <p>Il capoverso 3 lascia al servizio di aggiudicazione la facoltà di decidere se indennizzare la partecipazione al dialogo e l'eventuale utilizzazione di diritti della proprietà intellettuale ecc.</p> <p>Nel capoverso 4 viene prevista esplicitamente la possibilità di ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo. Al riguardo nel messaggio è indicato quanto segue: «Se durante la procedura appare ragionevole escludere un partecipante al dialogo, il committente non è tenuto a proseguire il dialogo con questo offerente».</p> <p>Ulteriori disposizioni di esecuzione sono contenute nell'OAPub.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Non si evidenziano cambiamenti fondamentali nella prassi. Sarà sicuramente interessante vedere come saranno attuati eventuali «dialoghi multilaterali», nell'ambito dei quali, secondo il testo del messaggio, le singole soluzioni e proposte possono essere combinate tra loro nonché discusse e sviluppate tra gli offerenti.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1668 segg.</p> <p>LINK Art. 6 revOAPub</p>
<p>Art. 27 Criteri di idoneità</p> <p>¹ Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneità che l'offerente deve adempiere. I criteri devono</p>	<p>LAPub Art. 9 Criteri di idoneità</p> <p>¹ Il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine, precisa i criteri di idoneità.</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p><u>Cpv. 1:</u> i requisiti dei criteri di idoneità (essenziali, riferiti alle prestazioni e oggettivamente verificabili) vengono indicati esplicitamente.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>essere oggettivamente necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico e verificabili.</p> <p>² I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'offerente, come pure la sua esperienza.</p> <p>³ Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p>	<p><u>Cpv. 2:</u> attualmente le prove non sono indicate in modo esaustivo (all. 3 OAPub). L'elenco dei possibili criteri di idoneità continuerà a non essere esaustivo. Si chiarisce che questi criteri devono sempre essere requisiti riferiti all'offerente.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> La regolamentazione corrisponde alla prassi di aggiudicazione vigente.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1676 seg.</p> <p>LINK Art. 27 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 28 Elenchi</p> <p>¹ Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.</p> <p>² Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. riferimento dell'elenco; b. informazioni sui criteri da adempiere; c. metodi di verifica e condizioni di iscrizione; d. durata di validità e procedura di rinnovo dell'iscrizione. <p>³ Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell'idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell'elenco o radiarlo dallo stesso.</p> <p>[...]</p> <p>⁵ Se l'elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.</p>	<p>LAPub Art. 10 Sistema di verifica</p> <p>¹ Il committente può disporre un sistema di verifica dell'idoneità al quale saranno sottoposti gli offerenti.</p> <p>[...]</p> <p>OAPub Art. 10 Sistema di verifica</p> <p>¹ Se il committente predispone un sistema di verifica secondo l'articolo 10 della legge, esso è tenuto a indicarlo nell'organo di pubblicazione. Ripete ogni anno la pubblicazione, unitamente agli elenchi.</p> <p>[...]</p> <p>⁴ Se un elenco viene abolito, il committente lo comunica agli offerenti ivi menzionati.</p> <p>OAPub Art. 11 Iscrizione nell'elenco</p> <p>¹ Gli offerenti possono chiedere in ogni momento di essere iscritti nell'elenco. Il committente esamina la domanda entro un termine adeguato.</p> <p>² Esso comunica l'iscrizione per scritto. Se respinge l'iscrizione, lo notifica all'offerente mediante decisione.</p> <p>³ Il committente può sempre stralciare dall'elenco alcuni offerenti, se nutre dubbi giustificati quanto alla loro idoneità. Lo stralcio dall'elenco è notificato agli offerenti mediante decisione.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Con riferimento al commento di cui sopra: nella revLAPub si utilizza il termine «elenchi» anziché l'espressione «sistema di verifica». Il legislatore chiarisce inoltre che, oltre all'iscrizione, anche la mancata iscrizione nell'elenco può essere impugnata e che la possibilità di presentare ricorso è data indipendentemente dal valore della commessa. Di conseguenza, si tratta solo di un chiarimento redazionale e non di una novità vera e propria.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Finora non sono quasi mai stati creati elenchi di questo tipo. Bisognerà vedere se in futuro lo stato attuale delle cose cambierà.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1677 seg.</p> <p>LINK Art. 28 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 29 Criteri di aggiudicazione</p> <p>¹ Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli</p>	<p>LAPub Art. 21 Criteri d'aggiudicazione</p> <p>¹ L'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa viene determinata considerando diversi criteri, in particolare il termine, la qualità, il</p>	<p><u>Principali modifiche</u> <u>Cpv. 1:</u> prescrivendo i requisiti del prezzo e della qualità della prestazione per la valutazione delle offerte, si definisce cosa si intende per offerta più vantaggiosa secondo</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica.</p> <p>² Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata.</p> <p>³ Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie.</p> <p>⁴ Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico.</p>	<p>prezzo, l'economicità, i costi d'esercizio, il servizio clientela, l'idoneità della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, il valore tecnico e la formazione di persone nella formazione professionale di base. Quest'ultimo criterio può essere preso in considerazione soltanto per gli appalti non sottoposti a trattati internazionali.</p> <p>[...]</p> <p>² I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza.</p> <p>[...]</p> <p>OAPub Art. 27 Sistema di valutazione</p> <p>[...]</p> <p>² Oltre ai criteri di aggiudicazione menzionati dalla legge il committente può in particolare utilizzare anche i seguenti criteri: sostenibilità, contenuto innovativo, funzionalità, prontezza di servizio, competenza specialistica, efficienza della metodica e costi attesi sull'intera durata di vita.</p> <p>³ [...]</p>	<p>l'articolo 41 revLAPub, tenuto conto degli altri criteri di aggiudicazione da considerare nel singolo caso. Il legislatore intende quindi rafforzare in generale una forma di concorrenza incentrata sulla qualità piuttosto che sul prezzo. L'elenco degli altri criteri di aggiudicazione non è esaustivo, ma vi vengono menzionati esplicitamente «nuovi» criteri, come i costi del ciclo di vita, la creatività, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita e l'affidabilità del prezzo. L'espressione «costi del ciclo di vita» rappresenta un concetto generico che comprende i costi di acquisto, di esercizio, di smantellamento e di smaltimento.</p> <p>Il criterio della «sostenibilità» comprende la dimensione economica, la dimensione ecologica e la dimensione sociale. Gli aspetti ecologici e quelli legati alla conservazione delle risorse possono riferirsi all'oggetto stesso dell'appalto, ma anche alla sua produzione, al suo utilizzo e smaltimento.</p> <p>Non è ancora chiaro come debbano essere interpretati i criteri «plausibilità dell'offerta», «differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita» e «affidabilità del prezzo». Nell'applicazione di questi criteri si deve tenere conto della giurisprudenza vigente in merito all'ammissibilità del criterio della plausibilità (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 18 luglio 2017, 2C_1021/2016). Tutti i criteri di cui al capoverso 1 devono essere definiti e formulati nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, ovvero in particolare osservando il GPA.</p> <p><u>Cpv. 2:</u> per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali vengono definiti ulteriori criteri di sostenibilità. Tra questi criteri vi sono il numero di posti di formazione per gli apprendisti (come nel diritto vigente) e l'offerta da parte dell'offerente di posti di lavoro per i lavoratori più anziani o di reinserimento professionale dei disoccupati di lunga durata.</p> <p><u>Cpv. 3:</u> nel caso dei cosiddetti bandi funzionali, in particolare se è previsto il dialogo, si può eccezionalmente rinunciare a rendere nota preliminarmente la ponderazione: se sono oggetto dell'appalto soluzioni, proposte di soluzione o metodologie sarebbe impossibile esigere già in anticipo la ponderazione dei criteri di aggiudicazione da parte del</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
		<p>committente. Il committente deve sempre definire in anticipo l'ordine di priorità dei criteri e documentare la valutazione.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> La prescrizione dei criteri del prezzo e della qualità nella determinazione dell'offerta più vantaggiosa non è una novità. In futuro, tuttavia, nelle procedure di aggiudicazione si dovrà attribuire ancora maggiore importanza alla qualità nella concorrenza tra offerenti. I nuovi criteri menzionati esplicitamente nella legge (ad es. costi del ciclo di vita, sostenibilità in tutti e tre i suoi aspetti) rispecchiano i risultati della prassi vigente e le aspettative della politica rispetto al diritto in materia di appalti pubblici. Il ruolo speciale attribuito alla sostenibilità dalla revLAPub deve essere assimilato dal servizio di aggiudicazione in modo che tale criterio sia applicato in modo più ampio nelle aggiudicazioni. La prassi illustrerà come si dovranno interpretare e formulare nei bandi i criteri «plausibilità dell'offerta», «differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita» e «affidabilità del prezzo».</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1678 segg.</p>
<p>Art. 30 Specifiche tecniche [...] ² Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.</p> <p>³ Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d'autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente. [...]</p>	<p>LAPub Art. 12 Specificazioni tecniche ¹ Il committente definisce le necessarie specificazioni tecniche nella documentazione del bando, dell'aggiudicazione e del contratto. ² A tal fine tiene conto, per quanto possibile, delle norme internazionali o di quelle nazionali che traspongono norme internazionali.</p> <p>OAPub Art. 16a Descrizione della prestazione [...] ⁴ Se nella descrizione delle prestazioni menziona marchi oppure requisiti di qualità regionali o nazionali, il committente segnala esplicitamente la possibilità di offrire prestazioni equivalenti.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Cpv. 2: per gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali occorre possibilmente fare riferimento a eventuali norme tecniche internazionali. La nuova formulazione «per quanto possibile e adeguato» va però oltre quella vigente. La questione dell'adeguatezza richiederà ulteriori precisazioni nella prassi.</p> <p>Cpv. 3: si stabilisce chiaramente che l'uso di marchi, tipi ecc. non è fondamentalmente ammesso. Il servizio di aggiudicazione deve prima cercare di descrivere la prestazione senza menzionare queste designazioni. Solo quando ciò non è possibile si può inserire la locuzione «o equivalente».</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Cpv. 3: non sarà più necessario indicare nella documentazione del bando che l'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente, dal momento che questa regola sarà sancita nella legge.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
		Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1680 seg. LINK Art. 30 revLAPub «Nuove disposizioni»
<p>Art. 31 Consorzi e subappaltatori ¹ La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando. [...]</p>	<p>OAPub Art. 21 Consorzi di offerenti e forma giuridica ¹ I consorzi di offerenti sono di principio ammessi. In singoli casi motivati, il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando. [...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> La decisione di ammettere consorzi e subappaltatori deve essere lasciata al libero apprezzamento del servizio di aggiudicazione. Pertanto, i consorzi devono essere limitati o persino esclusi soltanto in casi motivati. Una tale esclusione è giustificata in particolare quando un onere di coordinamento eccessivo pregiudica lo scopo dell'appalto o genera inutili costi di transazione; quindi se l'acquisto di prestazioni da parte di un consorzio di offerenti non è economico. Questo principio vale in primo luogo per i progetti minori, che possono essere realizzati facilmente da un solo offerente. Per appalti ingenti e complessi i consorzi non dovrebbero essere esclusi senza validi motivi. Se si escludessero sia i consorzi che i subappaltatori, sarebbe necessaria una motivazione qualificata. Al contrario, l'ammissione di subappaltatori costituisce un argomento pertinente a fronte dell'esclusione di consorzi di offerenti. La motivazione <i>ad acta</i> sembra quindi essere necessaria almeno per gli appalti ingenti e complessi.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Continuerà a essere necessaria la motivazione dell'esclusione di entrambe le forme giuridiche, soprattutto in caso di appalti ingenti e complessi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1682 seg. LINK Art. 31 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 32 Lotti e prestazioni parziali ¹ L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. ² Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.² ³ Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.</p>	<p>OAPub Art. 22 Offerte globali, lotti e offerte parziali ¹ Il committente esige di principio un'offerta globale per le prestazioni che intende acquisire. [...] ³ Se il committente ripartisce le prestazioni in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per uno o più lotti (offerta parziale). Al posto o a complemento di un'offerta parziale, gli offerenti possono presentare anche un'offerta globale, sempre che il committente non abbia escluso questa possibilità nel bando.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Dal punto di vista formale e materiale, la revisione non comporta modifiche rilevanti.</p> <p>In relazione alla concentrazione del volume a seguito di offerte globali, nel messaggio si segnala la possibilità di ottenere vantaggi in termini di prezzo. Per quanto concerne la suddivisione in lotti si parla invece della «scomposizione» della prestazione. Si sottolinea che la suddivisione di un appalto in singoli lotti promuove la concorrenza e fa au-</p>

² Il capoverso 2 non contiene né novità né adeguamenti.

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>⁴ Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.</p> <p>⁵ Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.</p>	<p>[...]</p> <p>⁵ Il committente indica nel bando se si riserva il diritto di aggiudicare una commessa parziale agli offerenti che hanno presentato offerte globali o il diritto di esigere che questi collaborino con terzi.</p> <p>LAPub Art. 21 Criteri d'aggiudicazione</p> <p>[...]</p> <p>^{1bis} Se il committente ripartisce le prestazioni che intende acquistare in prestazioni parziali (lotti), può stabilire che un offerente riceva unicamente un numero limitato di lotti. Deve indicarlo nel bando.</p> <p>[...]</p>	<p>mentare in particolare le possibilità per le PMI di partecipare ad appalti importanti. Nel contempo, si precisa che la scomposizione non può essere utilizzata per non superare i valori soglia applicabili, ovvero per eludere il campo di applicazione della legge.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> La prassi corrente può essere mantenuta.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1683 seg.</p>
<p>Art. 33 Varianti</p> <p>¹ Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.</p> <p>² Si considera variante un'offerta mediante la quale lo scopo dell'appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente.</p>	<p>OAPub Art. 22a Varianti</p> <p>¹ Gli offerenti possono decidere liberamente se inoltrare, oltre all'offerta globale, anche offerte con varianti. Eccezionalmente il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.</p> <p>² Si considera variante un'offerta mediante la quale lo scopo dell'acquisto può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente. Le differenze nel tipo di prezzo non sono considerate varianti.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Nella legge riveduta non si indica più esplicitamente che la possibilità di ammettere varianti può essere prevista solo «eccezionalmente».</p> <p>Viene eliminata anche la precisazione secondo cui le differenze nel tipo di prezzo non sono considerate varianti. Secondo il messaggio, tuttavia, i diversi tipi di prezzo continuano a non essere considerati varianti, bensì offerte non conformi al bando.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Nessuna rilevanza nella prassi</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1684 seg.</p>
<p>Art. 37 Apertura delle offerte</p> <p>¹ Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva tutte le offerte presentate entro i termini sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.</p> <p>² È stilato un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta.</p> <p>[...]</p>	<p>OAPub Art. 24 Apertura delle offerte</p> <p>¹ Nella procedura libera o selettiva per l'aggiudicazione di commesse per forniture o servizi, due rappresentanti del committente aprono le offerte dopo aver verificato se sono state inoltrate tempestivamente.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Si stabilisce espressamente l'obbligo di stilare un verbale dell'apertura delle offerte e gli elementi che vi devono figurare.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Nessuna</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1686</p> <p>LINK Art. 37 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 38 Verifica delle offerte</p> <p>¹ Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d'ufficio.</p>	<p>OAPub Art. 25 Rettifica e valutazione delle offerte</p>	<p><u>Principali modifiche</u> La regolamentazione corrisponde sostanzialmente a quella del vigente articolo 25 OAPub «Rettifica e valutazione delle</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>² Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offerte. Annota per scritto la richiesta e le risposte. [...]</p>	<p>¹ Il committente rettifica le offerte dal profilo tecnico e contabile secondo un parametro uniforme affinché siano oggettivamente comparabili. ² Se contattata in merito l'offerente, il committente registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto in maniera ricostruibile. ³ Il committente valuta le offerte rettificate fondandosi sui criteri di aggiudicazione. ⁴ Se riceve un'offerta di prezzo straordinariamente inferiore a confronto delle altre offerte, il committente può informarsi dall'offerente se esiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 11 della legge.</p>	<p>offerte». Poiché nella revLAPub le trattative secondo il diritto vigente sono disciplinate all'articolo 39 «Rettifica delle offerte», al fine di effettuare una distinzione più netta viene scelto un nuovo titolo («Verifica delle offerte»).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Le fasi di valutazione delle offerte vengono separate e, ai fini di una semplificazione e di una migliore strutturazione, suddivise in tre disposizioni successive: verifica (art. 38 revLAPub), rettifica (art. 39 revLAPub) e valutazione (art. 40 revLAPub) delle offerte. La prassi vigente relativa alla procedura di valutazione sarà riesaminata in base alle disposizioni rivedute e, laddove necessario, (leggermente) adeguata.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1687 seg.</p> <p>LINK Art. 38 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 39 Rettifica delle offerte ¹ Al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa il committente può, in collaborazione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione. ² La rettifica è effettuata unicamente se: a. è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o per rendere le offerte oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o b. modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l'oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali. ³ Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2. ⁴ Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.</p>	<p>OAPub Art. 25 Rettifica e valutazione delle offerte ¹ Il committente rettifica le offerte dal profilo tecnico e contabile secondo un parametro uniforme affinché siano oggettivamente comparabili. ² Se contattata in merito l'offerente, il committente registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto in maniera ricostruibile. ³ Il committente valuta le offerte rettificate fondandosi sui criteri di aggiudicazione. [...]</p> <p>LAPub Art. 20 Trattative ¹ Trattative possono essere condotte, a condizione che: a. ne sia fatta menzione nel bando; o b. nessuna offerta risulti più conveniente dal profilo economico giusta l'articolo 21 capoverso 1. ² Il Consiglio federale disciplina la procedura secondo i principi della confidenzialità, della forma scritta e della parità di trattamento.</p> <p>OAPub Art. 26 Trattative ¹ Se è data una delle condizioni per le trattative secondo l'articolo 20 capoverso 1 della legge, sulla base</p>	<p><u>Principali modifiche</u> La disposizione sulla rettifica delle offerte comprende una parte degli articoli vigenti sulla rettifica e la valutazione delle offerte e sulle trattative (durante la procedura di valutazione). Conformemente al capoverso 3 le richieste di adeguamento del prezzo sono ammesse soltanto se, in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2, è necessario modificare le prestazioni o eliminare un'ambiguità oggettiva della commessa. Se queste condizioni non sono adempiute, si applica il principio della rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo (art. 11 lett. d revLAPub). Le mere negoziazioni sul prezzo (incondizionate) non sono ammesse. Come finora, è importante che i contatti personali o verbali con gli offerenti siano registrati per iscritto. Le disposizioni di esecuzione relative agli obblighi di documentazione sono disciplinate all'articolo 10 revOAPub.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Le fasi di valutazione delle offerte vengono separate e, ai fini di una semplificazione e di una migliore strutturazione, suddivise in tre disposizioni successive: verifica (art. 38 revLAPub), rettifica (art. 39 revLAPub) e valutazione (art. 40 revLAPub) delle offerte. La prassi vigente relativa alla procedura di valutazione sarà riesaminata in base alle disposizioni rivedute e dovrà essere adeguata a seconda della prassi vigente dei servizi di aggiudicazione.</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
	<p>dei criteri d'idoneità il committente può scegliere fra gli offerenti quelli con i quali intende condurre trattative.</p> <p>² Esso considera, se possibile, almeno tre offerenti e comunica loro per scritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la loro offerta rettificata; b. e parti dell'offerta su cui si intende trattare; c. i termini e le modalità per l'inoltro dell'offerta scritta definitiva. <p>³ Nel caso di trattative orali, il committente mette a verbale almeno quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i nomi delle persone presenti; b. le parti dell'offerta oggetto delle trattative; c. i risultati delle trattative. <p>⁴ Il verbale dev'essere firmato da tutti i presenti.</p> <p>⁵ Fino all'aggiudicazione, il committente non può comunicare agli offerenti interessati alcuna informazione su offerte della concorrenza.</p>	<p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1688 seg.</p> <p>LINK Art. 10 revOAPub</p>
<p>Art. 40 Valutazione delle offerte</p> <p>¹ Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.</p> <p>[...]</p>	<p>OAPub Art. 25 Rettifica e valutazione delle offerte</p> <p>[...]</p> <p>³ Il committente valuta le offerte rettifiche fondandosi sui criteri di aggiudicazione.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Nella revLAPub si stabilisce esplicitamente che la verifica e la valutazione delle offerte devono avvenire in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile. Si sancisce inoltre la necessità di redigere un rapporto di valutazione, da cui si devono sempre poter desumere i motivi principali della valutazione (cfr. messaggio pag. 1690).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>I principi del diritto in materia di appalti pubblici devono continuare a essere osservati. Non ci si attende un cambiamento della prassi in quanto tale.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1690.</p> <p>LINK Art. 40 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 42 Conclusione del contratto</p> <p>¹ Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo l'aggiudicazione.</p> <p>² Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo</p>	<p>LAPub Art. 22 Conclusione del contratto</p> <p>¹ Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, tranne nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale abbia attribuito ad un ricorso effetto sospensivo giusta l'articolo 28 capoverso 2.</p> <p>² Se è pendente una procedura di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, il committente comunica senza indugio la conclusione del contratto al Tribunale amministrativo federale.</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Cpv. 1: per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto può essere concluso dopo l'aggiudicazione, a prescindere da eventuali procedure di ricorso pendenti (protezione giuridica in via subordinata). Per concludere il contratto non occorre attendere che l'aggiudicazione passi formalmente in giudicato. Il contratto concluso con l'offerente</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>la scadenza del termine di ricorso contro l'aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministrativo federale abbia concesso l'effetto sospensivo a un ricorso.</p> <p>³ Se contro l'aggiudicazione di commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo, il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto.</p>		<p>scelto è efficace anche se la sua conclusione avviene dopo la presentazione di un ricorso.</p> <p>Il capoverso 2 stabilisce che per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali occorre attendere la scadenza del termine di ricorso.</p> <p>Il capoverso 3 corrisponde alla prassi e alla giurisprudenza vigenti. Il disciplinamento nella legge aumenta la certezza del diritto.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1692 segg.</p>
<p>Art. 43 Interruzione</p> <p>¹ Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rinuncia all'aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti; b. nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti; c. sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro; [...] e. esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti; f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste. <p>[...]</p>	<p>OAPub Art. 30 Interruzione, ripetizione e nuova procedura di aggiudicazione</p> <p>¹ Il committente interrompe la procedura se non intende realizzare il progetto.</p> <p>² Può interrompere e ripetere la procedura di aggiudicazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nessuna offerta adempie i criteri e i requisiti tecnici esposti nel bando e nella documentazione del bando; b. ci si può contare su offerte più convenienti in seguito al mutare delle condizioni-quadro tecniche o al venir meno delle distorsioni della concorrenza. <p>³ Il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione se il progetto cambia in modo sostanziale.</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Riguardo al capoverso 1 lettera a, nel messaggio si afferma espressamente che la procedura può essere interrotta ad esempio quando la messa a concorso di una prestazione è subordinata allo stanziamento di un credito, che poi non viene stanziato.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>La nuova disposizione del capoverso 1 lettera a garantisce una maggiore certezza del diritto, poiché chiarisce e disciplina una questione finora irrisolta e diffusa nella prassi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1694 seg.</p> <p>LINK Art. 43 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione</p> <p>¹ Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione; 	<p>LAPub Art. 11 Esclusione o revoca dell'aggiudicazione</p> <p>Il committente può revocare l'aggiudicazione o escludere determinati offerenti dalla procedura nonché stralciarli dall'elenco di cui all'articolo 10, in particolare qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. non adempiano più i criteri d'idoneità previsti dall'articolo 9; b. abbiano dato al committente indicazioni false; [...] d. non abbiano ottemperato agli impegni derivanti dall'articolo 8; 	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>I motivi di esclusione e di revoca ripartiti tra la LAPub e l'OAPub sono raggruppati in un unico articolo della revLAPub. In alternativa sarà data la possibilità di radiare un offerente dall'elenco.</p> <p>L'elenco dei motivi di esclusione e di revoca viene inoltre completato con numerosi motivi che in passato sono stati considerati oggettivamente giustificati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi (cfr. anche il commento all'art. 44 revLAPub nel capitolo «Nuove disposizioni»).</p>

revLAPub	LAPub / OAPub	Spiegazioni
<p>b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando; [...]</p> <p>d. sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento; [...]</p> <p>g. non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti; [...]</p> <p>i. hanno partecipato ai lavori preliminari dell'appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati [...]</p> <p>² In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:</p> <p>a. hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;</p> <p>b. hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;</p> <p>c. presentano un'offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso; [...]</p> <p>f. non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo, le disposizioni sulla confidenzialità e le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale; [...]</p>	<p>e. abbiano pattuito comportamenti tali da impedire un'effettiva libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;</p> <p>f. penda nei loro confronti una procedura di fallimento.</p> <p>LAPub Art. 19 Requisiti formali [...]</p> <p>³ Il committente esclude dalla procedura ulteriore le offerte e le domande di partecipazione con lacune formali rilevanti.</p> <p>LAPub Art. 8 Principi procedurali ¹ Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche devono essere osservati i seguenti principi: [...]</p> <p>b. il committente aggiudica la commessa per prestazioni in Svizzera solo ad offerenti che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera. Sono determinanti le disposizioni vigenti nel luogo della prestazione;</p> <p>c. il committente aggiudica la commessa solo ad offerenti che garantiscono la parità tra uomo e donna, in ambito salariale, ai lavoratori che forniscono prestazioni in Svizzera; [...]</p> <p>OAPub Art. 25 Rettifica e valutazione delle offerte [...]</p> <p>⁴ Se riceve un'offerta di prezzo straordinariamente inferiore a confronto delle altre offerte, il committente può informarsi dall'offerente se esiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 11 della legge.</p>	<p>Un offerente potrà essere escluso se il suo comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione (cpv. 1 lett. a). Come previsto finora, l'inadempimento delle condizioni di partecipazione o la presenza di divergenze rispetto ai requisiti essenziali del bando costituiranno motivo di esclusione (cpv. 1 lett. a e b). Sarà inoltre possibile adottare provvedimenti nel caso in cui, ad esempio, le prescrizioni del committente vengano disattese nonostante le ammonizioni (cpv. 1 lett. a). Nel capoverso 1 lettera d la fattispecie vigente della procedura di fallimento viene integrata con la procedura di pignoramento. La preimplicazione viene indicata direttamente tra i motivi di esclusione (cpv. 1 lett. i).</p> <p>Nel capoverso 2 lettera c sono disciplinate le conseguenze della presentazione di offerte a prezzi anormalmente bassi quando l'offerente non può comprovare l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 38 capoverso 3 revLAPub. In tal modo si crea una base giuridica più chiara rispetto a quella vigente.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> L'elenco completo dei motivi di esclusione e di revoca garantirà, in particolare, di avere una base giuridica chiara riguardo alle offerte sottocosto (cfr. il commento all'art. 44 revLAPub nel capitolo «Nuove disposizioni»).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1695 segg.</p> <p>LINK Art. 44 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>

<p>Art. 48 Pubblicazioni</p> <p>¹ Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate. [...]</p> <p>⁴ Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'oggetto dell'appalto pubblico; b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; <p>c. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando. [...]</p> <p>⁶ Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il tipo di procedura applicata; b. l'oggetto e l'entità della commessa; c. il nome e l'indirizzo del committente; d. la data dell'aggiudicazione; e. il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto; f. il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione, compresa l'imposta sul valore aggiunto. 	<p>LAPub Art. 24 Pubblicazioni</p> <p>¹ Le pubblicazioni avvengono in un organo designato dal Consiglio federale.</p> <p>² I bandi di concorso e le aggiudicazioni devono sempre essere pubblicati. [...]</p> <p>⁴ Se una commessa prevista non è pubblicata in lingua francese, al bando dev'essere allegato un riassunto in lingua francese, inglese o spagnola.</p> <p>OAPub Art. 8 Organo di pubblicazione</p> <p>¹ Le pubblicazioni avvengono sulla piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita dall'associazione simap.ch (www.simap.ch).</p> <p>² La consultazione di tale piattaforma Internet è gratuita.</p> <p>OAPub Art. 28 Pubblicazione dell'aggiudicazione</p> <p>Al più tardi 30 giorni dopo l'aggiudicazione, segnatamente anche dopo l'aggiudicazione mediante trattativa privata, il committente ne pubblica i risultati con le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tipo della procedura d'aggiudicazione; b. genere ed entità della prestazione ordinata; c. nome e indirizzo del committente; d. data dell'aggiudicazione; e. nome e indirizzo dell'offerente cui è aggiudicata la commessa; f. prezzo dell'offerta scelta; eccezionalmente il committente può indicare i prezzi minimi e massimi delle offerte considerate per la procedura di aggiudicazione. 	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Diversamente da quanto previsto finora, l'obbligo di pubblicazione viene esteso all'interruzione della procedura per le commesse d'importo inferiore al valore soglia determinante nonché alle aggiudicazioni per incarico diretto delle commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali. Dovranno quindi essere pubblicate tutte le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (nota: riguardo all'obbligo di pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 fr. si veda l'art. 27 revOAPub).</p> <p>Il capoverso 6 stabilisce inoltre che nella comunicazione viene pubblicato il prezzo, compresa l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>L'obbligo di pubblicazione delle aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante sarà previsto anche nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e in caso di interruzione della procedura. Il prezzo, IVA inclusa, dovrà essere pubblicato su simap. Cfr. anche i requisiti linguistici supplementari nella parte dedicata alle novità dell'articolo 48.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1703 segg.</p> <p>LINK Art. 48 revLAPub «Nuove disposizioni»</p> <p>LINK Art 27 revOAPub</p>
--	---	--

<p>Art. 50 Statistica</p> <p>¹ Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i committenti elaborano, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell'anno precedente che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.</p> <p>² Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per ogni committente, suddivise per commesse edili, commesse di forniture e commesse di prestazioni di servizi, con l'indicazione della pertinente classificazione CPC o CPV; b. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto; <p>[...]</p>	<p>LAPub Art. 25 Statistica</p> <p>Il committente elabora annualmente una statistica sui suoi acquisti conformemente al GPA e la trasmette al servizio federale competente.</p> <p>OAPub Art. 31</p> <p>¹ I committenti sottoposti alla legge allestiscono, a destinazione del SECO, una statistica dei loro acquisti.</p> <p>² Essi indicano nelle loro statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il valore complessivo stimato di tutte le commesse aggiudicate; b. il numero e il valore complessivo delle commesse aggiudicate, superiori ai valori soglia di cui all'articolo 6 della legge, suddivise secondo un sistema di classificazione omogeneo in categorie di beni, servizi e prestazioni edili; c. il numero e il valore complessivo delle commesse aggiudicate mediante trattativa privata, suddivise nelle categorie menzionate nella lettera b; d. il numero e il valore complessivo delle commesse che, in virtù di normative eccezionali dell'Accordo GATT, non sono state aggiudicate conformemente alle disposizioni ivi contenute. <p>[...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Questa disposizione concerne la statistica degli appalti OMC gestita dalla SECO, che serve alla verifica da parte dell'OMC del rispetto degli impegni assunti sulla base del diritto internazionale. Gli adeguamenti derivano dall'esperienza finora acquisita dalla SECO.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>La regolamentazione dei dati che la Confederazione e i Cantoni devono fornire alla SECO viene uniformata.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1707 seg.</p> <p>LINK Art. 50 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 51 Notificazione di decisioni</p> <p>¹ Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.</p> <p>² Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.</p> <p>³ La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto; b. il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione; c. le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta; d. se del caso, un'esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un'aggiudicazione per incarico diretto. <p>[...]</p>	<p>LAPub Art. 23 Notificazione di decisioni</p> <p>¹ Il committente notifica le decisioni, motivate sommariamente, di cui all'articolo 29 secondo i dettami dell'articolo 24 capoverso 1 o mediante recapito.</p> <p>² Su richiesta, il committente deve comunicare senza indugio agli offerenti non considerati le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la procedura d'aggiudicazione seguita; b. il nome dell'offerente scelto; c. il prezzo dell'offerta scelta o i prezzi inferiori e maggiori delle offerte considerate per la procedura di aggiudicazione; d. i motivi essenziali dell'eliminazione; e. le caratteristiche essenziali e i vantaggi dell'offerta scelta. <p>³ Il committente non deve comunicare le informazioni di cui al capoverso 2 qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fossero contrarie al diritto federale o lesive di interessi pubblici; 	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p><u>Cpv. 1:</u> si stabilisce esplicitamente che non sussiste il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione. Dal punto di vista materiale questa precisazione non comporta cambiamenti poiché gli articoli 30 e 30a PA (Diritto di audizione / Audizione preliminare / In generale e Procedura speciale) non sono applicabili nemmeno secondo il diritto vigente (cfr. art. 26 cpv. 2 LAPub).</p> <p><u>Cpv. 2 e 3:</u> gli elementi da indicare nella motivazione sommaria saranno sanciti a livello di legge. Contrariamente al vigente articolo 28 OAPub, nella motivazione dell'aggiudicazione si dovranno menzionare le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta.</p> <p>Di conseguenza, le informazioni che finora dovevano essere comunicate solo su richiesta nell'ambito di una riunione a conclusione della procedura (cfr. art. 23 cpv. 2 lett. e LAPub), dovranno già essere indicate in occasione della pubblicazione della decisione concernente l'aggiudicazione.</p>

	<p>b. fossero lesi interessi economici legittimi degli offerenti o la concorrenza leale tra gli stessi.</p> <p>OAPub Art. 28 Pubblicazione dell'aggiudicazione</p> <p>Al più tardi 30 giorni dopo l'aggiudicazione, segnatamente anche dopo l'aggiudicazione mediante trattativa privata, il committente ne pubblica i risultati con le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tipo della procedura d'aggiudicazione; b. genere ed entità della prestazione ordinata; c. nome e indirizzo del committente; d. data dell'aggiudicazione; e. nome e indirizzo dell'offerente cui è aggiudicata la commessa; f. prezzo dell'offerta scelta; eccezionalmente il committente può indicare i prezzi minimi e massimi delle offerte considerate per la procedura di aggiudicazione. 	<p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta saranno comunicati con la pubblicazione dell'aggiudicazione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1710 seg.</p>
<p>Art. 53 Oggetto del ricorso</p> <p>¹ Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il bando relativo alla commessa; b. la scelta degli offerenti nella procedura selettiva; c. l'iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione; [...] e. l'aggiudicazione; [...] g. l'interruzione della procedura; h. l'esclusione dalla procedura; <p>[...]</p>	<p>LAPub Art. 29 Decisioni impugnabili</p> <p>Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'aggiudicazione o l'interruzione della relativa procedura; b. il bando di concorso; c. la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva; d. l'esclusione a tenore dell'articolo 11; e. la decisione relativa all'inclusione dell'offerente nell'elenco di cui all'articolo 10. 	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>I possibili oggetti del ricorso sono elencati in maniera esaustiva nel capoverso 1. Le decisioni diverse da quelle indicate non possono essere impuginate. Nel dettaglio si può affermare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lett. a: il bando comprende anche la sua rettifica; - lett. b: l'invito di determinati offerenti nella procedura mediante invito non può essere impugnato mediante ricorso. Gli offerenti non invitati a presentare un'offerta non sono dunque legittimati a impugnare la documentazione del bando o l'aggiudicazione conferita nella procedura mediante invito; - lett. e: un'aggiudicazione può essere impugnata a prescindere dal fatto che si tratti di una procedura di pubblico concorso, di una procedura selettiva, di una procedura per incarico diretto o di una procedura mediante invito (riguardo a quest'ultima procedura cfr. lett. b); - lett. h: l'esclusione comprende anche la riduzione del numero degli offerenti nel quadro di un dialogo o di

		<p>un'asta elettronica, a condizione che una simile esclusione venga effettuata tramite una decisione incidentale notificata separatamente.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Le modifiche corrispondono ampiamente alla prassi giudiziaria vigente.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1713 segg.</p> <p>LINK Art. 53 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 54 Effetto sospensivo [...] ² Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all'effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti. [...]</p>	<p>LAPub Art. 28 Effetto sospensivo [...] ² Il Tribunale amministrativo federale può accordare, su richiesta, l'effetto sospensivo.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> La formulazione nel capoverso 2 tiene conto del fatto che nella revLAPub sono disciplinate sia le commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sia quelle che non rientrano in tale ambito. Nel caso di quest'ultimo tipo di commesse non si pone la questione del rinvio dell'esecuzione della decisione o dell'effetto sospensivo, in quanto possono essere presentate soltanto richieste di accertamento o di risarcimento dei danni (cfr. art. 52 cpv. 2 e 58 cpv. 3 revLAPub). Ai ricorsi contro l'inflizione di una sanzione viene concesso per legge l'effetto sospensivo (cfr. art. 53 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 53 cpv. 3 revLAPub).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> La limitazione, di norma, a un unico scambio di scritti determinerà un'accelerazione della procedura.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1716 seg.</p> <p>LINK Art. 54 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 55 Diritto applicabile Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).</p>	<p>LAPub Art. 26 Diritto applicabile ¹ La procedura è retta dalle disposizioni generali in materia di procedura amministrativa federale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. [...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Diverse disposizioni della PA, segnatamente quelle concernenti il diritto di audizione, l'effetto sospensivo e i motivi di ricorso, si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di una sanzione (cfr. art. 53 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 53 cpv. 3 revLAPub).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Nessuna rilevanza nella prassi</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1717</p>
<p>Art. 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione</p>	<p>LAPub Art. 30 Termine di ricorso</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p>

<p>¹ I ricorsi devono essere presentati, per scritto e motivati, entro 20 giorni dalla notificazione della decisione. [...]</p> <p>³ L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.</p>	<p>I ricorsi devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica della decisione.</p> <p>LAPub Art. 31 Motivi di ricorso Nell'ambito della procedura di ricorso non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.</p>	<p>Nel capoverso 1 viene indicato, conformemente alla prassi giudiziaria vigente, che i ricorsi devono essere presentati per scritto e motivati; il termine di ricorso di 20 giorni attualmente in vigore viene mantenuto.</p> <p>Nel capoverso 3 si precisa, come stabilito finora, che l'inadeguatezza di una decisione non può essere fatta valere come motivo nell'ambito della procedura di ricorso. Sono ammesse soltanto le constatazioni di violazioni del diritto, la determinazione incompleta o inesatta di una fattispecie di rilevanza giuridica e la constatazione di errori di apprezzamento (eccesso positivo/negativo o abuso del potere di apprezzamento).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Nessuna rilevanza nella prassi</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1718</p> <p>LINK Art. 56 revLAPub «Nuove disposizioni»</p>
<p>Art. 58 Decisione sul ricorso</p> <p>¹ L'autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vincolanti.</p> <p>² Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente scelto è già concluso, l'autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile. [...]</p> <p>⁴ Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall'offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.</p>	<p>LAPub Art. 32 Decisione su ricorso</p> <p>¹ Il Tribunale amministrativo federale decide esso stesso nel merito o rimanda la pratica al committente con istruzioni vincolanti.</p> <p>² Se il ricorso si rivela giustificato e il contratto con l'offerente è già stato concluso, il Tribunale amministrativo federale accerta unicamente in quale misura la decisione impugnata violi il diritto federale.</p> <p>LAPub Art. 34 Risarcimento dei danni [...]</p> <p>² La responsabilità di cui al capoverso 1 si limita alle spese indispensabili a carico dell'offerente, in relazione con la procedura di aggiudicazione e di ricorso. [...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Nel capoverso 4 non viene più menzionato il risarcimento dei danni per le spese in relazione con la procedura di ricorso. La pretesa di risarcimento rimane nel complesso la stessa. La base giuridica relativa alla richiesta di risarcimento per la procedura di ricorso è contenuta nella legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e nella legge sul Tribunale federale (LTF). L'omissione nella revLAPub chiarisce quindi le base giuridiche applicabili.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Nessuna rilevanza nella prassi</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1719 seg.</p>
<p>Art. 59 Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni</p> <p>¹ La sorveglianza dell'osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO. [...]</p>	<p>OAPub Art. 68b Compiti [...]</p> <p>² La Commissione svolge i compiti seguenti, senza istruzioni delle autorità che ne designano i membri: [...]</p> <p>b. può adire per violazione degli impegni internazionali la competente autorità federale o cantonale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. su denuncia di un offerente, se non è stato interposto ricorso, 	<p><u>Principali modifiche</u> Contrariamente al diritto vigente, non si parla di «adire» alla competente autorità (art. 68b cpv. 2 lett. b OAPub), bensì della possibilità di intervento della CAPCC. In tal modo si chiarisce che la CAPCC non ha diritto di ricorso, ma che può presentare reclamo alla competente autorità di vigilanza. Non si menziona più il fatto che la CAPCC non ha diritto di consultare i documenti.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p>

<p>³ Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.</p> <p>⁴ La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti. [...]</p>	<p>2. su richiesta di un'autorità estera, se il committente non pone rimedio alla situazione.</p> <p>³ Nell'esercizio dei suoi compiti la Commissione può procedere essa stessa a perizie o farne allestire da periti. [...]</p> <p>OAPub Art. 68d Finanziamento e indennità</p> <p>¹ Il SECO assume la totalità delle spese del segretario e, fatta salva una partecipazione equivalente dei Cantoni, le spese dei periti esterni. [...]</p>	<p>Nessuna rilevanza nella prassi</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1722 seg.</p>
--	--	---

6 Allegati revLAPub

revLAPub	Diritto vigente	Commento
<p>Allegato 2 Forniture</p> <ul style="list-style-type: none"> Forniture (beni) che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali Forniture (beni) che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali 	<p>Allegato 1 OAPub Beni nel campo d'applicazione della legge e del capitolo 2 della presente ordinanza</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>L'«elenco dei materiali civili per la difesa e la protezione civile» contenuto nella vigente OAPub viene adeguato dal punto di vista materiale e ridenominato «elenco dei materiali civili per la difesa e la sicurezza». Oltre all'esercito, l'elenco servirà soprattutto alle unità operanti nell'ambito della polizia, della sorveglianza delle frontiere e della protezione civile (ad es. fedpol, Corpo delle guardie di confine e Ufficio federale della protezione della popolazione). L'elenco dei materiali assoggettati alla legge viene esteso. Vi sono contemplati anche i materiali per la protezione civile rilevanti ai fini della sicurezza e della difesa.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Si rimanda, da un lato, alla nuova terminologia utilizzata e, dall'altro, all'estensione dell'elenco dei materiali per la difesa e la sicurezza assoggettati alla legge.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1728.</p>
<p>Allegato 3 Prestazioni di servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> Prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali Prestazioni di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali 	<p>Allegato 1a OAPub Prestazioni di servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prestazioni di servizi nel campo d'applicazione della legge e del capitolo 2 della presente ordinanza b. Prestazioni di servizi nel campo d'applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza 	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Rispetto all'allegato 1a OAPub, anche in questo caso l'allegato 3 revLAPub distingue tra «prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali» (n. 1) e «prestazioni di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali» (n. 2).</p> <p>L'elenco delle prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali viene completato con alcuni nuovi servizi. Saranno assoggettati alla legge in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi (641); - i servizi di ristorazione e di miscita di bevande (642, 643);

revLAPub	Diritto vigente	Commento
		<p>- i servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (7471);</p> <p>- i servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale (822);</p> <p>- i servizi di leasing o di noleggio di macchinari e le attrezzature, senza operatore (83106-83109);</p> <p>- i servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico (parte di 832);</p> <p>- i servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico (parte di 861);</p> <p>- i servizi di consulenza fiscale (863);</p> <p>- i servizi di imballaggio (876);</p> <p>- i servizi di consulenza relativi alla silvicoltura (parte di 8814).</p> <p>Altre prestazioni di servizi già esistenti vengono adeguate dal punto di vista redazionale, ad esempio:</p> <p>- i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata (867);</p> <p>- i servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto (88442).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Viene esteso l'elenco delle prestazioni di servizi assoggettate alla legge.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1728.</p>
<p>Allegato 4 Valori soglia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valori soglia per gli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali - Valori soglia e procedure che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali 	<p>LAPub Art. 6 Entità della commessa</p> <p>¹ La presente legge si applica unicamente se il valore stimato della commessa pubblica da appaltare raggiunge il seguente valore soglia, esclusa l'imposta sul valore aggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 230 000 franchi per forniture; b. 230 000 franchi per servizi; c. 8,7 milioni di franchi per opere edili; d. 700 000 franchi per: <ul style="list-style-type: none"> 1. forniture e servizi su incarico di un committente giusta l'articolo 2 capoverso 2 LAPub, 	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>I valori soglia per le procedure mediante invito vengono adeguati. Per le prestazioni edili si applicherà un valore soglia di CHF 300 000 e per le forniture e prestazioni di servizi un valore soglia di CHF 150 000. In caso di forniture e prestazioni di servizi, le procedure per incarico diretto potranno quindi essere svolte per commesse d'importo inferiore a CHF 150 000, mentre in caso di prestazioni edili per commesse d'importo inferiore a CHF 300 000.</p>

revLAPub	Diritto vigente	Commento
	<p>2. commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.</p> <p>[...]</p> <p>OAPub Art. 2a Committenti e attività sottoposti alla legge</p> <p>[...]</p> <p>³ I valori soglia di cui al capoverso 1 sono i seguenti (valore stimato della commessa pubblica da aggiudicare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 960 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera a; b. 640 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera b; c. 766 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera c; d. 8 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettere a, b; e. 9,575 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettera c. <p>[...]</p> <p>OAPub Art. 14 Clausola bagatellare</p> <p>Se nell'ambito della realizzazione di un'opera edile il committente aggiudica diverse commesse edili il cui valore complessivo raggiunge il valore soglia determinante, esso non è tenuto ad aggiudicare le commesse secondo le disposizioni della legge se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il valore di ogni singola commessa non raggiunge 2 milioni di franchi; e b. il valore totale di tali commesse non eccede il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile. <p>OAPub Art. 36 Procedura mediante trattativa privata</p> <p>[...]</p> <p>² Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza bando di concorso se:</p> <p>[...]</p>	<p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>I valori soglia per gli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali vengono adeguati. Per le forniture e le prestazioni di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali si applicheranno gli stessi valori soglia.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. messaggio pag. 1728.</p>

revLAPub	Diritto vigente	Commento
	b. si tratta di una commessa edile o di una commessa di prestazioni inferiore a 150 000 franchi; c. si tratta di una commessa di forniture inferiore a 50 000 franchi; [...]	

7 Principali novità/modifiche della revOAPub

RevOAPub	LAPub/OAPub	Commento
<p>Art. 1 Reciprocità (art. 6 cpv. 2 e 3, 52 cpv. 2 LAPub)</p> <p>¹ L'elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato è tenuto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).</p> <p>² L'elenco è pubblicato sulla piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita dalla Confederazione e dai Cantoni.</p> <p>³ La SECO risponde alle domande concernenti gli impegni assunti.</p>		<p><u>Principali modifiche</u> La SECO pubblicherà su simap.ch l'elenco degli Stati che accordano la reciprocità. Nel diritto vigente si parla soltanto di un'informazione periodica e non viene prescritta esplicitamente una forma specifica.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Non si prevedono cambiamenti nella prassi. Sia il messaggio concernente la revLAPub che le spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) non contemplano modifiche a livello di contenuto.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 4.</p> <p>LINK Art. 6 revLAPub «Offerenti»</p>
<p>Art. 2 Esenzione dall'assoggettamento alla LAPub (art. 7 LAPub)</p> <p>¹ I mercati settoriali di cui all'allegato 1 sono esentati dall'assoggettamento alla LAPub.</p> <p>² Le proposte per l'esenzione di altri mercati settoriali devono essere presentate al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).</p> <p>³ Se ritiene che le condizioni per l'esenzione siano soddisfatte, il DATEC presenta al Consiglio federale una proposta di modifica dell'allegato 1.</p>	<p>OAPub Art. 2b Esclusione dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici</p> <p>¹ Quando i committenti di cui all'articolo 2a sono in concorrenza il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) esenta il settore o il settore parziale dall'assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici.</p> <p>² Esso consulta previamente la Commissione della concorrenza, i Cantoni e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia.</p> <p>³ Il Dipartimento disciplina i dettagli in un'ordinanza.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> L'elenco di cui al capoverso 1 comprende i mercati settoriali che oggi sono già esentati dall'assoggettamento alla LAPub. Si tratta dei settori della telecomunicazione e del trasporto merci su binari a scartamento normale. I capoversi 2 e 3 disciplinano la procedura per la modifica dell'allegato 1.</p> <p>Tutti i mercati settoriali in cui esiste una concorrenza efficace potranno essere aggiunti all'allegato 1 e quindi esentati dall'assoggettamento alla LAPub. Non vi sarà più una limitazione a determinati committenti pubblici.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Fino a quando nell'allegato 1 non sarà cancellato o aggiunto un mercato settoriale, non si verificheranno cambiamenti rilevanti nella prassi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 4</p> <p>LINK Art. 7 revLAPub «Esenzione dall'assoggettamento»</p>

<p>Art. 3 Misure contro i conflitti di interesse e la corruzione</p> <p>(art. 11 lett. b LAPub)</p> <p>¹ I collaboratori di un committente e i terzi da esso incaricati che partecipano a una procedura di aggiudicazione sono tenuti a:</p> <p>a. rendere noti le occupazioni accessorie e i rapporti di mandato come pure le relazioni di interesse che possono generare un conflitto di interessi al momento della procedura di aggiudicazione;</p> <p>b. sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.</p> <p>² Il committente informa regolarmente i collaboratori che partecipano a procedure di aggiudicazione su come prevenire efficacemente i conflitti di interesse e la corruzione.</p>		<p><u>Principali novità</u> L'obbligo per i servizi di aggiudicazione, già sancito nella legge, di adottare misure adeguate nel singolo caso viene concretizzato e consolidato nell'ordinanza. Queste misure saranno quindi incluse esplicitamente nelle basi giuridiche del diritto in materia di appalti pubblici.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> L'articolo 3 capoverso 1 lettera a va oltre il vigente articolo 91 dell'ordinanza sul personale federale. Ciò indurrà i servizi di aggiudicazione ad approfondire la questione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 5 seg.</p> <p>LINK Art. 11 revLAPub «Principi procedurali»</p>
---	--	--

<p>Art. 4 Condizioni di partecipazione e criteri di idoneità</p> <p>(art. 12, 26 e 27 LAPub)</p> <p>¹ Il committente può delegare l'esecuzione dei controlli della parità salariale segnatamente all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU). L'UFU definisce i dettagli dei controlli in una direttiva. Il committente può trasmettere all'UFU l'autodichiarazione degli offerenti relativa all'osservanza della parità salariale.</p> <p>² Il committente può esigere che siano osservati come standard internazionali importanti in materia di lavoro, oltre alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6 LAPub, i principi di altre convenzioni dell'OIL, sempre che la Svizzera le abbia ratificate.</p> <p>³ Per le prestazioni fornite all'estero, sono rilevanti, oltre al diritto in materia ambientale in vigore nel luogo della prestazione, le convenzioni secondo l'allegato 2.</p> <p>⁴ Per verificare se gli offerenti adempiono le condizioni di partecipazione e i criteri di idoneità, il committente può richiedere, tenendo conto della commessa in questione, determinati documenti o prove menzionati a titolo di esempio nell'allegato 3.</p>		<p><u>Principali novità</u></p> <p>Cpv. 2: per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, si può esigere che siano osservati, oltre alle convenzioni fondamentali dell'OIL, i principi di altre convenzioni dell'OIL, sempre che la Svizzera le abbia ratificate.</p> <p>Cpv. 3: si deve osservare il diritto in materia ambientale in vigore nel luogo della prestazione, ma almeno gli standard internazionali minimi menzionati nell'allegato 2.</p> <p>Nell'allegato 3 revOAPub sono elencate a titolo di esempio, come nel diritto vigente, le prove che possono essere richieste agli offerenti.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>L'osservanza di standard minimi in materia ambientale è una nuova condizione di partecipazione, che dovrà essere applicata e richiesta di conseguenza in tutte le procedure di aggiudicazione. Questa condizione non deve però essere esplicitamente intesa a impedire l'accesso al mercato o a creare ostacoli al commercio internazionale. Il semplice fatto che il Paese di provenienza di un offerente non sia parte contraente della convenzione in questione non sarà sufficiente per escludere tale offerente dalla procedura.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 6 seg.</p> <p>LINK Art. 12 revLAPub «Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale»</p>
--	--	--

<p>Art. 5 Procedura mediante invito (art. 20 LAPub)</p> <p>Il committente invita almeno un offerente proveniente da un'altra regione linguistica della Svizzera se ciò è possibile e ragionevolmente esigibile.</p>	<p>OAPub Art. 35 Procedura mediante invito</p> <p>[...]</p> <p>² Il committente deve se possibile procurarsi almeno tre offerte. Almeno una di queste tre offerte deve provenire da un offerente esterno.</p> <p>[...]</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Già secondo il diritto vigente è necessario invitare a presentare un'offerta un offerente (idoneo) esterno. Nell'ordinanza riveduta si richiede esplicitamente di invitare un offerente proveniente da un'altra regione linguistica della Svizzera. Come indicato nelle spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub), lo scopo è «assicurare la parità di trattamento degli offerenti e l'accesso al mercato al di là dei confini linguistici». È possibile derogare a questa regola quando il mercato non permette un simile approccio, ad esempio quando le imprese che forniscono la prestazione richiesta sono presenti solo nella Svizzera romanda.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>In linea di massima in futuro non sarà più sufficiente invitare a presentare un'offerta un offerente «esterno», ma si dovranno superare deliberatamente i confini linguistici. Ciò significa che i servizi federali dovranno possedere le conoscenze linguistiche necessarie per la valutazione delle offerte ecc.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 8.</p> <p>LINK Art. 20 revLAPub «Procedura mediante invito»</p>
--	--	--

<p>Art. 6 Dialogo (art. 24 LAPub)</p> <p>¹ Il committente sceglie se possibile almeno tre offerenti che invita a partecipare al dialogo.</p> <p>² Lo svolgimento del dialogo, compresi la durata, i termini, l'indennità e l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, sono stabiliti in un accordo. Il consenso all'accordo sul dialogo è una condizione necessaria per la partecipazione al dialogo.</p> <p>³ Durante il dialogo, nonché dopo l'aggiudicazione, non si possono divulgare informazioni sulle soluzioni e sulle metodologie dei singoli offerenti senza aver ottenuto il loro consenso scritto.</p>	<p>OAPub Art. 26a Dialogo</p> <p>¹ Nel caso di acquisti complessi o dell'acquisto di prestazioni intellettuali il committente può sviluppare ulteriormente nel quadro di un dialogo le soluzioni o le metodologie proposte dagli offerenti, sempre che lo abbia indicato nel bando.</p> <p>² Il committente comunica al più tardi nella documentazione del bando se e in quale modo indennizza la partecipazione al dialogo e l'utilizzazione delle soluzioni e delle metodologie proposte o ulteriormente sviluppate.</p> <p>³ Esso designa gli offerenti con i quali intende condurre il dialogo e comunica loro preliminarmente quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> la soluzione o la metodologia scelta; i contenuti possibili del dialogo; i termini e le modalità di inoltro dell'offerta definitiva di soluzione o di metodologia sviluppata nel quadro del dialogo. <p>⁴ Esso registra in maniera ricostruibile lo svolgimento e il contenuto del dialogo e documenta in particolare il dispendio di tempo vincolato alla conduzione del dialogo che ne risulta per l'offerente.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Probabilmente la modifica più importante rispetto al diritto vigente, o l'aggiunta più rilevante al nuovo testo di legge, si trova nel capoverso 3, che disciplina esplicitamente le condizioni alle quali possono essere divulgate le informazioni sulle soluzioni e sulle metodologie dei singoli offerenti.</p> <p>Inoltre, per la prima volta, l'accordo sul dialogo viene menzionato come condizione necessaria per lo svolgimento dello stesso (cpv. 2) e si afferma esplicitamente che di regola il dialogo deve essere svolto con almeno tre offerenti (cpv. 1).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Nel diritto vigente ci si è già resi perfettamente conto del fatto che i diritti della proprietà intellettuale degli offerenti rappresentano una questione delicata nell'ambito del dialogo e della necessità di disciplinare in modo chiaro il loro utilizzo. A tal fine, in molti casi viene già concluso un cosiddetto «accordo sul dialogo», nel quale vengono stabiliti almeno gli elementi menzionati nel capoverso 2. Di conseguenza, non dovrebbero verificarsi cambiamenti significativi nella prassi.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 8.</p> <p>LINK Art. 24 revLAPub «Dialogo»</p>
<p>Art. 8 Domande riguardanti la documentazione del bando (art. 36 LAPub)</p> <p>¹ Nella documentazione del bando il committente può stabilire fino a quale data accetterà eventuali domande.</p> <p>² Il committente rende anonime tutte le domande riguardanti la documentazione del bando e mette le domande e le risposte contemporaneamente a disposizione di tutti gli offerenti entro pochi giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l'inoltro delle domande.</p>	<p>OAPub Art. 17 Documentazione del bando [...]</p> <p>³ Il committente risponde senza indugio a domande riguardanti la documentazione del bando, sempre che queste informazioni supplementari non procurino all'offerente vantaggi illeciti.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> Il limite di tempo a disposizione del servizio di aggiudicazione per rispondere alle domande pervenute viene stabilito in «pochi giorni lavorativi» (cpv. 2). Di norma tale lasso di tempo dovrebbe essere compreso tra cinque e sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l'inoltro delle domande.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Poiché esiste già l'obbligo, sia nella prassi che nell'ordinanza, di rispondere alle domande entro un breve periodo di tempo, anche in questo caso non si prevedono cambiamenti nella prassi.</p>

		Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 9.
<p>Art. 10 Obblighi di documentazione (art. 37, 38, 39 cpv. 4 e 40 cpv. 1 LAPub)</p> <p>¹ Il committente documenta in maniera tracciabile l'apertura e la valutazione delle offerte.</p> <p>² Il verbale della rettifica delle offerte contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il luogo; b. la data; c. i nomi dei partecipanti; d. le parti dell'offerta rettificate; e. i risultati della rettifica. 		<p><u>Principali novità</u> Gli obblighi di documentazione vengono disciplinati esplicitamente. Una documentazione completa è volta soprattutto a garantire la tracciabilità della procedura di aggiudicazione e della relativa decisione in caso di esame da parte di un tribunale o di un'autorità di vigilanza (cfr. spiegazioni). Il coordinamento interno delle scadenze, ad esempio, non sarà soggetto all'obbligo di documentazione. È opportuno distinguere l'obbligo di documentare l'apertura delle offerte di cui al capoverso 1 dall'obbligo di documentare il contenuto della rettifica di cui al capoverso 2. In caso di rettifiche scritte, i requisiti richiesti al capoverso 2 sono soddisfatti anche con l'elaborazione di un apposito rapporto di valutazione. Se invece la rettifica dovesse avvenire nell'ambito di colloqui, è consigliabile redigere un verbale sul posto.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Nessuna</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 10.</p> <p>LINK Art. 39 revLAPub «Rettifica delle offerte»</p>

<p>Art. 13 Tipi di prestazione</p> <p>Le procedure di concorso e le procedure relative ai mandati di studio paralleli possono essere svolte per acquistare tutte le prestazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 LAPub.</p>		<p><u>Principali novità</u> Nel nuovo diritto è previsto lo strumento dei mandati di studio paralleli.</p> <p>Inoltre, si stabilisce espressamente che le procedure di concorso e quelle relative ai mandati di studio paralleli sono ammesse per tutte le prestazioni (prestazioni edili, forniture, prestazioni di servizi). La densità normativa delle disposizioni concernenti i concorsi e i mandati di studio paralleli è limitata alle disposizioni necessarie secondo l'articolo 22 capoverso 2 revLAPub.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Questi strumenti saranno quindi utilizzati per l'acquisto di prestazioni al di fuori del settore della costruzione. La riduzione della densità normativa crea l'opportunità di emanare istruzioni specifiche al settore (cfr. al riguardo l'art. 19 revOAPub), in particolare in vista dell'utilizzo dei suddetti strumenti per l'acquisto di prestazioni al di fuori del settore della costruzione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 11.</p> <p>LINK: Art. 22 revLAPub «Concorsi e mandati di studio paralleli»</p>
<p>Art. 14 Campo d'applicazione</p> <p>¹ Le procedure di concorso e le procedure relative ai mandati di studio paralleli permettono al committente di far elaborare soluzioni diverse, segnatamente sotto il profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico, funzionale o tecnico.</p> <p>² Le procedure di concorso si prestano per i compiti che possono essere definiti in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo.</p> <p>³ Le procedure relative ai mandati di studio paralleli sono adatte per i compiti che, a causa della loro complessità, possono essere precisati e completati soltanto nel corso delle fasi successive della procedura.</p>	<p>OAPub Art. 40 Scopo</p> <p>¹ I concorsi di progetti e quelli relativi allo studio e alla realizzazione servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico o tecnico. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u> Con la nuova regolamentazione del mandato di studio parallelo, all'articolo 14 capoverso 3 revOAPub vengono descritti i compiti per i quali è adatta tale procedura.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> La prassi viene codificata.</p> <p>LINK: Art. 22 revLAPub «Concorsi e mandati di studio paralleli»</p>

<p>Art. 15 Tipi di procedura</p> <p>¹ I concorsi e i mandati di studio paralleli devono essere indetti nel quadro di una procedura di pubblico concorso o selettiva, sempre che il valore della commessa raggiunga il valore soglia determinante secondo l'allegato 4 LAPub.</p> <p>² Se questo valore soglia non è raggiunto, il concorso o il mandato di studio può essere svolto nel quadro della procedura mediante invito.</p> <p>³ Il numero dei partecipanti può essere ridotto nel corso della procedura se questa possibilità è stata indicata nel bando.</p>	<p>OAPub Art. 43 Procedura applicabile</p> <p>¹ I concorsi di progetti e quelli di studio e realizzazione devono essere indetti nell'ambito di una procedura libera o selettiva, sempre che il loro valore raggiunga il valore soglia determinante secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge o, nel caso di concorsi di studio e realizzazione nel settore edile, i 2 milioni di franchi. [...]</p>	<p><u>Principali novità</u> L'ordinanza prevede una riduzione graduale del numero di partecipanti sulla base di una valutazione da parte di un gruppo di esperti indipendenti.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> La prassi viene codificata.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 11</p> <p>LINK: Art. 22 revLAPub «Concorsi e mandati di studio paralleli»</p>
--	--	---

<p>Art. 16 Gruppo di esperti indipendente</p> <p>¹ Il gruppo di esperti indipendente si compone di:</p> <p>a. specialisti di almeno uno dei settori determinanti per l'oggetto della prestazione messa a concorso;</p> <p>b. altre persone designate liberamente dal committente.</p> <p>² La maggioranza dei membri del gruppo di esperti deve essere composta di specialisti.</p> <p>³ Almeno la metà degli specialisti deve essere indipendente dal committente.</p> <p>⁴ Per esaminare questioni speciali, il gruppo di esperti può avvalersi in ogni momento di periti.</p> <p>⁵ Il gruppo di esperti formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi.</p> <p>⁶ Il gruppo di esperti può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se:</p> <p>a. tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando; e</p> <p>b. lo decide con il quorum fissato nel bando.</p>	<p>OAPub Art. 50 Giuria</p> <p>¹ La giuria si compone di:</p> <p>a. specialisti di almeno uno dei settori determinanti interessati dal concorso (membri specializzati);</p> <p>b. altre persone designate liberamente dal committente.</p> <p>² La maggioranza dei membri della giuria dev'essere composta di specialisti.</p> <p>³ Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi in ogni momento di esperti.</p> <p>⁴ I membri della giuria nonché gli esperti cui fa capo devono essere indipendenti dai partecipanti al concorso. I motivi di astensione e ricsuzione di cui agli articoli 22 e 23 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria si applicano per analogia. Almeno la metà dei membri specializzati dev'essere inoltre indipendente dal committente.</p> <p>⁵ La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall'inizio devono essere resi noti nel bando e nel programma di concorso.</p> <p>OAPub Art. 51 Compiti della giuria</p> <p>¹ La giuria approva il programma di concorso e giudica i lavori presentati. Essa documenta la valutazione in maniera ricostruibile. Essa decide sulla classificazione e l'assegnazione dei premi.</p> <p>² La giuria formula inoltre una raccomandazione a destinazione del committente per l'attribuzione di un'ulteriore commessa di studio, di un appalto o per il seguito della procedura.</p> <p>³ Può decidere l'acquisto del lavoro presentato se la somma massima e le condizioni d'acquisto sono espressamente fissate nel programma di concorso.</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Nella revOAPub si parla di «gruppo di esperti» anziché di «giuria», termine in uso per i concorsi di progettazione.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Dal momento che si è scelto il termine neutro «gruppo di esperti», vi è la possibilità di scegliere una denominazione specifica per il settore e la procedura in questione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 11.</p> <p>LINK: Art. 22 revLAPub «Concorsi e mandati di studio paralleli»</p>
---	--	---

<p>Art. 17 Disposizioni particolari relative alla procedura di concorso</p> <p>¹ Nella procedura di concorso i lavori in concorso devono essere presentati anonimamente. I partecipanti che violano l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.</p> <p>² I nomi dei membri del gruppo di esperti indipendente sono resi noti nella documentazione del bando.</p> <p>³ Il committente può revocare anticipatamente l'obbligo dell'anonimato se lo ha indicato nel bando.</p>		<p><u>Principali modifiche</u> Il principio dell'anonimato dei lavori in concorso è disciplinato separatamente perché riguarda soltanto la procedura di concorso. Nel caso dei mandati di studio paralleli, invece, si deve instaurare una comunicazione orale con i partecipanti e quindi l'anonimato non deve e non può essere garantito.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Nessuna</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 11.</p> <p>LINK: Art. 22 revLAPub «Concorsi e mandati di studio paralleli»</p>
<p>Art. 18 Diritti derivanti da concorsi o da mandati di studio paralleli</p> <p>¹ Il committente stabilisce nel bando segnatamente:</p> <p>a. se il vincitore ottiene una commessa successiva;</p> <p>b. i diritti spettanti ai partecipanti (in particolare i prezzi, le indennità ed eventuali acquisti).</p> <p>² Nel bando occorre inoltre indicare l'indennità supplementare cui ha diritto l'autore del lavoro se:</p> <p>a. era prevista una commessa successiva; e</p> <p>b. è soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <p>1. il committente aggiudica la commessa a terzi benché il gruppo di esperti indipendente abbia raccomandato di aggiudicarla all'autore del lavoro,</p> <p>2. il committente riutilizza il lavoro con il consenso dell'autore, senza aggiudicargli una commessa successiva.</p>	<p>OAPub Art. 55 Diritti derivanti dai concorsi</p> <p>¹ Il vincitore:</p> <p>a. di un concorso di idee non ha diritto all'assegnazione di un altro mandato di studio;</p> <p>b. di un concorso di progetti in senso stretto ha diritto, di regola, ad un altro mandato di studio;</p> <p>c. di un concorso di studio e realizzazione ottiene di regola l'appalto.</p> <p>² L'autore di lavori in concorso ha diritto ad un'indennità pari ad un terzo della somma totale dei premi se:</p> <p>a. la giuria ha raccomandato che gli sia assegnato un altro mandato di studio o un appalto che il committente attribuisce invece a terzi;</p> <p>b. il committente utilizza il lavoro in concorso senza assegnare all'autore un altro mandato di studio.</p> <p>³ Se, dopo la decisione in merito al premio, il committente decide definitivamente di rinunciare alla realizzazione del progetto, il diritto all'indennità di cui al capoverso 2 decade. Se nei dieci anni seguenti ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui al capoverso 2 può essere nuovamente fatto valere.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> I diritti finora disciplinati nell'ordinanza non vengono più definiti esplicitamente, ma dovranno essere regolamentati nel bando. Ad esempio, non viene più indicato l'ammontare dell'indennità dovuta in caso di riutilizzo del lavoro in concorso senza l'aggiudicazione di una commessa successiva. Tale ammontare dovrà essere stabilito nel bando.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Questa modifica offre un'altra possibilità di estendere gli strumenti dei concorsi e dei mandati di studio paralleli ad altri settori, trovando soluzioni specifiche ai settori.</p> <p>LINK: Art. 22 revLAPub «Concorsi e mandati di studio paralleli»</p>
<p>Art. 19 Istruzioni</p> <p>Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana all'attenzione dei committenti istruzioni esaustive e complementari, specifiche al settore, riguardanti le procedure di concorso e quelle relative ai mandati di studio paralleli. Emanare le istruzioni su richiesta:</p>		<p><u>Principali novità</u> L'estensione dei suddetti strumenti all'acquisto di prestazioni al di fuori del settore della costruzione offre la possibilità di prevedere istruzioni esaustive e complementari. Queste possono essere emanate dal</p>

<p>a. della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale; o</p> <p>b. della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.</p>		<p>DFF, su richiesta della CA e della KBOB, appositamente per singoli settori.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Grazie a istruzioni specifiche e complementari si potrà tenere conto delle differenze tra i vari settori.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 12.</p> <p>LINK: Art. 22 revLAPub «Concorsi e mandati di studio paralleli»</p>
<p>Art. 20 Lingua delle pubblicazioni (art. 48 cpv. 4 e 5 LAPub)</p> <p>¹ In deroga all'articolo 48 capoverso 5 lettere a e b LAPub le pubblicazioni possono essere prodotte eccezionalmente in una sola lingua ufficiale della Confederazione e in un'altra lingua se si tratta:</p> <p>a. di prestazioni che devono essere fornite all'estero; o</p> <p>b. di prestazioni tecniche altamente specialistiche.</p> <p>² Se nessuna delle lingue di cui al capoverso 1 corrisponde a una lingua ufficiale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica inoltre una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC secondo l'articolo 48 capoverso 4 LAPub.</p>	<p>LAPub Art. 24 Pubblicazioni [...]</p> <p>³ Per commesse edili e relative forniture nonché servizi nell'ambito di progetti di costruzione, il bando di concorso e l'aggiudicazione avvengono almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione, mentre per altre forniture e servizi in almeno due lingue ufficiali.</p> <p>⁴ Se una commessa prevista non è pubblicata in lingua francese, al bando dev'essere allegato un riassunto in lingua francese, inglese o spagnola.</p>	<p><u>Principali modifiche</u> La revLAPub stabilisce che in linea di principio tutte le pubblicazioni dovranno essere prodotte in due lingue ufficiali. Questa regola costituisce una modifica soprattutto per il settore della costruzione, poiché attualmente il bando e l'aggiudicazione devono essere pubblicati «soltanto» nella lingua ufficiale del luogo della costruzione. Nella revOAPub vengono definite due eccezioni. Se le relative condizioni sono adempiute, oltre che in una lingua ufficiale le pubblicazioni possono essere prodotte in un'altra lingua (ad es. l'inglese o la lingua del luogo della costruzione).</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u> Si presume che la possibilità di pubblicare, in casi motivati, il bando e l'aggiudicazione in un'altra lingua, oltre a una lingua ufficiale, farà crescere il numero di offerte e garantirà una maggiore concorrenza nella prassi. Tuttavia, in questi casi si dovrà considerare anche l'onere legato alla traduzione della documentazione del bando nella lingua corrispondente (cfr. art. 21 revOAPub).</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 12 seg.</p> <p>LINK Art. 48 revLAPub «Pubblicazioni»</p>
<p>Art. 21 Lingua della documentazione del bando (art. 47 cpv. 3 e 48 cpv. 5 LAPub)</p>		<p><u>Principali novità</u> Il diritto in materia di acquisti pubblici riveduto comprende anche una disposizione sulla lingua della documentazione del bando. In linea di principio, per le</p>

<p>¹ Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando.</p> <p>² Il committente può pubblicare la documentazione del bando in una sola lingua ufficiale della Confederazione se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria.</p> <p>³ La documentazione del bando può inoltre essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione o, nei casi di cui all'articolo 20, in un'altra lingua se:</p> <p>a. una traduzione comporterebbe un onere supplementare considerevole; l'onere supplementare è considerevole se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi; o</p> <p>b. la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera.</p> <p>⁴ Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera.</p>		<p>forniture e le prestazioni di servizi tale documentazione dovrà essere pubblicata in due lingue ufficiali (cfr. cpv. 1), mentre per le prestazioni edili almeno nella lingua del luogo della costruzione in Svizzera (cfr. cpv. 4).</p> <p>Secondo le spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici il committente può dichiarare vincolante una versione della documentazione del bando redatta in una determinata lingua.</p> <p>Nei capoversi 2 e 3 sono quindi precisate le condizioni alle quali la documentazione può essere pubblicata eccezionalmente in una sola lingua.</p> <p>Per «altri indizi» di cui al capoverso 2 si possono intendere anche le indagini di mercato condotte, ad esempio, sotto forma di «Request for Information, RFI» (cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici, OAPub).</p> <p>La condizione di cui al capoverso 3 lettera b è sempre adempiuta quando la prestazione è fornita all'estero (ad es. costruzione di un'ambasciata all'estero).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> La traduzione della documentazione del bando richiederà di norma più tempo e maggiori risorse. Questo aspetto dovrà essere considerato a sua volta nella pianificazione dell'appalto e nella scelta della composizione del team incaricato dell'appalto. La frequenza con cui si farà ricorso alle eccezioni secondo i capoversi 2 e 3 potrà essere rilevata nel corso del periodo di attuazione.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 13 segg.</p> <p>LINK Art. 48 revLAPub «Pubblicazioni»</p>
---	--	---

<p>Art. 22 Lingua delle comunicazioni</p> <p>¹ Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano.</p> <p>² Nei casi di cui all'articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni.</p>		<p><u>Principali novità</u> Nella revOAPub si precisa nuovamente che le comunicazioni degli offerenti potranno essere inoltrate e saranno accettate in tutte le lingue ufficiali. Solo quando si tratta di progetti all'estero o di prestazioni tecniche altamente specialistiche secondo l'articolo 20 revOAPub, la scelta della lingua delle comunicazioni potrà essere «limitata» opportunamente.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Come avvenuto finora, i servizi di aggiudicazione dovranno essere in grado di valutare le offerte in tutte e tre le lingue ufficiali.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 15.</p> <p>LINK Art. 48 revLAPub «Pubblicazioni»</p>
<p>Art. 23 Lingua della procedura (art. 35 lett. m LAPub)</p> <p>¹ Il committente stabilisce come lingua della procedura il tedesco, il francese o l'italiano. Nei casi di cui all'articolo 20 può scegliere un'altra lingua; anche in questi casi le sue decisioni devono essere emanate in una delle lingue ufficiali della Confederazione.</p> <p>² Per la scelta della lingua della procedura il committente tiene conto possibilmente della regione linguistica da cui ci si attende di ricevere la maggior parte delle offerte relative alla prestazione da fornire. Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse si deve presumere di ricevere la maggior parte delle offerte nella lingua ufficiale del luogo della costruzione.</p> <p>³ Salvo diverso accordo, il committente comunica con gli offerenti nella lingua della procedura. Alle domande riguardanti la documentazione del bando risponde nella lingua della procedura o nella lingua ufficiale della Confederazione in cui sono state formulate.</p>		<p><u>Principali novità</u> Il servizio di aggiudicazione avrà un potere discrezionale nella scelta della lingua in cui dovrà essere svolta la procedura d'appalto. A tal fine, dovrà tenere conto del mercato e delle relative regioni linguistiche. Il capoverso 3 stabilisce quindi che la comunicazione deve avvenire (almeno) nella lingua della procedura definita. Tuttavia, se nella fase delle domande e delle risposte, le domande vengono poste in una lingua ufficiale diversa da quella della procedura, appare opportuno rispondervi nella stessa lingua (ufficiale).</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Nessuna</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 15 seg.</p>

<p>Art. 24 Verifica del prezzo</p> <p>¹ In assenza di concorrenza il committente può concordare con l'offerente un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo del prezzo, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.</p> <p>² La verifica del prezzo può essere eseguita presso l'offerente e i subappaltatori dal competente servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.</p> <p>³ Gli offerenti e i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell'organo di verifica competente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.</p> <p>⁴ La verifica del prezzo è basata in particolare sulla contabilità finanziaria e gestionale dell'offerente o del subappaltatore nonché sul calcolo preventivo o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilità. Il calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore, i supplementi di rischio e l'utile.</p> <p>⁵ Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza o una futura riduzione del prezzo, sempre che il contratto non preveda disposizioni contrarie al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.</p>	<p>OAPub Art. 5 Diritto d'esame degli atti</p> <p>¹ In mancanza di concorrenza il committente concorda con l'offerente un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo dei prezzi, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.</p> <p>² La direzione competente per l'acquisto decide in merito ad eccezioni motivate.</p>	<p><u>Principali modifiche</u></p> <p>Nella revLAPub la verifica del prezzo non viene menzionata. Rispetto alla regolamentazione vigente nell'OAPub, si procede a un adeguamento terminologico. Attualmente la verifica del prezzo è disciplinata nella disposizione relativa al «diritto d'esame degli atti». Poiché tale espressione può essere confusa con il diritto di consultare i documenti secondo la legge sulla trasparenza (LTras), nella revOAPub si utilizza l'espressione «Verifica del prezzo».</p> <p>Cpv. 1: la verifica del prezzo non è più prevista come regola, bensì come eccezione. Di conseguenza, il committente dovrà stabilire nel singolo caso se inserire nel contratto con l'offerente un diritto di verifica dei prezzi.</p> <p>Cpv. 2–3: queste disposizioni codificano la prassi attuale fissata dalla direttiva del DFF del 28 dicembre 2009 concernente la convenzione su un diritto d'esame nell'ambito degli acquisti della Confederazione. I lavori di verifica competono a un organo specifico del committente (servizio di revisione interna) o al CDF.</p> <p>Cpv. 4: questo capoverso menziona i documenti che sono parte essenziale della verifica.</p> <p>Cpv. 5: la verifica non può comportare un aumento del prezzo.</p> <p><u>Rilevanza delle modifiche nella prassi</u></p> <p>Poiché d'ora in avanti la disposizione avrà una formulazione potestativa, è prevedibile che si svilupperà una nuova prassi riguardo ai casi in cui sarà convenuto un diritto di verifica del prezzo.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 16 seg.</p>
--	--	---

<p>Art. 25 Esclusione e sanzioni (art. 44 e 45 LAPub)</p> <p>¹ La CA tiene un elenco degli offerenti e dei subappaltatori esclusi da future commesse secondo l'articolo 45 capoverso 3 LAPub.</p> <p>² Ogni esclusione comunicata figura nell'elenco con le seguenti indicazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la data in cui è avvenuta la comunicazione dell'esclusione; b. il nome del committente che ha effettuato tale comunicazione; c. il nome (la ragione sociale) e l'indirizzo dell'offerente o del subappaltatore; d. il motivo dell'esclusione; e. la durata dell'esclusione. <p>³ Questi dati sono resi noti su richiesta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a un committente o a un servizio di aggiudicazione a lui subordinato; b. all'offerente o al subappaltatore interessato. <p>⁴ Gli offerenti e i subappaltatori che sono iscritti nell'elenco di cui al capoverso 1 o in un elenco di persone sanzionate di un istituto finanziario multilaterale possono essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione o può essere revocata loro l'aggiudicazione conformemente all'articolo 44 LAPub.</p> <p>⁵ La CA rende noti i dati che figurano nell'elenco all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), nel rispetto del principio di finalità.</p> <p>⁶ Il DFF disciplina in un'ordinanza le condizioni tecniche e organizzative dell'accesso all'elenco nonché la procedura per correggere eventuali errori di iscrizione.</p>		<p><u>Principali novità</u> D'ora in avanti sarà disponibile un elenco degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, che sarà tenuto dalla CA.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> L'accesso all'elenco e la sua gestione saranno disciplinati dal DFF in un'ordinanza.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 17 segg.</p> <p>LINK Art. 45 revLAPub «Sanzioni»</p>
<p>Art. 26 Diritto di accesso della Commissione della concorrenza (art. 37 cpv. 2 e 49 LAPub)</p> <p>Su richiesta la Commissione della concorrenza o la sua segreteria ottiene l'accesso ai verbali dell'apertura delle offerte.</p>		<p><u>Principali novità</u> Su richiesta, la Commissione della concorrenza (COMCO) e le sue autorità avranno accesso ai verbali dell'apertura delle offerte. Il disciplinamento esplicito di questo diritto della COMCO nell'ordinanza costituisce una novità.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u> Nessuna rilevanza nella prassi</p>

		Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 19.
<p>Art. 27 Pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi</p> <p>¹ Almeno una volta all'anno il committente pubblica, in forma elettronica, le commesse pubbliche soggette alla LAPub, d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi.</p> <p>² Devono essere pubblicati in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto; b. l'oggetto della commessa; c. il valore della commessa; d. il tipo di procedura applicata; e. la data di inizio del contratto o il periodo di esecuzione del contratto. 		<p><u>Principali novità</u></p> <p>Questa nuova regolamentazione rafforza la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e può contribuire a contrastare gli abusi. I committenti saranno tenuti a comunicare, almeno una volta all'anno e in forma elettronica, gli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi soggetti alla revLAPub. Questo obbligo di informazione non è applicabile agli appalti completamente esentati dall'assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici secondo l'articolo 10 revLAPub.</p> <p>I dati da pubblicare sono elencati al capoverso 2.</p> <p><u>Rilevanza delle novità nella prassi</u></p> <p>L'Amministrazione federale centrale metterà a disposizione del pubblico queste informazioni presumibilmente una volta all'anno. A tal fine, intende basarsi sui dati provenienti dalla gestione informatizzata dei contratti.</p> <p>Ulteriori spiegazioni: cfr. spiegazioni concernenti l'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub) pag. 19.</p>